

emptor, i cinque testimoni ed il *libripens*), sicché andò a finire che (usualmente) prima si scrivevano le *tabulae* e poi il testatore le consegnava al *familiae emptor* con la solenne dichiarazione (*municipatio testamenti*) che esse racchiudevano le sue ultime volontà ('*Haec ita ut in his tabulis erisque scripta sunt, ita do ita lego ita testor itaque vos Quirites testimonium mihi perhibetote*').

Contenuto essenziale del *testamentum* civilistico era dunque la *heredis institutio*, cioè la solenne designazione del *successor in locum et ius* ('*L. Titius mihi heres esto*'), accompagnata dalla eventuale espressa *exhereditatio* degli *heredes sui*, qualora ve ne fossero e li si volesse (tutti o alcuni) escludere dalla *successio* ('*sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi*'). Subordinatamente alla *institutio heredis*, il *testamentum* poteva anche contenere la *substitutio heredis*, cioè: la nomina di un *heres al suus heres* impubere, per il caso che questo morisse prima di aver raggiunto la pubertà e con essa la capacità di testare a sua volta (*substitutio pupillaris*); oppure, più in generale, la nomina di un altro o di altri *heredes* al testatore, per il caso che le persone da lui istituite non acquistassero l'eredità (*substitutio vulgaris*). E ancora, sempre subordinatamente alla presenza dell'*institutio*, esso poteva contenere una *datio tutoris*, una *manumissio*, un *legatum*, cioè un lascito a titolo particolare: *legatum per vindicationem* (nella forma: '*do, lego*'), avente per effetto il trasferimento diretto della proprietà di una cosa dal testatore al legatario, che poteva senz'altro esercitare la *rei vindicatio* contro chi ne trattenesse il possesso (eredi o altri); *legatum per damnationem* ('*heres meus damnas esto dare*'), avente per effetto la costituzione di un debito per la *res legata* a carico dell'erede e a favore del legatario, che poteva agire contro il primo con un'*actio in personam* (cd. *actio ex testamento*); *legatum sinendi modo* ('*heres meus damnas esto sinere*'), sottospecie del precedente, produttivo dell'obbligo dell'erede di permettere che il legatario si impossessasse di una cosa o non pagasse un debito ecc.; *legatum per praeceptionem* ('*heres meus praecipito*'), avente per effetto la costituzione di un diritto reale determinato a favore di uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima (*prae-capere*) della divisione ereditaria.

130. Un sistema come il *ius civile vetus*, così chiaramente orientato verso la tutela degli interessi alla concentrazione della ricchezza (sopra tutto di quella in beni reali) nelle mani dei soggetti più capaci di valorizzarla, non poté, conseguentemente, che dedicarsi con particolare cura alla disciplina dei rapporti assoluti di contenuto patrimoniale (sulle *res* in senso stretto e sugli schiavi), con attenzione ancora più particolare ai rapporti assoluti attinenti alla ricchezza immobiliare, cioè a quella che era considerata la ricchezza per eccellenza e quasi per antonomasia (n. 79). Lo conferma tutta la relevantissima opera di *interpretatio* esercitata dalla giurisprudenza civilistica, in connessione con lo sviluppo del diritto

successorio (n. 129), intorno agli istituti del *dominium ex iure Quiritium*, dei *iura praediorum*, dell'*ususfructus* e affini, della stessa *fiducia cum creditore*.

(a) Il *dominium ex iure Quiritium* (denominazione, sarà bene ripeterlo, venuta in essere solo nel sec. I a. C.) era un rapporto giuridico assoluto in senso proprio avente ad oggetto *res* di rilievo economico, sia *mancipi* che *non mancipi*, sia mobili che immobili, *servi* compresi. Soggetti attivi di esso (*domini ex iure Quiritium*, aventi diritto cioè ad affermare che le *res* erano di loro esclusiva spettanza '*ex iure Quiritium*', per derivazione dall'*ius Quiritium*) poterono essere, di regola, i soli *cives Romani* ed in più i *peregrini* con *ius commercii* (n. 129). Quanto agli oggetti, quelli maggiormente tutelati erano le *res mancipi* di antica memoria, ma tra queste il posto eminente era occupato dai fondi situati in territorio cittadino o assimilato (*fundi in agro Romano*, e poi, via via, *in agro Italico*). Il diritto del *dominus* sugli immobili era talmente intenso, da estendersi, entro i confini del *fundus*, illimitatamente verso l'alto e verso il basso ('*usque ad sidera et usque ad Inferos*'), da non ammettere la possibilità di tributi fondiari a favore dello stato e da escludere, a più forte ragione, la concepibilità della cd. espropriazione per pubblica utilità. Era, invece, ammessa e largamente diffusa la *communio* (anche sui mobili *mancipi* e *non mancipi*, naturalmente), vale a dire il concorso di più soggetti nella titolarità attiva di un rapporto di *dominium*: di conseguenza, ciascun comunista partecipava *pro parte* alla utilizzazione del bene comune (o del patrimonio ereditario comune), con sopportazione *pro parte* delle spese o dei danni, ma, essendo ognuno titolare del tutto, ciascuno poteva disporre in astratto del bene, salvo il potere degli altri comunisti di opporsi in concreto alle sue iniziative e di paralizzarle (cd. *ius prohibendi*).

(b) Il carattere essenzialmente agrario dell'economia cui il *ius civile vetus* si riferiva spiega la cura minuziosa dedicata dalla giurisprudenza alla disciplina delle vicende dei rapporti dominicali, con particolare riguardo a quelli relativi ai *fundi*.

Fatti giuridici costitutivi del *dominium* furono considerati, tra gli altri: l'incremento naturale del *fundus* per *adfluvio* (lento accrescimento dell'*humus* nei fondi a valle di un fiume, determinato, a spese di quelli a monte, dal corso delle acque), o per *avulsio* (distacco, operato dal corso delle acque, di zolle dai fondi a monte e incorporazione delle stesse nei fondi a valle), o per *insula in flumine nata*, emersa cioè sul fronte di un fondo rivierasco, o per altre cause consimili; l'adesione o incorporazione di una cosa economicamente accessoria rispetto ad una *res principale* ('*accessorium sequitur principale*': es., l'inchiodo che diviene *dominium* del proprietario della *tabula* ecc.); la fruttificazione della *res*, che determinava l'acquisto del *fructus* al *dominus*, salvo che esistessero situazioni riconosciute poziori dal diritto (es.: usufruttuario, possessore di buona fede ecc.). Fatti giuridici estintivi del *domi-*

nium erano considerati, sotto altro profilo, quelli stessi delle prime due categorie innanzi elencate, nonché: il perimento della *res*, la sua perdita ecc. La morte o la *capitis deminutio* del *dominus* non determinavano la estinzione del *dominium*, ma la sua modificazione soggettiva secondo le regole proprie della *successio*.

Tra gli atti giuridici costitutivi ed estintivi del *dominium* hanno particolare rilievo nelle fonti: la *occupatio*, cioè la apprensione materiale delle *res nullius* (es.: caccia, pesca), nonché, secondo alcuni, quella delle *res nec mancipi* abbandonate dal proprietario (*res derelictae*) e del *thesaurus* ('*vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non extat memoria, ut iam dominum non habeat*'); la *derelictio* della *res nec mancipi* (atto estintivo); ma sopra tutto la *usucapio*, cioè la disposizione di fatto (*usus*) della *res* (*mancipi* o *nec mancipi*) verificatasi pubblicamente per un certo periodo di tempo (due anni per i *fundi*, un anno per le altre *res*), senza opposizione del *dominus*, la quale faceva alla fine presumere che il proprietario avesse tacitamente riconosciuto l'acquisto (*capio*) del *dominium* da parte del possessore. Inusucapibili erano le *res extra commercium* (quindi gli *agri occupatorii*), nonché, in forza di leggi dei sec. II-I a.C., le cose rubate (*res furtivae*) o sottratte al proprietario con la violenza (*res vi possessae*).

I negozi giuridici tipici per il trasferimento del *dominium ex iure Quiritium* dall'uno all'altro soggetto attivo furono, nel solco della tradizione: la *mancipatio*, richiesta per le *res mancipi*: davanti ai cinque testimoni ed al *libripens*, l'acquirente (*mancipio accipiens*) rivendicava solennemente il *dominium* ('*ait hanc rem meam esse ex iure Quiritium eaque mihi empti esto hoc aere aeneaque libra*'), mentre l'alienante (*mancipio dans*) assentiva tacendo; la *in iure cessio*, valevole per ogni sorta di *res*, che era un'utilizzazione della *legis actio sacramenti in rem*: le parti si recavano con la cosa o con parte di essa davanti al *praetor* (o a un console) e ivi l'acquirente rivendicava il *dominium* e l'alienante, anziché *contravindicare*, taceva e perciò '*in iure cedebat*'; la *traditio*, valida per le sole *res nec mancipi*: l'alienante (*tradens*) metteva la *res* a disposizione dell'acquirente (consegnandogliela materialmente o simbolicamente) e il trasferimento del *dominium* dipendeva dalla duplice circostanza che il tradente fosse effettivamente *dominus* e che la *traditio* fosse palesemente operata a questo scopo (cd. *iusta causa traditionis*).

La disciplina sopra accennata non fu sufficiente, malgrado la sua notevole ricchezza di ipotesi, ad evitare l'insorgere nella vita giuridica di gravi incertezze in ordine al *dominium* particolarmente delle *res mancipi* e, tra le *res mancipi*, dei *fundi*. Le regole dell'*usucapio* sovvenivano ad eliminare le situazioni di equivoco sino ad un certo punto, non fosse altro per il tempo occorrente a che l'acquisto per usucapione si compisse. Tanto più che mancavano sistemi sicuri di pubblicità del *dominium* fondiario, le controversie erano facili, ma non altrettanto agevoli da risolvere. Nella pratica dei rapporti non era tanto al titolo di acquisto del *dominium ex iure Quiritium* che si guardava, quanto si guardava al fatto che la *res* si trovasse nella effettiva *possessio* di

un soggetto: se il *possessor* non riconosceva di detenere la cosa *pro alieno*, cioè per altri (che ne fosse il *dominus*), e sin tanto che il *dominus* non perveniva (avendo interrotto il corso dell'*usucapio*) a dimostrare processualmente il proprio diritto, era la *possessio* a prevalere, non senza però il pericolo di conflitti gravemente lesivi della pace sociale.

(c) Lo sviluppo dell'agricoltura intensiva (e, in città, delle costruzioni abitative) diede incremento rilevante alla moltiplicazione di quei *iura praediorum*, di alcuni dei quali già la legge decemvirale si era occupata. Il concetto di *iura praediorum* (anche detti *servitutes praedii*) si precisò nel senso di indicare la situazione di subordinazione (figuratamente, di *servitus*) in cui venisse a trovarsi un immobile (cd. fondo servente) rispetto ad un immobile vicino (cd. fondo dominante) quando esso fosse destinato dall'autonomia privata a determinare una certa *utilitas* obiettiva dell'altro fondo: data la inerenza della *utilitas* al fondo dominante, la *servitus* sopravviveva al mutamento dei soggetti, cioè dei rispettivi proprietari. L'obbligo del proprietario del fondo servente poteva consistere nella sopportazione di una attività esplicata sul suo fondo dall'altro proprietario (cd. *servitus positiva*), oppure nella astensione da una attività che egli avrebbe avuto diritto altrimenti di esplicare (cd. *servitus negativa*), ma non poteva consistere, di regola, nella esplicazione di una attività positiva a favore dell'altro fondo, cioè in un *facere* ('*servitus in faciendo consistere nequit*').

Le *servitutes praediorum* si distinguevano in due categorie: quella delle *servitutes rusticae*, che erano le *servitutes* di passaggio (*iura etiam agendi*), la *servitus* di acquedotto (*iura aquae ducendae*), la *servitus* di abbeverata (*iura pecoris ad aquam appellendi*) ed altre; quella delle *servitutes urbanae* (relative a immobili urbani), considerate *res nec mancipi*, le quali erano la *servitus* di non sopraelevare (*iura altius non tollendi*), la *servitus* di sostegno dell'edificio dominante (*servitus oneris ferendi*), le *servitutes* di veduta (*servitus ne prospectui officiat, ne luminibus officiat*) ed altre ancora. Le *servitutes* di passaggio e quella di acquedotto (*iter, actus, via, aquaeductus*) furono equiparate, a differenza di ogni altra, alle *res* (e più precisamente alle *res mancipi*, quali erano i fondi cui inerivano) probabilmente per il fatto che nel sistema del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus* esse non erano ancora concepite come *iura in re aliena*, ma come porzioni del fondo servente sottoposte al *mancipium* del titolare del fondo dominante.

Modi principali di costituzione delle *servitutes praediorum* erano: la *mancipatio servitutis*, valevole per le quattro *servitutes mancipi*; la *in iure cessio servitutis*, valevole per le altre *servitutes* rustiche e urbane; la *deductio servitutis*, cioè l'esplicita riserva di una *servitus* a favore dell'alienante, fatta nell'atto di *mancipatio* o di *in iure cessio* di un fondo in *dominium ex iure Quiritium*; l'*adiudicatio* operata dall'*iudex* nell'*actio communi dividundo*. Modi principali di estinzione erano: la riunione in una sola persona delle qualità di proprietario del fondo dominante e di proprietario del fondo servente (*confusio*: '*ne mini res sua servit*'), attuata in qualunque modo (es.: *successio, manci-*

patio, in iure cessio, ecc.); il *non usus* per due anni delle servitù positive; l'*usucaipio libertatis* per le servitù negative (decorso di due anni da un atto iniziale di opposizione compiuto dal proprietario del fondo servente).

(d) Esclusivamente dall'escogitazione della giurisprudenza civilistica derivarono i nuovi istituti dell'*usus fructus* e dell'*usus sine fructu*, che permettevano al proprietario di conservare il *dominium ex iure Quiritium* di una cosa (immobile o mobile) pur se l'utilizzazione della cosa stessa era affidata temporaneamente ad altri. L'*usus fructus*, valevole per le cose fruttifere, dava diritto all'usufruttuario di usare la cosa per farne propri i frutti, senza quindi alterarne o mutarne la struttura o la destinazione economica ('*ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia*'); l'*usus (sine fructu)*, valevole per cose infruttifere, dava all'usuario il diritto di usarne alle stesse condizioni.

Modi principali di costituzione dell'*ususfructus* e dell'*usus* erano: l'*in iure cessio (ususfructus o usus)*, la *deductio*, l'*adiudicatio*. Modi di estinzione: la riunione in una sola persona delle qualità di nudo proprietario e di usufruttuario o usuario (*consolidatio*), il *non usus*, la morte dell'usufruttuario o usuario (oltre la vita del quale il rapporto non poteva mai durare).

(e) Oltre che in godimento, il *dominus ex iure Quiritium* poteva dare le proprie cose anche in garanzia ad altri, e ciò sia per coprire una propria *obligatio* che per coprire un'*obligatio* altrui: operazione sempre più vantaggiosa (sia per l'*obligatus*, sia per lo stesso creditore) dell'antico *nexum*. Lo si praticava largamente tanto in ordine a *res nec mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *traditio*) quanto in ordine a *res mancipi* (trasferite al *creditor* mediante *mancipatio* o *in iure cessio*). Il problema era di ottenere il ritrasferimento in *dominium* della cosa quando l'*obligatio* fosse adempiuta, ma un mezzo giuridico per reclamare la restituzione non era previsto dall'ordinamento. Relativamente alle *res mancipi* la giurisprudenza si sforzò, pertanto, di responsabilizzare al massimo, quanto meno sul piano sociale, il creditore, suggerendo la prassi della *cd. mancipatio fiduciae causa* (o *fiducia cum creditore*): davanti agli stessi testimoni della *mancipatio* le parti pattuivano, sia pur solo a titolo fiduciario (col *cd. pactum fiduciae*), che la cosa sarebbe stata remancipata all'alienante dopo l'adempimento dell'*obligatio*.

131. Nel sistema del *ius civile vetus*, essendo stato molto attenuato dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C. (n. 138) il contenuto affittivo del *nexum* nei riguardi dell'obligato, l'*obligatio* si profilava ormai chiaramente come '*iuris vinculum*'. Non si trattava di istituto molto diffuso, ma nemmeno di istituto privo di rilievo pratico. Le fonti ne erano raggruppate in due grandi categorie: il *contractus*, comprensivo di un certo numero di atti leciti, e il *delictum*, relativo ad alcuni atti illeciti.

(a) Ogni assunzione di debito in virtù di atto lecito fu designata con la terminologia di *obligatio contracta* (cioè 'obbligazione assunta', 'vincolo costituito') e con l'aggiunta dell'indicazione del modo in cui il vincolo fosse stato costituito (*verbis, litteris o re*).

Obligationes verbis contractae erano quelle scaturenti dalla pronuncia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di una o di ambedue le parti: l'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicché il consenso delle parti non aveva in tal caso rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnavo a prestare certi servizi al *patronus*; la *vaditatura* e la *praeditatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato ('*vas, praes es?*'), si assumevano anticamente certe determinate garanzie ('*vas sum, praes ston?*'); ma, sopra tutte importante, la *sponsio* o *stipulatio*, che consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*) al futuro debitore (*promissor*) ed in una congrua e immediata risposta del secondo al primo ('*spondes dari centum [o aliquid fieri]?; spondeo*'). Attraverso ritocchi della formula o l'indicazione della causa dell'atto la *stipulatio* fu adattata alle più diverse necessità: a costituire obbligazioni di *dare* (*cd. stipulatio in dando*) o di *facere* (*cd. stipulatio in faciendo*); a promettere la *dos* al marito (*cd. promissio dotis: 'promittis dari centum dotis causa?; promitto'*); a impegnarsi per il pagamento di una somma di danaro o di una quantità di cose individuate a peso, numero o misura (*cd. stipulatio certi*) o a promettere altro (*cd. stipulatio incerti*); a garantire sussidiariamente che l'obbligazione di un terzo sarebbe stata adempiuta (*cd. sponsio o fidepromissio o fideiussio: 'idem dari spondes [o fidepromittis, o fideiubeo]?; spondeo [o fidepromitto, o fideiubeo]*'). Contro il *promissor* inadempiente lo *stipulans* poteva esercitare un'*actio ex stipulatu*.

Obligationes litteris contractae erano quelle scaturenti da determinate scritturazioni (*litterae*) operate dalle parti. Abbastanza diffusa era la *expensilatio* o *nomen transscripticium*, consistente in una registrazione dell'obbligazione e del nome dell'*obligatus* fatta dal creditore nel suo libro di cassa (*codex accepti et expensi*).

Obligationes re contractae furono quelle scaturenti da una *datio rei*, e precisamente dal trasferimento della proprietà di una cosa: contenuto di tali obbligazioni fu la restituzione della cosa ricevuta o di un suo equivalente. Causa precipua di *obligationes re* fu il *mutuum* (*cd. prestito di consumo*), cioè la fattispecie consistente nel trasferimento della proprietà di *pecunia* o di altre cose individuate a peso, numero o misura dal mutuante al mutuatario, con l'impegno di ritrasferire al mutuante un altrettanto dello stesso tipo (*tantundem eiusdem generis*).

(b) Caratteristiche comuni delle *obligationes ex delicto* furono: la nossalità, l'individualità, la cumulatività, la penalità. La nossalità (da *noxa*, delitto) implicava che degli atti illeciti commessi da un *servus*

o da un *filius familias* rispondesse il *pater familias*, il quale per sottrarsi all'*actio* della vittima poteva cedere il colpevole allo stesso (*noxae deditio*). La individualità implicava che le *actiones* da illecito non potessero né trasmettersi creditariamente né esercitarsi contro gli eredi dell'offensore: principio che nel successivo periodo classico sarebbe stato limitato a pochissime *actiones* (cd. *actiones vindictam spirantes*). La cumulatività importava che, se di un *delictum* erano corresponsabili più autori, ciascuno di essi fosse tenuto ad adempiere per intero, insieme agli altri, la *obligatio*. La penalità significava che le *actiones* da atto illecito miravano anzi tutto a che l'autore dell'atto sopportasse una *poena* per l'illecito commesso e fosse cioè condannato al pagamento di una penale in danaro, generalmente superiore (doppio, quadruplo) all'importo del pregiudizio arrecato; nel caso in cui il pregiudizio fosse consistito nella sottrazione di una *res*, il danneggiato aveva solitamente a sua disposizione, oltre l'*actio poenalis*, anche un'*actio reipersecutoria* intesa ad ottenere il controvalore della *res* (salva sua restituzione da parte dell'*obligatus*).

I *delicta* previsti e disciplinati dal *ius civile* furono il *furtum* e l'*iniuria*, già noti alle *XII tabulae*, cui la *lex Aquilia* avrebbe aggiunto più tardi il *damnum iniuria datum*, cioè il danneggiamento materiale di *res* altrui (n. 138), e l'editto pretorio avrebbe aggiunto la *rapina*, cioè il furto commesso con violenza sul derubato (n. 147).

(c) Il modo normale di estinzione dell'*obligatio* era l'adempimento di essa, che determinava lo svincolamento dell'*obligatus* ed era chiamato esso stesso, in tempi storici, *solutio*. Solo con il consenso del creditore il debitore poteva liberarsi prestando *aliud pro alio* (cd. *datto in solutum*).

Originariamente la *solutio* avveniva mediante *mancipatio* delle *res mancipi* dovute (cd. *solutio per aes et libram*). Altro modo originario di estinzione fu l'*acceptilatio*, valevole per le *obligationes verbis contractae*, e consistente in una solenne domanda del debitore ('*habesne acceptum?*') ed in una contestuale risposta affermativa del creditore ('*habeo*'). Per le *obligationes litteris contractae* valse la forma solenne della *expensilatio*, anche detta *acceptilatio litteris*, consistente nella scritturazione del pagato sul *codex accepti et expensi* del debitore. Per la prestazione di *res nec mancipi* valeva ovviamente la *traditio*.

L'obbligazione poteva peraltro estinguersi *ipso iure* anche senza effettivo adempimento. A tale scopo potevano servire, in tempi storici, la *solutio per aes et libram*, la *acceptilatio* e la *expensilatio*, intese come '*imaginarie solutiones*' (cioè come adempimenti fittizi, quindi come modi di remissione del debito da parte del creditore). Altri modi estintivi senza adempimento furono: la *novatio*, cioè la trasfusione (attuata mediante *stipulatio*) della precedente obbligazione in una nuova, fornita del medesimo contenuto economico ('*idem debitum*'); la impossibilità sopravvenuta della prestazione per *vis maior* o *casus fortuitus*; la *confusio*, cioè la riunione della qualità di debitore e di creditore in un'unica persona.

§ 21. — IL ' IUS PUBLICUM '

SOMMARIO: 132. Il *ius publicum* e il suo processo di formazione. — 133. La struttura perfezionata del *ius publicum*. — 134. L'influenza del *ius publicum* sulla *coërectio* magistratuale. — 135. Segue. La riforma della repressione criminale. — 136. Segue. La procedura delle *quaestiones perpetuae*. — 137. Segue. I *singuli criminis*. — 138. L'influenza del *ius publicum* sul *ius civile*.

132. Il riconoscimento dei *comitia centuriata* come assemblea costituzionale, con cui si aprì il periodo della *respublica* nazionale romana, dette luogo all'inclusione, tra le fonti dell'ordinamento statale romano, delle *leges publicae populi Romani*.

Leges publicae, in senso proprio, erano tutte le deliberazioni comiziali, quindi anche quelle relative alla *creatio* dei *magistratus* e quelle interferenti negli *iudicia* criminali. Ma il termine passò presto ad essere usato, restrittivamente, per le sole deliberazioni a carattere normativo, o eccezionalmente per quelle a carattere di *privilegium*, cioè di provvedimento autoritativamente preso dal *populus* a favore o in odio di determinate persone ('*lex in privos lata*': es., la *lex Clodia de exilio Ciceronis*, un plebiscito fatto votare nel 58 a.C. dal tribuno P. Clodio Pulcro, e la *lex Cornelia Caecilia de revocando Cicerone*, votata nel 57 dai comizi centuriati su proposta dei consoli P. Cornelio Lentulo e Q. Cecilio Metello Nepote: n. 82).

In linea di massima, la *leges publicae* si mantennero estranee al sistema del *ius civile vetus*, che era essenzialmente affidato, per il suo ulteriore sviluppo, all'iniziativa dell'*interpretatio prudentium*. Tuttavia sin dalla fase iniziale dell'assestamento della *respublica* nazionale romana avvenne che, sopra tutto per esigenze di carattere sociale e politico, alcune, sia pur poche, *leges publicae* intervenissero a delimitare e precisare il campo di applicazione di taluni istituti civilistici. Da questi primi interventi delle *leges publicae* nelle materie del *ius civile Romanorum* (interventi che, come si è già avuto occasione di dire, facevano delle norme poste dalle *leges* un complemento di quelle costituenti il *ius civile* tradizionale, quindi una manifestazione di *ius*) prese avvio il processo che portò alla identificazione, realizzatasi però pienamente solo nella fase di apogeo della *respublica* nazionale, di un *ius publicum*, costituito da tutti i regolamenti normativi, fossero o non fossero attinenti al *ius civile*, dettati dalle *leges publicae* (prima le sole *centuriatae* e poi anche le *tributae*: n. 124).

Alle *leges comitiales* furono parificati, sempre nella fase di assestamento della *respublica* nazionale e prima ancora che si profilassero le cd. *leges tributae*, i *plebiscita*. L'*exaequatio* fu proclamata, dopo annosa resistenza del patriziato, dalla *lex Hortensia de*

plebiscitis del 287 a.C. Non vi è dubbio che in forza di questa legge le delibere normative dei *concilia plebis* abbiano acquisito la stessa efficacia delle *leges centuriatae*, con il vantaggio di non dover essere sottoposte alla *auctoritas patrum*, né successiva né preventiva; ma siccome la tradizione romana attribuisce l'*exaequatio legibus* dei *plebiscita* anche a due leggi precedenti, una *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. e una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C., si pone il problema se queste riforme precedenti siano puro frutto di invenzione o se esse abbiano avuto una portata minore di quella della *lex Hortensia*. A nostro avviso, la pretesa *lex Valeria Horatia de plebiscitis* è del tutto leggendaria (n. 23, 24) ma la *lex Publilia Philonis* non lo è, anche se è poco credibile che essa abbia potuto comportare una *exaequatio* completa e che la *lex Hortensia* ne sia stata, a cinquanta anni di distanza, una piatta ripetizione. Secondo alcuni storiografi, la legge Publilia avrebbe stabilito l'efficacia vincolante dei *plebisciti* per tutto il popolo a condizione che avessero ottenuto la successiva *auctoritas* dei senatori patrizi, mentre la legge Ortensia avrebbe abolito la necessità dell'*auctoritas*: ipotesi per verità poco convincente, ove si consideri che l'*auctoritas patrum* fu sempre richiesta, sia pure in linea preventiva, per le *leges centuriatae* e che perciò l'*exaequatio* della legge Ortensia avrebbe dovuto comportare, per essere veramente tale, l'*auctoritas* preventiva anche per i *plebisciti*. In realtà i *plebisciti* furono sempre esenti (e non sarebbe potuto essere diversamente) dal requisito dell'*auctoritas patrum*, sia successiva che preventiva. Se teniamo presente che, sempre secondo la tradizione, le *leges Publiliae Philonis*, non solamente sancirono la equiparazione dei *plebisciti* alle leggi, ma stabilirono inoltre che la *patrum auctoritas* fosse data, quanto alle leggi centuriate, in linea preventiva ('*ante initum suffragium*': n. 101), sembra piuttosto plausibile la congettura che una *lex Publilia Philonis* del 339 a.C. abbia equiparato i *plebisciti* non alle leggi centuriate, ma alle *rogationes* di queste leggi, nel senso che la plebe poté esigere che i suoi *plebisciti* fossero sottoposti all'approvazione (o disapprovazione) dei comizi centuriati, previa *auctoritas patrum*, dai magistrati titolari del *ius agendi cum populo*, fossero insomma convertiti in *rogationes* di *leges centuriatae* e quindi, eventualmente, in leggi centuriate. Non era tutto, perché la votazione comiziale sarebbe potuta anche essere di ripulsa, ma, dati i tempi, era già molto. Il tutto, cioè l'*exaequatio* piena e completa, venne nel 287 a.C., quando la *lex Hortensia*, riconoscendo la preponderanza ormai assunta dalla plebe e dai suoi *concilia* nella vita cittadina, eliminò la necessità della conferma dei *plebisciti* da parte dei comizi centuriati ed abolì anche, per implicito, il requisito dell'*auctoritas patrum*.

Non è il caso, a questo punto, di rifare l'elenco di tutte le

leges publicae che furono emanate per provvedere alla organizzazione di governo dello stato. Le più importanti sono state di volta in volta già menzionate nella trattazione degli istituti relativi. Sarà invece opportuno fermarsi sulle principali *leges publicae* che interferirono nella repressione dei *crimina* (n. 134-137) e su quelle che, intervenendo nelle materie del *ius civile* (n. 138), dettero con ciò lo spunto alla formazione del concetto di *ius publicum* come sistema normativo concorrente con il *ius civile*. Ma prima di tutto un cenno sulla struttura del *ius publicum* (n. 133).

133. Il suo assetto più perfezionato la struttura del *ius publicum* la raggiunse nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. *Ius publicum* significò allora, pienamente, 'regolamento normativo posto da una *lex publica*' e la *lex publica* poté essere pertanto intesa (secondo una definizione formulata, peraltro, qualche secolo dopo) come '*generale iussum populi aut plebis rogante magistratu*', essendo ormai la *plebs* pressoché equivalente al *populus*.

(a) In relazione all'assemblea votante, le *leges publicae* (in senso lato) furono distinte in *centuriatae* e *tributae*, queste ultime suddivise in vere e proprie *leges* e in *plebiscita*. Esse erano, di regola, *leges rogatae* o *latae*, nel senso che scaturivano dalla approvazione, da parte dell'assemblea popolare, di una proposta (*rogatio*) portata ad essa (*lata*) dal magistrato che l'avesse convocata. La *rogatio* di una *lex centuriata* doveva essere munita, peraltro, della preventiva *auctoritas patrum* (n. 101). Né l'assemblea aveva il potere di accogliere con emendamenti il testo della *rogatio*. Il sistema era rigido: ciascun votante era chiamato o ad approvare la *rogatio* nella sua interezza (*UR*: '*uti rogas*') oppure a respingerla (*A*: '*antiquo iure utor*'), rimanendo naturalmente libero anche di dichiarare la sua astensione dal voto (*NL*: '*non liquet*').

A titolo eccezionale, l'assemblea, anziché approvare una specifica *rogatio* relativa ad uno specifico argomento, poteva essere richiesta di delegare ad un magistrato l'emanazione di norme a suo criterio, purché entro certi limiti prefissati, in ordine ad una certa materia. Se la legge di delegazione era votata, il provvedimento emanato dal magistrato delegato (generalmente, un magistrato provinciale o un magistrato incaricato della fondazione di una *colonia*) prendeva il nome di *lex data*.

Le leggi erano usualmente citate aggiungendo alla parola '*lex*' l'aggettivazione del *nomen* del proponente e, qualche volta, il genitivo del *cognomen* e persino del *praenomen* (*lex Aquilia*, *lex Publilia Philonis*, *lex Sempronia C. Gracchi*). Se il proponente era uno dei consoli (al quale l'altro non avesse interposto il veto), per molto tempo si usò aggettivare in rubrica il nome di ambedue i supremi magistrati (*lex*

Plautia Papiria ecc.): Seguiva una succinta indicazione dell'argomento della *rogatio* (*lex Aquilia de damno*, *lex Cornelia de XX quaestoribus* ecc.). Nell'ultimo secolo della repubblica queste denominazioni indicative passarono addirittura a far parte del testo ufficiale delle leggi e furono situate prima della *praescriptio*, col nome di *index*.

(b) Dal punto di vista della struttura, ciascuna *lex publica* si divideva in tre parti. Anzi tutto la *praescriptio*, la quale conteneva il nome e i titoli del magistrato proponente, l'indicazione della data e del luogo della votazione, l'indicazione della tribù o centuria *praerogativa*, sorteggiata a manifestare per prima il voto, quella del suo componente sorteggiato a votare per primo. Seguiva la *rogatio*, che era appunto il testo della proposta approvata dall'assemblea e conteneva sia i precetti (normativi o non normativi), sia le eventuali sanzioni per i loro trasgressori. Finalmente la *sanctio*, che era un complesso variabile di clausole imperative, le quali avevano lo scopo precipuo di inquadrare esattamente la legge cui si riferivano nel sistema dell'ordinamento vigente.

Tra le clausole più caratteristiche della *sanctio* vi erano (ma non tutte necessariamente presenti): il *caput tralatitium de impunitate*, che garantiva esplicitamente la impunità a chi, per obbedire alla legge nuova, fosse stato costretto a trasgredire una legge precedente; il *caput 'si ius non esset'*, o clausola di inderogabilità dei principi fondamentali del *ius civile*, che negava esplicitamente validità a qualunque disposizione della legge stessa che inavvertitamente urtasse contro quei principi ritenuti eterni ('*si quid ius non esset rogarier, eius hac lege nihilum rogatum*'); il *caput 'si quid sacri sancti'* o clausola di inderogabilità delle leggi sacrate, che del pari affermava invalida qualunque disposizione in urto con le *leges sacrae* (n. 22: '*si quid sacri sancti est, quod non iure sit rogatum, eius hac lege nihilum rogatum*').

Una provvida legge del 98 a. C., la *lex Caecilia Didia de modo legum promulgandarum* (quella stessa che confermò il *triumviratum*), vietò le *ed. rogationes per saturam*, cioè le proposte di leggi su argomenti promiscui, brutta caratteristica di molte leggi dei secoli precedenti (es., la *lex Aquilia*; n. 138).

(c) La forza vincolante delle *leges publicae* non era data, almeno nella concezione tradizionale, dalle sanzioni predisposte nella *rogatio* per i trasgressori. Sappiamo che a molte leggi, quanto meno sino a tutto il sec. II a. C., le sanzioni mancavano e tutto si limitava ai precetti di condotta e alla creazione di istituti atti a renderne possibile l'attuazione: i *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (n. 113), il *praetor Atilianus* (n. 138) e via dicendo. La

forma vincolante delle leggi derivava, in tal caso; o, indirettamente dall'azione di questi istituti da esse creati; oppure, sul piano sociale, dalla pura e semplice autorità della solenne disposizione. Determinante, ai fini della individuazione dell'efficacia del provvedimento, era insomma il contenuto della *sanctio*.

(d) L'efficacia temporale delle *leges* era teoricamente illimitata. Al diritto preclassico fu ignota l'abrogazione espressa, totale (*abrogatio*) o parziale (*derogatio*, *exrogatio*), di una legge precedente da parte di una legge successiva. L'abrogazione delle leggi fu sempre, o quasi sempre, tacita (*obrogatio*), nel senso che la legge vecchia fu considerata implicitamente messa da parte dalla legge posteriore, in quanto questa avesse regolato *ex novo* la stessa materia di quella. Senonché si trattava di 'abrogazione' per modo di dire, perché il principio giuridico sancito dalla legge così detta abrogata era considerato soltanto in letargo, ma sempre vivente; e capace perciò di uscire dall'ombra e riassumere la sua funzione produttiva: tanto vero che era ritenuta di rigore l'inserzione, nella *sanctio* di una legge nuova, del *caput tralatitium de impunitate*.

134. Nel quadro generale dell'influsso operato dalle *leges publicae* sull'organizzazione e sul funzionamento del governo della *respublica* nazionale, merita di essere posta in particolare rilievo l'azione esercitata dalle leggi in ordine alla *coercitio* dei magistrati *cum imperio*, degli *aediles* e dei *tribuni plebis*, la quale subì progressivamente importanti modificazioni.

Va premesso che in Roma il principio di una vera e propria 'giustizia' criminale si fece strada assai lentamente. La reazione ai *delicta* lesivi degli interessi privati (n. 131) era rimessa esclusivamente all'iniziativa delle parti lese. Queste potevano in taluni casi reagire direttamente, mentre dovevano, in caso di dubbio circa la verifica dei fatti o la valutazione dei pregiudizi sofferti, far capo alla *iuris dictio* del *praetor urbanus*. Quanto ai *ed. crimina*, cioè alle azioni lesive degli interessi della comunità, la repressione ne spettava, come nel periodo arcaico (n. 42), ai *magistratus* nei limiti delle loro attribuzioni istituzionali e dell'*intercessio* cui fossero sottoposti da altri magistrati; non dunque a titolo di giustizia, ma a titolo di azione amministrativa o di polizia. I magistrati potevano, di conseguenza, irrogare a loro discrezione una pena pecuniaria (*multa*), una oppignorazione di cose del colpevole (*pignoris capio*), un imprigionamento (*ductio in vincula*) o addirittura la morte (*poena capitis*); ma è ovvio che in pratica questi poteri erano esercitati principalmente dai *magistratus cum imperio*, i quali ultimi, d'altra parte, sopra tutto nell'ipotesi di *poena capitis*, suscitavano molto spesso sospetti e reazio-

ni concretantisi in *intercessionibus* dei *tribuni plebis*. Fu questo forse il motivo per cui anche e sopra tutto i magistrati *cum imperio* si manifestarono tutto sommato inclini, specialmente in ordine alle ipotesi criminose più gravi, ad esercitare la loro *coercitio* con metodi analoghi a quelli del processo privato, gradendo che contro il reo si schierasse un altro cittadino in veste di *accusator*.

Ma questi furono, almeno sino al sec. II a. C., solo prodromi di una futura riforma (n. 135). Il problema grosso era quello della irrogazione della *poena capitis*, connessa a sua volta ai più gravi *crimina* politici. Ed a risolverlo occorreva una legge esplicita.

La tradizione attribuisce, secondo noi falsamente (n. 67), addirittura alle *leges XII tabularum* il principio '*de capite civis rogari maximo comitiatu*'. Essa parla anche di una favolosa *lex Valeria Horatia de provocatione* del 449 a. C. Ma queste leggende stanno tutt'al più a confermare la supposizione che già nel sec. V e IV a. C. i magistrati, dopo aver irrogato la pena capitale, abbiano tenuto conto degli umori dell'*exercitus centuriatus* prima, e dei *comitia centuriata* poi. Il dato veramente sicuro di una sostanziale riforma è costituito da una *lex Valeria de provocatione* del 300 a. C., la quale dichiarò inammissibile (*improbe factum*) il comportamento dei magistrati *cum imperio*, escluso il *dictator*, qualora, avendo comminato la decapitazione (*securi percussio*) ad un cittadino reo di aver commesso un *crimen*, non gli concedessero di chiedere la convocazione dei *comitia centuriata* per impetrare dal loro voto la grazia di essere bandito da Roma (*interdictio aqua et igni*) anziché ucciso. Dopo l'emanazione di questa legge avvenne, naturalmente, che i magistrati che più si dedicavano alla repressione dei *crimina* (tra cui non si dimentichino i *tresviri capitales*: n. 111) non osarono rifiutare la *provocatio* al cittadino che chiedesse di esercitarla. A lungo andare, perciò, la *provocatio ad populum* finì per essere considerata un diritto dei cittadini romani e la votazione dei *comitia* fu ritenuta parte integrante di un vero e proprio processo criminale.

Il cd. processo comiziale si divise, più precisamente, in due fasi: la fase dell'*anquisitio* (inchiesta) del magistrato sulla effettiva esistenza del *crimen* di cui taluno fosse accusato: fase che si concludeva con un *decretum* di proscioglimento o con un *decretum* di condanna, e quindi di rinvio ai comizi; la fase della *rogatio* dell'assemblea comiziale: fase in cui i comizi si pronunciavano affermativamente o negativamente circa la commutazione della *poena capitis* in *interdictio aqua et igni*. In pratica, per evitare che i comizi fossero insufficientemente informati delle risultanze dibattimentali o che si dovesse perdere troppo tempo a descrivere loro le stesse, invalse l'uso di far assistere ufficiosamente (a titolo cioè di *contio*) i comizi alla *anquisitio*, dimodoché, conclusasi questa con

la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, era possibile passare immediatamente alla riunione ufficiale e alla solenne votazione. Normalmente l'*anquisitio* occupava tre udienze (pronuncia dell'accusa da parte dell'accusatore, assunzione delle prove di accusa e di difesa, arringhe di difesa dell'imputato o di un avvocato per lui, *decretum* del magistrato); la quarta udienza era costituita dall'adunanza ufficiale dei comizi e dal voto.

Il processo comiziale non fu, almeno in origine, esteso a tutti, ma fu applicabile ai soli cittadini romani in Roma, anzi ai soli cittadini romani che avessero diritto di partecipare all'assemblea cui si appellavano per l'estrema decisione (non, quindi, alle donne, ma solo gli uomini). Più tardi, peraltro, in base a tre successive *leges Porciae de provocatione* della prima metà del sec. II a. C., il beneficio della *provocatio ad populum* fu esteso anche ai Romani residenti in provincia e, pare, persino ai Romani che prestassero servizio nelle legioni dell'esercito: con la conseguenza che i processi criminali ad essi relativi dovevano svolgersi a Roma.

Non è chi non avverta, peraltro, i gravi inconvenienti implicati dalla procedura comiziale. A parte il fatto che essa era limitata ai soli *crimina* più gravi, restando molte altre attività antisociali tuttora sottoposte all'incontrollata *coercitio* magistratale, basterà ricordare che essa, implicando ben quattro adunanze dei *comitia*, imponeva un dispendio di forze e di tempo veramente eccessivo. Inoltre il gran numero dei componenti la giuria (tutti i membri dei *comitia*) mal si prestava ad una valutazione pacata e serena della causa e troppo favoriva le mene dei demagoghi al servizio degli imputati e delle grandi famiglie nobiliari di cui fossero membri o clienti. Per queste ed altre ragioni, il processo comiziale entrò, verso la metà del sec. II a. C., in accentuata decadenza.

135. In corrispondenza con il decadere del processo comiziale, si affermò, dapprima nella prassi e poi nella legislazione, un nuovo e più efficiente tipo di processo criminale, sempre a carattere accusatorio, che si disse delle *quaestiones*. Ma peccerebbe di semplicismo chi vedesse nel sorgere delle *quaestiones* una mera riforma tecnica.

Le radici del nuovo sistema furono di ordine sociale e politico e vanno ricercate nei nuovi orizzonti che si apersero a Roma dopo la vittoria nella seconda guerra punica (n. 78), allorché la *respublica* si dette allo sfruttamento in grande stile delle *provinciae* e i governatori delle stesse, tutti esponenti della *nobilitas*, non ebbero molti scrupoli a rendere lo sfruttamento ancora più smodato a beneficio dei loro interessi privati. Esasperate da questo stato di cose, molte comunità provinciali presero ad inviare loro

rappresentanti al *senatus* per lamentare, se non i criteri di amministrazione della *respublica*, almeno le malversazioni dei suoi governatori e per implorare che si facesse un'inchiesta (*quaestio*) sul loro malgoverno e che si procedesse alla restituzione delle ricchezze loro estorte (*pecuniarum repetitio*). Le lotte di potere tra le grandi famiglie nobiliari fecero sì che non di rado i provinciali fossero appoggiati in Roma da potenti *patroni*, interessati a mettere in difficoltà governatori appartenenti a famiglie rivali. Spesso, dunque, il *senatus* si risolse a nominare nel suo seno una commissione di *reciperatores* con l'incarico di *quaerere de pecuniis repetundis* e di condannare, se del caso, il magistrato concussionario alla restituzione.

Solo nel 149 a. C. una *lex Calpurnia de pecuniis repetundis*, un plebiscito rogato in odio alla *nobilitas* dal tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi, istituì una *quaestio* regolare e permanente (cd. *quaestio perpetua*) *de pecuniis repetundis* col compito di istruire e decidere veri e propri processi. La presidenza ne fu affidata al *praetor peregrinus*, che era, come sappiamo, il magistrato cui spettava di dirimere le questioni tra *cives* e *peregrini*, mentre fu stabilito che si formasse annualmente un albo di giurati, scelti tra i membri della stessa *nobilitas*, e che da esso si estraesse di volta in volta il *consilium* dei giudici delle singole cause. La *lex Calpurnia*, si badi, non fissò una *poena* pubblica per la concussione, limitandosi a disporre che la condanna consistesse nella restituzione delle cose maltolte o del loro equivalente in danaro: nel che si vede un'analogia abbastanza stretta tra la *quaestio perpetua* e il processo privato dei *reciperatores*, di cui diremo (n. 139).

Il nuovo sistema delle *quaestiones perpetuae*, per tal modo ufficialmente introdotto, fu successivamente disciplinato e perfezionato da numerose *leges*, le quali fissarono i criteri per la scelta dei giudici e dei magistrati preposti e determinarono via via le singole figure criminose, le *quaestiones* relative a ciascuna e le specifiche procedure adeguate. La repressione dei *crimina* fu, perciò, assicurata attraverso un complesso di tribunali e di procedure proprie per ciascun tipo, anziché col metodo di una giurisdizione unitaria e complessiva.

136. Sebbene mancassero leggi unitarie in proposito, le procedure delle singole *quaestiones perpetuae* presentarono note di forte somiglianza, di modo che è possibile procedere ad una descrizione approssimativamente unica delle medesime.

La presidenza delle *quaestiones* fu assegnata, di regola, ai *praetores*, che proprio a questo scopo vennero progressivamente aumentati di numero (n. 107). In via eccezionale, quando non era suffi-

ciente il novero dei *praetores*, la presidenza era affidata a promagistrati, e più precisamente agli *ex-aediles*.

Ovviamente, contrasti politici vivissimi si verificarono in ordine ai requisiti di capacità richiesti per essere giurati (*iudices selecti*). La *nobilitas* senatoria voleva mantenere l'esclusiva, ma i non *senatorii*, e in particolare gli appartenenti al nascente ceto degli *equites*, ambivano ad esercitare un controllo sui misfatti della *nobilitas* ed a partecipare anch'essi alle giurie. Nel quadro della sua lotta contro la *nobilitas* (n. 80), Caio Gracco fece votare nel 122 a. C. un plebiscito (*lex Sempronia C. Gracchi iudiciaria*) che addirittura conferì il diritto di sedere nelle giurie ai soli *ignobiles* inseriti per censo tra gli *equites*. Una *lex Servilia Caepionis* del 106 a. C. (forse però rimasta allo stato di *rogatio*, perché non approvata dai comizi centuriati) mitigò la norma gracciana e dispose che l'*album iudicum* fosse composto per metà di *senatores* e per metà di *equites*. La *lex Cornelia (Sullae) iudiciaria* dell'81 a. C., nel quadro della severa restaurazione sillana, restituì il diritto di giuria ai soli *senatores*. La *lex Aurelia (Cottae)* del 70 a. C. fece invece qualche passo indietro e stabilì che l'*album iudicum* fosse composto di una *decuria* di *senatores*, di una di *equites* e di una di *tribuni aerarii* (cittadini della seconda classe del censo). Ancora nel 46 a. C. Giulio Cesare, con una *lex Iulia iudiciaria* da lui proposta, soppresse la *decuria* dei *tribuni aerarii* e nel 44 a. C. una *lex Antonia iudiciaria* (abolita peraltro l'anno successivo) la sostituì con una *decuria* di centurioni e veterani, senza rilevanza del censo.

I criteri per la confezione dell'*album iudicum* e per la designazione della giuria (*consilium*) in ciascun singolo processo variarono anch'essi col tempo e non sono ben noti. Dalla *lex Acilia repetundarum* del 123 a. C. (un plebiscito forse proposto da Manlio Acilio Glabrione, collega di Caio Gracco nel tribunato) si apprende: che l'*album* era formato all'inizio dell'anno, dal *praetor* designato, con 450 giurati; che all'accusatore spettava di proporre 100 nomi tratti dall'albo (*editio*); e che l'accusato, a sua volta, sceglieva tra questi nomi i 50 giudici della *quaestio* (*electio*). La citata *lex Cornelia* dell'81 a. C. attribuì invece al pretore anche la nomina (forse mediante sorteggio) del *consilium*, mentre la *lex Aurelia* del 70 a. C. dispose che il sorteggio dei giurati fosse fatto dai *quaestores*: in generale, si tirava a sorte un numero di giurati superiore a quello occorrente; in modo da permettere all'accusato ed all'accusatore la ricasazione (*relectio*) di quelli non graditi.

Il processo prendeva le mosse da una *delatio nominis*, da una denuncia del presunto reo fatta al presidente della *quaestio* competente da un privato cittadino che se ne assumesse la responsabilità (non anonimo, dunque). Se il *delator* era cittadino di buona

fama, il presidente (spesso coadiuvato da un comitato ristretto dei suoi giudici) dichiarava la *delatio* procedibile, sì che questa si trasformava in formale *accusatio* (*criminis*). Il diritto di accusa era insomma, in linea di principio, un'*actio popularis*, esperibile da chiunque (da un *quivis de populo*), ed era di fatto esercitato per i più diversi motivi (protezione di comunità provinciali, vendetta, ambizione), non ultimo dei quali era l'interesse a riscuotere i premi che si usava assegnare, sul patrimonio del reo, agli accusatori vittoriosi. Messa la causa a ruolo e determinato il *consilium* dei giurati (i quali, appunto, giuravano di giudicare imparzialmente), si passava, dopo un certo termine, al dibattimento pubblico (*altercatio*), nel quale il presidente interveniva per mettere ordine, mentre i giudici dovevano solo ascoltare e tacere. L'accusatore produceva le prove documentali e testimoniali a carico e, naturalmente, l'accusato produceva a sua volta le prove a discarico. Ma tutto stava nell'efficacia dell'interpretazione in contraddittorio dei documenti e nell'abilità di interrogare e controinterrogare dalle due parti i testimoni (che potevano essere anche schiavi), mettendone in luce i punti di credibilità o, in senso opposto, i punti di incredibilità: il che implicò che si ricorresse all'ausilio tecnico di *patroni* dall'accusatore e di *advocati* e *laudatores* dall'accusato. L'*altercatio* si concludeva con le arringhe di riepilogo, di argomentazione e di perorazione delle parti o dei loro rappresentanti processuali.

Esaurito il contraddittorio, il presidente poneva al *consilium* il quesito se la causa fosse sufficientemente chiarita. Se più di un terzo dei giurati rispondeva di non avere le idee chiare ('*sibi non liquere*'), il processo era rinnovato (*ampliato*) una o più volte. Altrimenti si procedeva alla votazione definitiva, che si svolgeva deponendo in un'urna una tavoletta con su scritto *A* ('*absolvo*') o *C* ('*condemno*'). Al presidente non rimaneva che raccogliere i voti e pronunciare l'assoluzione o la condanna. Ma la condanna raramente era di morte e spesso si tollerava, in questa ipotesi estrema, che il condannato se ne andasse da Roma in spontaneo *exilium*.

137. I *crimina* previsti da *leges publicae* e da queste dichiarati perseguibili mediante *quaestiones perpetuae* furono, descritti nelle loro linee generali, i seguenti.

(a) *Crimen repetundarum*: consisteva, come si è visto, nelle malversazioni commesse da magistrati provinciali a danno di comunità delle *provinciae* o di singoli provinciali. La *lex Acilia* del 123 a. C. stabilì, per questo *crimen*, una pena pecuniaria pari al doppio del valore delle cose maltolte. Pena confermata dalle successive *leges repetundarum*: la *Servilia* del 111 a. C., la *Cornelia* dell'81 a. C., la *Iulia* del 59

a. C., che provvidero ciascuna (specie l'ultima) a precisazioni in ordine alle ipotesi criminose ed a ritocchi in ordine al procedimento. Data la rilevanza politica del crimine, fu disposta, a titolo di norma, l'*ampliatio*.

(b) *Crimen maiestatis*: consisteva nell'abuso dei poteri conferiti ai magistrati dal popolo romano, e quindi nella violazione, da parte di costoro, della *maiestas populi Romani*. La *lex Appuleia* del 103 e la *lex Varia* del 90 a. C. introdussero, in ordine a fattispecie singole, la nozione di questo nuovo *crimen*, diverso dall'antica *perduellio* (alto tradimento: n. 42). La *lex Cornelia Sullae maiestatis* dell'81 a. C. istituì una *quaestio perpetua de maiestate*, comminando la pena di morte. Al condannato fu concesso, peraltro, di sottrarsi con l'esilio volontario alla esecuzione della condanna (*ius exilii*).

(c) *Crimen vis*: consisteva nell'uso della violenza fisica per impedire il libero svolgimento delle funzioni statali (ad es., delle adunanze dei comizi o del senato): fattispecie molto diffusa nel periodo di crisi della *respublica*, ma perseguita come criminosa piuttosto tardi. La *lex Plautia de vi* (80-70 a. C.) configurò per prima questo nuovo *crimen*, stabilendo per esso la pena capitale (salvo l'esercizio del *ius exilii*).

(d) *Crimen ambitus*: consisteva nell'uso di raggiri o di corruzioni da parte dei candidati alle magistrature per procurarsi, particolarmente nei giri elettorali, i voti necessari (n. 105). Già prevista e punita dalle leggi *Cornelia Baebia* del 181 a. C. e *Cornelia Fulvia* del 179, che comminavano l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, questa figura criminosa fu resa oggetto di apposita *quaestio* dalla *lex Cornelia (Sullae)* dell'81 a. C., che stabilì l'interdizione decennale dalle magistrature. Più tardi: una *lex Calpurnia* del 67 a. C. (ottenuta non senza fatica dal console C. Calpurnio Pisone) prevede l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la esclusione dal senato e una multa; una *lex Tullia (Ciceronis)* del 63 a. C. aggiunse (pare) l'*interdictio aqua et igni* per dieci anni in ordine ad alcuni casi più gravi; una *lex Pompeia* del 52 a. C. (di Pompeo Magno) elevò la pena della *lex Tullia* all'*interdictio perpetua*.

(e) *Crimen sodalitorium*: consisteva nella appartenenza a consorterie (*sodalicia*) aventi il fine di bloccare in un certo senso i voti elettorali; od anche nel ricorso al servizio di quelle *sodalitates*. La *lex Licinia (Crassi) de sodalitiis* del 55 a. C. irrogò probabilmente l'*interdictio aqua et igni*.

(f) *Crimen peculatus*: consisteva nell'appropriazione di *pecunia sacra, religiosa o pubblica* da parte di un pubblico funzionario o anche di un privato, nonché nell'alterazione di monete o di documenti del potere governativo affissi in pubblico. Una *lex Iulia de peculatu et de sacriligiis* (probabilmente fatta votare da Cesare e rinnovata da Augusto) irrogò l'*interdictio aqua et igni*.

(g) *Crimen homicidii*: la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* (di Silla: 81 a. C.) irrogò la *interdictio aqua et igni* per varie figure di omicidio anche solo tentato. La *lex Pompeia de parricidio* del 55 a. C. sottopose alla stessa pena dell'omicidio la uccisione dei prossimi con-

giunti (comprensiva anche del *parricidium*, nel senso di uccisione del proprio padre).

(h) *Crimen falsi*: consisteva nell'offesa alla pubblica fede operata mediante falsificazioni materiali. La *lex Cornelia de falsariis* dell'81 a. C. (anche ricordata come *lex testamentaria* o *nummaria*) comminò l'*aqua et igni interdictio*, principalmente per le ipotesi di falso testamentario (sottrazione, distruzione, alterazione di un testamento) e di falso in monete (spaccio di *nummi stagnei vel plumbei*).

(i) *Crimen plagii*: consisteva nella riduzione in schiavitù di fatto, cioè nell'assoggettamento comunque effettuato al proprio volere, di un cittadino romano (ingenuo o liberto), di un liberto di condizione latina o peregrina, o anche di un *servus* altrui. Il *crimen* fu punito, probabilmente con una multa, da una *lex Fabia de plagiariis* di data incerta, ma forse del sec. I a. C.

(l) *Crimen calumniae*: consisteva nelle accuse di *crimina* dolosamente false. Una *lex Remmia* (circa 80 a. C.) stabilì che i calunniatori dovessero essere giudicati dalla *quaestio* davanti alla quale avessero accusato un innocente e che perdessero, tra l'altro, la capacità di *accusare* per l'avvenire. La istituzione del *crimen calumniae* fu una remora salutare, ma solo parzialmente efficace, alla leggerezza con cui molti avventurieri si prestavano, spesso per scopi di lucro, ad accusare i loro concittadini di *crimina* inesistenti.

138. Passiamo ai rapporti tra *ius publicum* e *ius civile Romanorum*, che implicano un discorso complesso e, a prima apparenza, contraddittorio. Bisogna distinguere infatti (cosa non sempre facile) tra i principi regolatori e la loro pratica applicazione.

Dal punto di vista dei principi regolatori, non vi è dubbio che, come si è già avvertito a suo tempo (n. 128), il *ius civile Romanorum*, essendo inquadrato entro il sistema costituzionale repubblicano, fosse per conseguenza subordinato ai precetti delle *leges publicae populi Romani*. Queste ultime potevano dunque, in astratto, non solo secondare e integrare la precettistica del *ius civile*, ma anche radicalmente riformarla. Ma in realtà, quindi sul piano storico, le cose andarono molto diversamente. L'autorità del *ius civile* era talmente sentita, che la legislazione romana osò interferire in esso in misura minima, anzi spesso ebbe cura di declinare *a priori*, con la clausola di inderogabilità del *ius civile* (n. 133), ogni possibilità di modificarlo. Nel *ius civile* la legislazione intervenne (principalmente mediante *plebiscita*) solo quando insopprimibili esigenze di utilità generale reclamassero una integrazione o una modifica di quel sistema; ed anche in queste ipotesi spesso i suoi precetti rimasero allo stadio di pure norme di condotta (cd. *leges imperfectae*), senza essere accompagnate da correlative norme sanzionatorie che irrogassero una pena per i trasgressori (come le cd. *leges minus quam perfectae*) o che addirittura

giungessero a dichiarare gli atti compiuti in violazione dei loro divieti (come le cd. *leges perfectae*).

A partire dal sec. II a. C. il disagio si attenuò e la legislazione prese a occuparsi più incisivamente dei rapporti civilistici. In due modi: anzi tutto, attraverso leggi limitative o proibitive dell'uso di diritti scaturenti dal *ius civile*, ma ormai giudicati eccessivi od iniqui dalla coscienza sociale; secondariamente, attraverso leggi che, favorendo l'attività di *iurisdictio* del *praetor* e degli altri magistrati giudicanti, permisero a questi di operare attivamente nel senso dell'integrazione o della modificazione del *ius civile*. Ma se anche le *leges publicae* divennero da allora sensibilmente più efficaci del passato, si che si diffuse l'uso di stabilire delle pene pecuniarie a carico dei trasgressori, è probabile, tuttavia, che il periodo della *respublica* nazionale abbia largamente (se non proprio completamente) ignorato quel tipo di *leges* che nel successivo periodo classico furono invece predominanti e che perciò appunto furono definite dalla giurisprudenza classica *perfectae*, cioè leggi in senso pieno.

Nel periodo dal 367 al 205 a. C. solo due *leges* sicuramente interferirono, per quanto è a nostra conoscenza, nel *ius civile*. La prima fu la *lex Poetelia Papiria de nexis* (votata dai *comitia centuriata* del 326 a. C. su proposta dei consoli C. Petelio Libone e L. Papirio Cursore), la quale si occupò dell'istituto del *nexum* (n. 70), ma non per abolirlo, bensì solo per mitigare la condizione inumana in cui si trovavano i *nexi*: essa vietò che i cittadini in stato di *nexi* (ad eccezione di quelli dati a *noxa*) fossero trattati dai loro creditori con manette e ceppi (*in nervo aut compedibus*), aprendo con ciò la via al principio '*pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esse*'. La seconda fu la *lex Aquilia de damno dato* (un *plebiscitum* forse votato nel 286 a. C., ma presumibilmente riepilogativo di tutto un lungo sviluppo anteriore), che introdusse, tra l'altro, un nuovo tipo di illecito, ben presto accolto tra i *delicta* civilistici (n. 131), costituito dall'ingiusto danneggiamento procurato con atti materiali alle *res* (cose, animali, schiavi) altrui (*damnum iniuria datum*): se al danneggiamento seguiva la morte di uno schiavo o di un animale da mandria o da gregge, il danneggiatore era tenuto a rimborsare il maggior valore di mercato che l'oggetto avesse avuto nell'anno precedente; se si trattava di altri danneggiamenti (distruttivi o non distruttivi), la pena era del maggior valore nell'ultimo mese.

Tra le leggi del periodo sino al 150 a. C. possono essere ricordate: la *lex Cincia de donis et muneribus* (un *plebiscito* proposto dal tribuno M. Cincio Alimento nel 204 a. C.), la quale, per porre un freno agli sperperi privati, vietò le liberalità (*donae*) oltre un certo ammontare (ignoto), salvo che fossero fatte a parenti, affini ecc. (cd. '*exceptae personae*'), e proibì inoltre le donazioni fatte a titolo di remunerazione per le difese in giudizio (*munera*); la *lex Furia testamentaria* (circa

200 a. C.), la quale vietò, sotto comminatoria del pagamento del *quadrumplum*, che si acquisissero *legata* o donazioni fatte in vista della propria morte (*donationes mortis causa*) oltre un ammontare di 1000 assi; la *lex Publilia de sponsu* (circa 200 a. C.), la quale concesse allo *sponsor* di rivalersi sul debitore, dopo che avesse pagato il debito in suo luogo; la *lex Atilia de tutore dando* (186 a. C.), la quale autorizzò il *praetor* a nominare, d'accordo con la maggioranza dei *tribuni plebis*, un tutore (cd. *tutor Atilianus*) agli impuberi, qualora fossero sprovvisti di tutore testamentario o legittimo; la *lex Plaetoria de circumscriptione adulescentium* (190-180 a. C.), la quale vietò di approfittare della inesperienza di un minore dei 25 anni (cd. *adulescens*) per concludere affari a tutto proprio vantaggio; la *lex Voconia testamentaria* (169 a. C.), la quale, per combattere le frantumazioni dei patrimoni e gli impoverimenti delle *familiae* abbienti, vietò agli iscritti nella prima classe del censo di istituire eredi le donne, che non avevano potestà familiari, e proibì che si lasciasse all'erede testamentario meno di quanto spettasse al legatario più favorito; la *lex Atinia de usucapione* (circa 150 a. C.), la quale dichiarò inacquistabile mediante *usucapio*, da parte di chicchessia, il *dominium ex iure Quiritium* delle cose rubate (*res furtivae*). Si aggiungano le leggi *Vallia*, *Silia* e *Calpurnia* in tema di *legis actiones*, delle quali parleremo più in là (n. 142).

Nella fase di crisi della *respublica* nazionale si ebbero nuovi interventi di *leges publicae* nelle materie del *ius civile*, ma si trattò sempre di interventi limitati nel numero e nel fine, che fu quello di proibire o infrenare gli abusi più gravi ed intollerabili dei diritti scaturenti dal *ius civile*. Possono ricordarsi, tra le altre: le numerose *leges de sponsu* (*lex Appuleia* del 103 [?] a. C., *lex Furia* del 100 [?], *lex Cicereia*, *lex Cornelia* dell'81), tutte intese a precisare il regime giuridico delle garanzie personali delle obbligazioni; la *lex Plautia de vi* (la stessa di cui abbiamo parlato in tema di *crimen vis*; n. 137) e la *lex Iulia de vi privata* (46 a. C.), che dichiararono inusucapibili le cose apprese con violenza (*res vi possessae*); la *lex Scribonia de usucapione servitutum* (50 a. C.), che vietò l'acquisto dei *iura praediorum* mediante *usucapio*; e infine l'importante *lex Falcidia de legatis* del 40 a. C., la quale riservò agli eredi almeno un quarto del patrimonio ereditario netto (cd. *quarta Falcidia*), disponendo che a questo fine fossero proporzionalmente ridotti i *legata* di ammontare eccessivo.

§ 22. — IL 'IUS CIVILE NOVUM'

SOMMARIO: 139. Il *praetor peregrinus* e la tutela dei nuovi rapporti commerciali. — 140. La genesi del *novum ius civile*. — 141. I principali istituti del *ius civile novum*.

139. Un passo veramente importante ai fini dell'ampliamento e del rinnovamento del *ius civile* fu determinato dal *ius publicum* non in modo diretto, ma in modo, a così dire, indiretto attraverso la

istituzione della magistratura del *praetor peregrinus*. La riforma viene da molti attribuita esclusivamente ad una *lex Plaetoria* del 242 a. C., ma bisogna tener conto che questa legge fu in realtà un plebiscito proposto dal tribuno Marco Pletorio, e che è ben difficile che un plebiscito abbia posto una normativa costituzionale, che i comizi centuriati, il '*comitiatus maximus*', siano stati tenuti ad osservare. Più verosimile è che, a partire dal 242 a. C., i *comitia centuriata* abbiano proceduto di propria iniziativa, su proposta dei consoli che li avevano convocati, ad eleggere due pretori, anziché un solo pretore, per l'anno successivo. La *lex Plaetoria* intervenne solo allo scopo di ottenere che dei due pretori eletti, uno rimanesse stabilmente in città, assistito da due littori, per amministrare giustizia tra i cittadini (n. 107).

La nuova magistratura soddisfaceva una esigenza ormai molto sentita nella realtà sociale romana. Già da tempo, non appena portato a termine l'assestamento delle sue strutture essenziali, la *respublica* aveva intrapreso una vigorosa espansione commerciale in Italia e nel Mediterraneo: espansione di cui fan prova, come primi documenti, i trattati commerciali con Cartagine del 348 e del 306 a. C. (n. 74-75). Si trattava di rapporti molteplici, completamente ignoti al *ius civile* romano e, comunque, caratterizzati dal fatto di non intercorrere tra *cives Romani*, ma tra cittadini romani e *peregrini* delle più diverse nazioni. Il conseguente problema del regolamento applicabile a questi rapporti era complesso e delicato per varie ragioni: sia perché, essendo i rapporti stessi in gran parte nuovi, estranei alla tradizione civilistica (*emptiones*, *locationes*, *faenora* ecc.), non era adeguata la soluzione di concedere ai *peregrini* il *ius commercii* con i Romani; sia perché all'esclusivismo giuridico non solo di Roma, ma anche delle altre nazioni mediterranee ripugnava l'ammissione indiscriminata degli stranieri all'uso del diritto patrio, nelle sue formule tradizionali e nei suoi negozi solenni; sia perché ciascun soggetto dei singoli rapporti tendeva, ovviamente, nel costituirlo, a farvi influire gli schemi del proprio diritto, col risultato che venivano in essere fattispecie composite; sia, infine, perché fra tanto fervore di traffici e di contrattazioni, era ben difficile che si formassero tipi così stabili, da poter essere recepiti, consuetudinariamente o anche legislativamente, da questo o quell'ordinamento giuridico.

Lo stato di cose ora descritto fece sì che Romani e *peregrini*, venendo tra loro in contatti commerciali, si affidarono essenzialmente alla *fides* o *bona fides*, vale a dire alla reciproca fiducia nella onestà e nella correttezza dell'altro contraente, stabilendo eventualmente che, in caso di lite, si sarebbe proceduto di comune accordo alla nomina di un collegio di arbitri (*recuperatores*) scelti tra i

concittadini dei litiganti e presieduti da qualche persona di nazionalità neutra. Il giudizio dei *recuperatores* (o *reciperatores*) avrebbe dovuto essenzialmente stabilire se e quale tra le parti si fosse discostata, e di quanto, dai criteri obbiettivi di onestà e di correttezza commerciale usualmente riconosciuti come obbliganti nei rapporti di affari.

Fu per facilitare la composizione di queste non infrequenti liti, quando avvenissero in Roma, che i *praetores* vennero portati a due. Al *praetor urbanus*, colonna portante del sistema giurisdizionale romano, il secondo pretore si affiancò con compiti vari, ma sopra tutto con la funzione (*provincia*) di amministrare giustizia a Roma tra romani e stranieri o tra stranieri. Il *praetor peregrinus* (così denominato perché '*inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma ius dicit*') si offrì alle parti contendenti per agevolarle, se ed in quanto fossero concordi nel far capo alla sua autorità. E a quest'uopo egli si dispose a compiere un triplice ordine di operazioni: ricostruire, sulla base delle deduzioni delle parti, quale fosse il regolamento cui avessero voluto concretamente attenersi; stabilire se ed entro quali limiti questo regolamento fosse compatibile con i principi generali (valevoli quindi anche per Roma) della *bona fides*; creare, finalmente, la 'regola di giudizio' più adatta alla risoluzione della concreta fattispecie a lui sottoposta.

Si riprodusse, in sostanza, la situazione originaria del processo civile romano, quando i contendenti si presentavano spontaneamente al *rex* per essere agevolati nella soluzione arbitrale della lite (n. 63); salvo che il *praetor peregrinus*, anziché enunciare un principio inderogabile, collaborò autorevolmente con le parti nella ricerca del criterio risolutivo da adottare. Come si è detto, le parti potevano anche non essere d'accordo nel ricorrere a lui o non accordarsi sulla regola di giudizio da lui suggerita, ma è chiaro che, al pratico, il non ricorrere al *praetor peregrinus* e il non adottarne i suggerimenti il più delle volte (sopra tutto per gli stranieri) equivaleva alla impossibilità di far valere le proprie ragioni.

La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus* dette vita ad un tipo di procedimento caratteristico, solo approssimativamente simile alla procedura delle *legis actiones* (n. 71). In una prima fase, che si svolgeva davanti al *tribunal* del magistrato (*in iure*), si procedeva alla formulazione del cd. '*iudicium*', cioè del criterio sulla base del quale la controversia sarebbe stata (in un senso o nell'altro) da risolvere, e l'attore lo recitava al convenuto (oppure il *praetor*, su richiesta dell'attore, lo dettava al convenuto), il quale esplicitamente lo accettava davanti a testimoni. Quest'atto del '*dictare et accipere iudicium*', che implicava l'accordo delle parti

tra loro e col pretore, si disse, con termine preso in prestito dal procedimento delle *legis actiones*, *litis contestatio*. In una seconda fase (*apud iudicem*) l'arbitro prescelto dalle parti (*iudex, arbiter*), assunte le prove, emetteva la *sententia*, adottando l'una o l'altra delle alternative prospettate nell'*iudicium* comunicatogli: quindi, o l'accoglimento della richiesta dell'attore o l'assoluzione del convenuto. I testimoni della *litis contestatio* trasferivano spesso la loro testimonianza (destinata al giudice) in un documento scritto (*testatio*).

Molto sovente, invece dell'*iudex unus*, si nominava, per la difficoltà del giudizio di fatto, il collegio dei *reciperatores*. Ed era frequente il caso che il giudicante non fosse investito da un *iudicium* strettamente condizionante, ma fosse investito da un cd. *iudicium bonae fidei*, cioè da un mandato più elastico, che gli lasciava il potere discrezionale di decidere, in concreto, in base alla valutazione del comportamento effettivamente tenuto dalle parti, '*quidquid dare facere oportet ex fide bona*'.

140. La prassi giurisdizionale del *praetor peregrinus*, considerata dal punto di vista del contenuto dei rapporti tutelati, determinò un complesso di nuovi istituti giuridici, che furono ritenuti un settore particolare del *ius civile Romanorum*.

Naturalmente ai Romani in genere ed ai giuristi in specie non sfuggiva che questi istituti erano, il più delle volte, come la espressione di una sorta di diritto sovranazionale, di un '*ius gentium*' comune ai Romani e alle altre nazioni civili dell'orbita mediterranea, ed è perciò che qualche volta, in autori non giuridici del periodo preclassico, il riferimento al *ius gentium* già si legge. Ma i giuristi preclassici, che guardavano essenzialmente all'aspetto processuale e romano del fenomeno, non raccolsero queste sollecitazioni. I nuovi istituti della giurisprudenza non ricevettero da essi una propria denominazione complessiva e possono essere quindi da noi qualificati, per distinguerli dal vecchio tronco della tradizione civilistica, solo come *novum ius civile*.

Come già si è avvertito, il *praetor peregrinus* non svolse opera passiva di agevolazione delle parti nella ricerca del principio risolutivo delle singole controversie, ma, approfittando della sua alta autorità, esercitò una funzione di orientamento dei privati verso le soluzioni che più gli paressero confacenti ad un criterio obbiettivo di *bona fides*. Per conseguenza, pur lasciando pienamente libere le parti di non accogliere le sue direttive e di non giungere alla *litiscontestatio*, egli fissò progressivamente, valendosi della solerte e oculata collaborazione della giurisprudenza coeva, un certo numero di rapporti tipici e di conseguenti *iudicia* tipici, che

esponeva, all'inizio dell'anno di carica, nel suo *edictum* (*edictum peregrinum*). Si badi: il pretore era perfettamente libero di non adottare, nei casi concreti, i principi esposti nel proprio *edictum* o di proporre nell'*edictum* stesso soluzioni non conformi alla prassi dei predecessori, ma in pratica ciò era da ritenersi impossibile per la riprovazione sociale che non avrebbe mancato di coprirlo. Fu in tal modo che si formò col tempo, ma assai lentamente, una specie di *opinio iuris ac necessitatis* della sua prassi giurisdizionale; sì che nel periodo successivo i giuristi classici si sentirono autorizzati a concepire gli istituti del *ius civile novum* come manifestazioni di una vera e propria normativa inderogabile, che finirono col collegare, oltre e più che al sistema del *ius civile Romanorum*, al sistema autonomo del *ius gentium* (n. 198).

Sorti nei rapporti tra Romani e *peregrini* o tra *peregrini* in Roma, è ben spiegabile che gli istituti del *novum ius civile* non tardassero ad essere ritenuti applicabili agli stessi cittadini romani nei rapporti tra loro. Il problema circa la magistratura cui competesse la funzione di *ius dicere inter cives* anche a riguardo di questi rapporti fu prevalentemente risolto con la remissione di essi al *praetor urbanus*, anche se la *iurisdictio inter cives* non era sua *provincia* esclusiva, era cioè esercitabile dallo stesso *praetor peregrinus*. Ma l'angusta procedura delle *legis actiones*, cui i *cives* facevano ricorso per le controversie tra loro, non era certo adattabile ai nuovi istituti ed alle controversie relative. Ne seguì che il *praetor urbanus*: mentre da un lato, in ordine agli istituti del vecchio *ius civile*, continuò ad applicare le regole della procedura tradizionale delle *legis actiones*; dall'altro, in ordine agli istituti del *ius civile novum*, adottò necessariamente anch'egli il nuovo e più elastico tipo di procedimento introdotto dal *praetor peregrinus*.

141. Non sembra il caso di esporre analiticamente tutti gli istituti del cd. *ius civile novum* romano. Basterà dar qualche cenno dei settori più importanti, costituiti, a nostro avviso, dalla cd. *stipulatio iuris gentium* e dalle *obligationes consensu contractae*.

La *stipulatio iuris gentium* altro non fu che il tradizionale istituto della *stipulatio* (n. 131), reso però accessibile anche ai *peregrini*. Purché non si adoperasse nella formula orale il verbo 'spondere' della *sponsio* più antica (ma 'promittere', 'fideiubere', 'dare' e simili), si ritenne (con interpretazione indubbiamente assai ardua) che i *peregrini* potessero stringere validi vincoli obbligatori da *stipulatio* con i Romani: vincoli per l'accertamento giudiziario dei quali era possibile esercitare, nei modi nuovi del processo peregrino, l'antica *actio ex stipulatu*. Ma la *stipulatio* doveva essere fatta *inter praesentes*, cioè

da persone che si trovassero l'una a fronte dell'altra, ed era uno schema negoziale troppo rigido per poter contenere tutta la svariata gamma di ipotesi di una vita commerciale assai intensa, spesso svolgentesi tra persone lontane. Bisognava, insomma, dare riconoscimento giuridico diretto ai rapporti di credito che sorgevano dalle negoziazioni *ex fide bona* del commercio mediterraneo.

Presero corpo, per conseguenza, le cd. *obligationes consensu contractae* (o *iuris gentium*), derivanti dal puro e semplice ('*nudus*') *consensus in idem placitum* delle parti, cioè dall'accordo comunque manifestato, indipendentemente da ogni formalità e da qualsiasi presupposto. Questa categoria di *obligationes* dette l'avvio alla concezione del *contractus* come *conventio*, come negozio giuridico bi- o plurilaterale di piena intesa tra le parti, volto a creare tra loro una o più obbligazioni: concezione che sarebbe stata sviluppata dalla giurisprudenza del periodo classico avanzato. Peraltro il *ius civile novum* non giunse ancora ad ammettere che *obligationes* potessero scaturire da qualsivoglia ipotesi di *conventio*. Le sue radici eminentemente pragmatiche, legate a precisi modi negoziali del commercio dell'epoca, lo portarono solo a riconoscere quattro tipi ben determinati di *contractus* ed a fissare in ordine a ciascuno le *obligationes* che per le parti ne scaturissero. I quattro contratti furono: la compravendita, la locazione, la società e il mandato. Le *actiones* relative furono tutte *ex fide bona* (n. 139).

(a) Per *emptio-venditio* si intese il contratto tra *venditor* ed *emptor*, in forza del quale nascevano le seguenti *obligationes*: a) l'obbligo del *venditor* di procurare all'*emptor* la disponibilità (immediata o differita) di una cosa (*merx*), che poteva essere, al momento del contratto, già sua oppure altrui (*res aliena*), già esistente oppure futura (*res sperata*: da non confondere con la *spes rei*, nel caso fosse il compratore ad assumersi il rischio che la cosa non venisse in essere); b) l'obbligo dell'*emptor* di trasferire alla controparte, a titolo corrispettivo, la proprietà di una somma di danaro (*pretium*). A tutela dei rispettivi diritti spettavano al *venditor* l'*actio venditi*, all'*emptor* l'*actio empti*.

Per effetto del *consensus* tra le parti e dal momento in cui esso si fosse formato, il rischio del perimento della merce (il cd. *periculum*) passava dal venditore al compratore; solo in caso di *res sperata* il trasferimento del rischio era rinviato al momento in cui la cosa fosse venuta in essere. La consegna della *merx* ne faceva acquistare all'*emptor* la pura *possessio* (*vacua possessio*), non il *dominium*: a parte il fatto che i *peregrini* privi di *ius commercii* non erano capaci di essere titolari del *dominium ex iure Quiritium*, nulla escludeva che la *res* risultasse di proprietà di un terzo e che questi si presentasse a rivendicarla come propria presso il compratore (cd. *evictio*). Con l'andar del tempo sorse peraltro l'uso di accompagnare il contratto di *emptio-venditio* con una *stipulatio* accessoria, mediante la quale il *venditor* garantiva il pagamento del valore (o del doppio valore) della *merx* in caso di *evictio*: il pericolo della stessa veniva meno, per l'*emptor*, purché capace di essere titolare del *dominium*, col decorso del termine per l'*usucapio* da parte sua della cosa.

(b) Per *locatio-conductio* si intese il contratto tra *locator* e *conductor*, in forza del quale nascevano le seguenti obbligazioni: a) l'obbligo del *locator* di tenere per un certo periodo di tempo a disposizione materiale del *conductor* un determinato oggetto giuridico (suo o di altri); b) l'obbligo del *conductor* di restituire l'oggetto al *locator* dopo averlo utilizzato, nell'interesse proprio o in quello del *locator*, nel modo e per il tempo convenuto; c) l'obbligo della parte che avesse tratto un vantaggio economico dal contratto di corrispondere all'altra (*locator* o *conductor*), a titolo di corrispettivo, una prestazione (generalmente periodica) in danaro (*merces*). A tutela dei rispettivi diritti, spettavano al *conductor* l'*actio conducti* ed al *locator* l'*actio locati*.

Nell'ambito dell'unico *genus* ora descritto di *locatio-conductio*, andarono poi differenziandosi progressivamente: a) la *locatio rei* (probabilmente, l'ipotesi più elementare e più antica), in forza della quale il *locator* era obbligato a mettere a disposizione del *conductor* (detto, nel caso di fondi rustici, *colonus* e, nel caso di immobili di abitazione, *inquilinus*) una *res* materiale, mobile o immobile, affinché fosse il *conductor* a goderne ed a pagargli in corrispettivo la *merces*; b) la *locatio operis* (o meglio si direbbe, *locatio rei ad opus perficiendum*), in forza della quale il *locator*, proprietario di certi materiali, li metteva a disposizione di un artefice (*conductor*) affinché questi li lavorasse e li trasformasse nell'interesse di lui *locator*, che appunto perciò si obbligava a pagargli, ad *opus perfectum*, una *merces*; c) la *locatio operarum*, in forza della quale il *locator* (cd. *mercennarius*), avendo specifiche capacità di lavoro, si obbligava a mettere se stesso, con riferimento a quelle sue capacità (*operae*), agli ordini del *conductor*, che appunto per ciò era tenuto a pagargli in corrispettivo una periodica *merces*.

(c) Per *societas* si intese il contratto tra due *socii*, in forza del quale ciascun *socius* era obbligato ad impiegare nell'interesse comune una certa entità, anche disuguale, di *res*, oppure anche un certo *quantum* di sue attività (*operae*), allo scopo di compiere un singolo affare (*societas unius negotiationis*) o vari affari, oppure anche allo scopo di sfruttare l'insieme di ogni loro cespite patrimoniale (*societas omnium bonorum*). In connessione con questo impegno di cooperazione, le parti erano tenute a ripartire tra loro, secondo criteri prestabiliti, i guadagni, nonché eventualmente anche le perdite.

A tutela dei suoi diritti ciascun *socius* aveva verso l'altro l'*actio pro socio*. Eccezionalmente la *societas* veniva contratta anche da più di due *socii*.

(d) Per *mandatum (acceptum)* si intese il contratto tra *mandator* e *mandatarius*, in forza del quale quest'ultimo si obbligava a compiere uno o più atti commessigli dal *mandator* per l'utile di questi o per l'utile di terzi, o anche per un utile parzialmente proprio (*mandatum mea gratia, aliena gratia, mea et tua gratia, tua et aliena gratia*). Non era previsto un corrispettivo per l'opera del mandatario perché il contratto si inseriva normalmente in un più ampio complesso di rapporti tra le parti e costituiva, in questo quadro, una esplicitazione di fiducia e di amicizia.

A tutela dei suoi diritti, nei confronti di un mandatario infedele o trascurato, il *mandator* aveva l'*actio mandati directa*. Contro di lui, per costringerlo al pagamento di eventuali indennizzi, il mandatario aveva a sua volta l'*actio mandati contraria*.

§ 23. — IL ' IUS HONORARIUM '

SOMMARIO: 142. L'attività del *praetor urbanus* e la formazione del *ius honorarium*. — 143. Gli *edicta magistratum*. — 144. Lo svolgimento del procedimento formulare. — 145. La struttura del *iudicium* formulare. — 146. I mezzi processuali per la riforma del *ius civile*. — 147. Il contenuto del *ius honorarium*.

142. L'esempio del *praetor peregrinus* fu seguito dal *praetor urbanus* non soltanto in ordine ai rapporti del *ius civile novum* ed alla procedura giurisdizionale relativa (n. 140). Il *praetor urbanus* (la cui giurisdizione *inter cives*, come abbiamo visto, non era, oltre tutto, esclusiva) fu più che spiegabilmente portato a seguire quell'esempio, sia sul piano procedurale che sullo stesso piano della valutazione dei rapporti *inter cives*, per un motivo essenziale: che, col passare del tempo, si rivelava sempre più gravoso il compito di applicare *inter cives* un ordinamento giuridico, il *ius civile vetus*, superato dai tempi e certe volte addirittura riprovato dalla più evoluta coscienza sociale, per di più col mezzo di una procedura (quella delle *legis actiones*) a dir poco decrepita.

Il *ius publicum*, di cui abbiamo già segnalato il limitatissimo apporto che dette (per motivi in parte spiegabili) al rinnovamento del *ius civile vetus* (n. 138), fece, bisogna dirlo, assai poco anche nella sede in cui nulla gli impediva di operare: quella delle procedure giurisdizionali. La legislazione comiziale si limitò, infatti, ad una mitigazione della troppo severa procedura della *manus iniectio* (*lex Vallia*, circa 200 a. C.) ed all'introduzione, con le *Leges Silia e Calpurnia* (circa 200 a. C.), di un procedimento semplificato in ordine alle liti aventi ad oggetto debiti di somme di danaro e, rispettivamente, di cose determinate a peso, numero o misura: la *legis actio per condictionem*.

Data la relativa facilità dell'accertamento in queste controversie, le due leggi stabilirono che il sedicente creditore convenisse l'asserito debitore davanti al magistrato (*in iure*) ed ivi si limitasse a fare un'affermazione solenne del proprio diritto: in caso di negazione del convenuto, l'attore era tenuto a dargli appuntamento (*condictio*) di lì a trenta giorni davanti al pretore per la nomina del giudice; la dilazione, inducendo le parti a rivedere i propri conti e a valutare attentamente i propri mezzi di prova, si rivelava opportuna ad evitare liti inutili, a scongiurare al convenuto (e talvolta allo stesso attore) la riappari-

zione *in iure*, ad agevolare il più delle volte una transazione extragiudiziale.

Rimanevano però fuori da questa *legis actio* più moderna le altre controversie in materia di *obligationes*, nonché quelle relative a rapporti assoluti, per le quali ultime non vi era altro da fare (se si escludono le ipotesi delle cd. azioni divisorie, esercitabili *per iudicis postulationem*) se non ricorrere all'antiquata e dispendiosa *legis actio sacramenti in rem*. Fu solo in virtù di un tortuoso espediente di marca giurisprudenziale che si riuscì, entro certi limiti, ad evitare l'odiosa *actio sacramenti in rem* relativamente alle controversie in tema di *dominium ex iure Quiritium*, dandosi vita alla prassi della cd. *actio in rem per sponsionem*. Il *dominus* che lamentasse di essere stato spogliato della sua proprietà da un usurpatore induceva costui, a scanso di una condanna al *sacramentum*, a promettergli mediante *sponsio* (una *sponsio* fuori e prima del giudizio: *sponsio praeiudicialis*) la modica e quasi simbolica somma di 125 sesterzi (30 assi) per l'ipotesi che gli riuscisse di provare di essere per l'appunto il *dominus* ed a promettergli inoltre, sempre per questa ipotesi, la restituzione della cosa con una *stipulatio pro praede litis et vindictiarum*: per il che le parti, disputando su due *obligationes ex sponsione*, erano messe in grado di utilizzare la più agevole ed economica *legis actio per iudicis postulationem* (n. 71).

Queste innovazioni procedurali non risolvevano comunque il problema fondamentale della inadeguatezza degli antiquati regolamenti previsti dal *ius proprium civium Romanorum*. A partire dagli ultimi anni del sec. III a.C. il *praetor urbanus* cominciò allora, caso per caso, ad avvalersi senza riguardi del suo *imperium* per evitare i più gravi e palesi inconvenienti. Avvenne così che talvolta, pur senza disconoscere la validità formale di alcuni negozi civilistici, egli decretasse la reintegrazione dello stato giuridico precedente (*in integrum restitutio*) per qualche motivo che gli sembrasse opportuno; che altre volte, senza pronunciarsi circa la formale esistenza di un diritto scaturente dal *ius civile*, egli ne interdicesse provvisoriamente l'esercizio (*interdictum*), tutelando in tal modo, nell'attesa di un accertamento giudiziale da farsi, uno stato di fatto eventualmente antiggiuridico, ma a prima vista attendibile; che altre volte ancora egli concedesse ai privati di immettersi, per giusti motivi, nel possesso di beni pur senza esserne *domini* (*missio in possessionem*); e via di questo passo. Indubbiamente, con questi suoi atti di *imperium* più che di *iurisdictio*, il *praetor* derogava formalmente al *ius civile*. Ma, a parte il fatto che il suo *imperium* non era limitato giuridicamente che dagli *imperia* superiori e dalla *intercessio tribunicia*, l'opinione pubblica plaudiva a queste sue iniziative, che erano riconosciute pienamente rispondenti alle istanze della coscienza sociale.

Un ulteriore passo avanti fu compiuto dal *praetor urbanus* allorché, avendo adottato in ordine alle controversie relative a istituti del *novum ius civile* la procedura del processo peregrino, si decise, purché le parti ne lo richiedessero concordemente, ad adottare la stessa procedura per la risoluzione dei rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. La nuova procedura agevolava il pretore nella impostazione, secondo valutazioni moderne, degli stessi criteri di risoluzione sostanziale delle liti, e fu così che (probabilmente) apparvero nel mondo del diritto i cd. *iudicia imperio continentia*, mediante i quali il pretore avviava la lite a decisione non con ricorso ai principi del *ius civile vetus*, ma *ex imperio suo*, quindi sulla base delle correnti valutazioni sociali. Per varare *iudicia* di questo tipo occorrevano però due fondamentali requisiti: in primo luogo, che le parti si trovassero in pieno accordo, tra loro e col *praetor*, in ordine alla adozione della procedura formulare ed al contenuto del *iudicium*; in secondo luogo, che il *iudex privatus*, essendo investito del potere di giudicare da un *iussus iudicandi* del *praetor*, portasse a termine il suo compito prima della scadenza dell'anno di carica dello stesso *praetor*, cioè sotto le ali del *praetor* che lo avesse investito con l'*iussus iudicandi*.

Un forte impulso all'estendersi della nuova procedura formulare fu dato dalla *lex Aebutia (de formulis)*, di data incerta ma comunque non posteriore al 123 (130 a. C.?). Sebbene l'argomento sia oscuro e controverso, noi riteniamo assai probabile che la *lex Aebutia* sia stata quella che, ponendo fine a ogni dubbio in proposito, autorizzò esplicitamente il *praetor urbanus* ad adottare, su richiesta delle parti, la procedura *per concepta verba*, anziché quella *per legis actiones*, in ordine a tutte le controversie relative ai rapporti previsti dal vecchio *ius civile*. Con ciò il *praetor* fu autorevolmente confortato nell'orientamento di dar vita ad un 'diritto alternativo' più snello e moderno del vecchio *ius civile*, ispirando il suo agire al criterio dell'*aequitas*, cioè dell'adeguamento delle regole di giudizio alle più moderne concezioni e valutazioni sociali, e ricorrendo, per l'attuazione del suo programma, ad accorgimenti tecnici di varia natura.

L'opera del *praetor* fu ben presto imitata dagli altri magistrati giudicanti, che pure avevano a che fare col *vetus ius civile*, e cioè gli *aediles curules* e i governatori delle *provinciae*. Anche qui l'elasticità della procedura, se accertata concordemente dalle parti in causa, fu il mezzo per l'affermazione di nuovi orientamenti di valutazione dei rapporti in controversia. A lungo andare, si determinò in tal modo un nuovo sistema giuridico, che si disse complessivamente (ma sopra tutto nel successivo periodo classico) *ius honorarium*, con allusione al fatto di scaturire dall'attività di ma-

gistrati, cioè di funzionari rivestiti di *honores*. Ma il *ius honorarium*, a differenza del *novum ius civile*, non fu affatto considerato un più moderno sistema civilistico. Esso rimase sempre un sistema giuridico nettamente distinto da quello del *ius civile*, sia *vetus* che *novum*: il che dipese dal fatto che le materie di *ius honorarium* non furono diverse da quelle del *ius civile*, ma furono le stesse materie del *ius civile vetus*, regolate, tuttavia, secondo principi diversi.

Dato che il *ius civile vetus* era considerato tuttora eterno e immutabile nei suoi principi, è chiaro che i principi alternativi scaturiti dalla giurisdizione onoraria, se vennero anch'essi chiamati (non senza qualche esitazione) principi di *ius*, non potevano essere qualificati come civilistici, tanto più che l'applicazione ai cittadini ne dipese a lungo, almeno formalmente, dalla accettazione delle parti in causa.

143. Ai fini della cognizione del *ius honorarium*, ebbero molto rilievo gli *edicta* emanati dai magistrati giurisdicenti all'inizio dell'anno di carica per rendere noto ai *cives Romani* il programma che ciascun magistrato avrebbe attuato. Tali *edicta*, essendo destinati a coprire tutto l'anno, si dissero *perpetua*, per distinguerli dagli *edicta repentina*, emanati eventualmente nel corso dell'anno, secondo le necessità, ad integrazione dell'editto di entrata in carica.

A prescindere dall'*edictum peregrinum* (n. 140), si segnalano, con l'andar del tempo, tre tipi di *edicta perpetua*: l'*edictum praetorium* per antonomasia, cioè l'editto del *praetor urbanus*, che preannunciava i criteri che avrebbe seguito questo magistrato nella risoluzione delle controversie fra cittadini romani, in Roma; lo *edictum aedilium curulium*, che preannunciava i criteri cui si sarebbero attenuti questi magistrati nell'amministrazione cittadina e nella risoluzione delle contestazioni che potessero sorgere entro i mercati cittadini; l'*edictum provinciale* di ogni singolo governatore delle *provinciae* (magistrato o promagistrato), che preannunciava i criteri cui si sarebbe attenuto ciascuno di questi funzionari nel regolamento di certe questioni politico-amministrative della *provincia* e conteneva, probabilmente, anche una sezione in cui erano ripetute molte clausole dell'*edictum praetorium*, ai fini della risoluzione delle controversie che potessero intervenire fra i cittadini romani residenti nella *provincia*.

Gli *edicta* (*perpetua* o *repentina* che fossero) erano espressione di una auto-limitazione della discrezionalità magistratuale e perciò non vincolavano giuridicamente i magistrati all'attuazione dei programmi in essi formulati: erano tutti, in linea astratta, derogabili o almeno revocabili. In pratica, l'opinione sociale control-

lava gli edicenti sia nella emanazione che nell'osservanza dei loro programmi annuali, e una *lex Cornelia de edictis praetorum* (un plebiscito provocato dal tribuno C. Cornelio nel 67 a. C.) finì per stabilire significativamente '*ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent*'. Ma la *lex Cornelia* (relativa, si badi, ai soli *praetores*) ebbe efficacia nella misura in cui i pretori non ricorressero, per modificare l'editto annuale, ad *edicta repentina*, e si risolse, in buona sostanza, in un vibrato richiamo dei magistrati giurisdicenti alla coerenza ed alla correttezza: due virtù che, nell'agitato sec. I a. C., non lucevano molto.

Se deviazioni singole dalle promesse edittali vi furono, va subito aggiunto, peraltro, che i magistrati giurisdicenti romani, conformi alla tendenza generale della giurisprudenza che li consigliava, furono tutt'altro che inclini ad emanare, all'inizio dell'anno di carica, programmi edittali personalistici e originali. Al contrario, gli editti magistratuali si accrebbero certo, col tempo, di nuove clausole, ma, salvo minimi ritocchi, non furono mai riformati rispetto ai testi pubblicati negli anni precedenti. Le clausole edittali non erano, in generale, il frutto di una escogitazione più o meno profonda del magistrato, ma erano formulate soltanto se ed in quanto una determinata soluzione fosse stata trovata e collaudata nella pratica su ispirazione della giurisprudenza. All'inizio del suo anno di carica il magistrato confermava insomma quel che era stato fatto dai suoi predecessori, che era stato riconosciuto equo dai consociati e che quindi egli sentiva di dover fare, mentre le stesse clausole 'nuove' erano piuttosto relative alle soluzioni affermatesi come eque nell'anno o negli anni immediatamente precedenti, che non a quelle che il nuovo magistrato ritenesse, in forza di un ragionamento *a priori*, ancora più opportune e socialmente adeguate: per le ipotesi nuove si sarebbe provveduto con *edicta repentina*. Di conseguenza, si spiega perché fosse ben raro il caso che una clausola, una volta penetrata nell'editto, ne venisse estromessa: se si verificava l'ipotesi che di fronte ad una soluzione più rudimentale il nuovo pretore si decidesse ad adottare una soluzione più perfezionata o diversa, non perciò scompariva la clausola precedente, ma la nuova si poneva accanto all'antica e coesisteva con essa, salvo a soppiantarla praticamente tutte le volte che la fattispecie relativa si presentasse.

Tecnicamente, la parola *edictum* stava a significare ogni singola clausola inserita nell'albo magistratuale (*edictum de vadimonio*, *edictum de mancipiis vendundis* ecc.). Molto presto, peraltro, invalse l'uso di chiamare anche, complessivamente, *edictum* (*praetoris urbani*, *praetoris peregrini* ecc.) tutto il testo magistratuale. L'uso si diffuse sem-

pre più, man mano che, col finire del periodo preclassico ed il procedere del periodo seguente, avvenne che l'albo subisse, per opera dei magistrati che si succedevano, sempre minor numero di innovazioni e modificazioni, avviandosi cioè a diventare *tralatitium*. Quanto al modo di formulazione dei programmi edittali, va avvertito che il 'linguaggio' degli edicenti era un linguaggio eminentemente processuale. Il magistrato cioè elencava, a beneficio delle eventuali parti che volessero rivolgersi a lui, il formulario (le *formulae*) degli *iudicia* che si sarebbe sentito di concedere in ordine alle singole ipotesi di controversia: quando queste ipotesi dovessero essere risolte, secondo lui, ancora in base ai vecchi principi del *ius civile*, la clausola edittale si limitava a proporre la *formula* relativa; quando invece il principio di soluzione della controversia era nuovo, la *formula* era preceduta da una breve enunciazione illustrativa di quel principio, cioè da un *edictum* nel senso più stretto del termine. Fu appunto perciò che le controversie modellate sulle *formulae* edittali, secondo le tecniche del nuovo processo, integrarono quella procedura che si disse dell' *agere per formulas*.

144. Il procedimento *per formulas*, che andò stabilizzandosi sugli scorcii del periodo preclassico, surrogò quello *per legis actiones* limitatamente alle procedure dichiarative (fermo restando, almeno in teoria, il procedimento esecutivo della *legis actio per manus iniectionem*). Anch'esso si svolgeva in due fasi: una *in iure*, davanti al magistrato giudicante, e l'altra *apud iudicem*, davanti al giudice privato.

(a) La fase *in iure* era resa possibile dalla presenza di ambedue le parti (attore e convenuto) *pro tribunali*. A tal fine l'attore poteva citare il convenuto nel tradizionale modo solenne della *in ius vocatio*, regolato dalle *XII tabulae*; per i rinvii ad udienze successive egli si faceva rilasciare dal convenuto un *vadimonium*, cioè una solenne promessa (anticamente garantita da *vades* e successivamente garantita da *sponsores*) di ripresentarsi *in ius* in un determinato giorno. Se ed in quanto il convenuto si recasse effettivamente *in ius* per il contraddittorio, l'attore (che già in sede stragiudiziale aveva provveduto normalmente a preavvertirlo circa l'azione che intendeva esercitare) procedeva all'*editio actionis*, cioè ad una indicazione precisa della sua pretesa con conseguente designazione della *formula* edittale prescelta, o, in mancanza di una *formula* edittale *ad hoc*, con conseguente invocazione al magistrato affinché concedesse un apposito *iudicium*. Sul punto il convenuto era libero di intavolare una discussione, al termine della quale il magistrato era in grado di decidere se procedere alla invocata *datio actionis* o se, invece, respingere le richieste dell'attore mediante una *denegatio actionis*.

Cause di impossibilità del processo erano l'assenza di una delle

parti *in iure* o la renitenza di una di esse ad addivenire alla *litis contestatio*: in questi casi la proponibilità dell'azione non era però esclusa per sempre, sicché l'attore poteva tornare alla carica con la stessa azione anche altre volte, profittando del cambiamento del magistrato o di altre circostanze. La possibilità sia per il pretore che per le parti di impedire la *litis contestatio*, dimostra come questa fosse il frutto del concorso delle loro tre volontà: la *datio iudicii* del magistrato, la *dictatio iudicii* dell'attore (o del pretore su istanza dell'attore) e l'*acceptio iudicii* del convenuto. Concettualmente indipendente dalla *litiscontestatio*, sebbene il più delle volte implicito in essa, era il *iussum iudicandi* rivolto dal magistrato al giudice privato per investirlo della potestà di giudizio.

Effetto della *litiscontestatio* era la estinzione del rapporto giuridico controverso e la sua surrogazione con un nuovo rapporto giuridico nei termini indicati convenzionalmente nel *iudicium*: un rapporto per cui il convenuto era obbligato a subire la condanna se il giudice accertasse il suo torto ('*condemnari oportere*'). Effetto del *iussum iudicandi* era l'assunzione da parte del giudice privato della potestà pubblica di condannare o di assolvere il convenuto nel termine finale dell'anno magistratuale.

(b) La fase *apud iudicem* aveva inizio, in teoria, nel momento della *litiscontestatio*, in cui contemporaneamente aveva termine la fase *in iure*; ma in pratica essa cominciava nel momento in cui le parti o una di esse (generalmente, per ovvi motivi, l'attore) si presentavano all'*iudex privatus*, chiedendogli che, in forza del *iussum iudicandi* e sulla base del *iudicium* concertato *in iure* (*iudicium* i cui termini erano confermati personalmente da testimoni o da un documento di *testatio* dagli stessi sigillato), svolgesse la sua attività di giudizio. Se una delle parti non si presentava all'*iudex*, questi esercitava egualmente la sua funzione fruendo delle allegazioni dell'altra parte (attore o convenuto che fosse), dimodoché giungeva alla *sententia* pure in assenza di uno dei contendenti; solo se ambedue le parti non si presentavano all'*iudex*, il procedimento non poteva aver luogo. Infine, se, non presentandosi le parti o non facendo in tempo l'*iudex* ad assolvere la sua funzione, scadeva il termine finale del giudizio, si verificava la *mors litis*; ma sembra che l'attore potesse successivamente invocare dal nuovo magistrato una conferma della precedente *litiscontestatio* ed una rinnovazione del processo *apud iudicem* sulla base di un altro *iussum iudicandi*.

Il procedimento *apud iudicem* era molto semplice e libero. Le parti, eventualmente assistite da *defensores*, ribadivano le affermazioni fatte *in iure* e cristallizzate nel *iudicium*, adducendo le prove relative, che il giudice assumeva e valutava. L'onere della prova

spettava, di regola, a chi affermasse una circostanza, non a chi la negasse ('*ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*'). Pertanto, essenzialmente l'attore era gravato del compito di provare gli elementi giustificativi della condanna del convenuto; il convenuto, invece, era tenuto a provare solo le circostanze su cui avesse basato una *exceptio* o una *duplicatio* (e in questo senso si diceva che '*reus in excipiendo fit actor*') (n. 145). Quanto ai mezzi di prova, era lasciata alle parti la massima libertà di produrli in tutta la loro varietà (documenti, testimonianze ecc.), ma era altresì lasciata al giudice la massima libertà di valutarne l'efficacia. Unica limitazione per il giudicante, questa: egli non era libero di basare la sua *sententia* su indagini svolte da lui stesso o per sua iniziativa (*inquisitiones*), perché doveva giudicare solo '*iuxta alligata et probata*'.

La *sententia iudicis*, con cui si chiudeva la fase *apud iudicem*, era un atto complesso costituito: da un parere (*sententia* in senso stretto), che l'*iudex* esprimeva come privato *ex informata conscientia*; da un conseguente provvedimento di *condemnatio* o di *absolutio* (o, nelle azioni divisorie, di *adiudicatio*), che l'*iudex* emanava in forza dell'investitura di poteri conferitagli mediante il *iussum iudicandi*. L'eventuale condanna era sempre pecuniaria, cioè in una somma di danaro determinata, e mai *in ipsam rem*.

115. Una migliore conoscenza del procedimento *per formulas* comporta che si analizzi, sia pur sommariamente, la struttura del *iudicium* processuale, cioè dello schema (concretato *in iure* tra magistrato e parti) di quel che sarebbe dovuto essere il problema che il giudicante avrebbe avuto il compito di risolvere.

Il *iudicium* era costituito da quattro parti ben distinte: a) la *iudicis nominatio*, cioè la designazione della persona o delle persone incaricate dal pretore, su accordo o con l'assenso delle parti, di emettere la *sententia* (es.: '*Titius iudex esto*'); b) la *pars pro actore*, nella quale si formulava l'ipotesi che risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore (indicato nelle formule edituali col nome simbolico di Aulo Agerio) ed infondati quelli addotti dal convenuto (nelle formule edituali: Numerio Negidio), e si invitava conseguentemente il giudice ad emettere il provvedimento richiesto dall'attore (es.: '*si paret Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere — nec inter A.m A.m et N.m N.m convenisse ne ea pecunia peteretur — iudex. N.m N.m A.o A.o sestertium decem milia condemnato*'); c) la *pars pro reo*, nella quale si formulava la ipotesi che non risultassero fondati gli argomenti addotti dall'attore o risultassero fondati gli argomenti contrari addotti dal convenuto, e si invitava conseguentemente il giudice a lasciare indenne il convenuto (es.: '*si non paret, absol-*

vito'); d) il *iussum iudicandi*, cioè il conferimento al giudice del potere di emettere un conseguente provvedimento di condanna, oppure di assoluzione, del convenuto: *iussum* che non sempre era formulato autonomamente, ma che si desumeva *ab implicito*, il più delle volte, dallo stesso tono imperativo della formulazione (es.: '*condemnato, absolvito*').

Il 'merito' dell'*iudicium*, costituito dalle *partes pro actore e pro reo*, si componeva di due elementi essenziali e di svariati elementi accidentali.

(a) Clausole essenziali erano l'*intentio*, cioè la formulazione della pretesa dell'attore, e la *condemnatio*, cioè l'invito rivolto al giudice a condannare il convenuto al pagamento di una somma di danaro, se ed in quanto risultasse accoglibile l'*intentio*, o ad assolverlo in caso contrario.

L'*intentio* poteva essere *in ius* o *in factum concepta*. Era *in ius concepta*, se consistente nella affermazione di un diritto o di un dovere prestabiliti dal *ius civile*, dal *ius publicum* o, per taluni principi ormai consolidati, dallo stesso *ius honorarium* (es.: '*si paret fundum Capentem A.i A.i esse ex iure Quiritium*'; '*si paret N.m N.m A.o A.o centum dare oportere*'); mentre era *in factum concepta*, se consistente nella indicazione di una situazione di fatto che (nella mancanza di una sicura previsione dell'ordinamento giuridico) giustificasse, ad avviso del magistrato, la *condemnatio* (n. 146). Solo eccezionalmente potevano aversi *formulae* con la sola *intentio*, nel senso che il giudice era invitato al mero accertamento della esistenza o inesistenza di un diritto o di una circostanza di fatto: tali *formulae* servivano, peraltro, a porre i presupposti di un'altra azione, quindi *in definitiva* di una *condemnatio*, ed appunto perciò erano dette *praeiudicia* (es.: '*quanta dos C. Seiae sit [vide]*', '*an Titius ingenuus sit [vide]*').

(b) Clausole eventuali del *iudicium*, che potevano essere inserite in esso in ipotesi particolari, furono la *demonstratio*, la *adiudicatio*, la *taxatio*, la *praescriptio*, l'*exceptio* e le clausole affini all'*exceptio*.

La *demonstratio* era una clausola mediante cui si chiarivano e precisavano i termini di fatto della questione (es.: la frase '*quod A.s A.s apud N.m N.m mensam argenteam deposuit, qua de re agitur*', con cui si precisava l'*intentio* che la seguiva nella formula dell'*actio depositi*: '*quidquid ob eam rem N.m N.m A.o A.o dare facere oportet ex fide bona, eius, iudex, N.m N.m condemnato ecc.*').

La *adiudicatio*, propria dei giudizi divisorii (*iudicia familiae heriscundae, communi dividundo e finium regundorum*), era una clausola con cui si dava al giudice il potere di assegnare in *dominium ex iure Quiritium* ai singoli dividendi le parti di una cosa o di un patrimonio comune (a prescindere dal pagamento di eventuali somme di conguaglio, che era previsto dall'immane *condemnatio*).

La *taxatio* era una clausola con cui, in taluni casi, si limitava entro un certo *maximum* l'importo della condanna, lasciando al giudice la possibilità di fissare un importo minore (es.: '*dumtaxat sestertium decem milia condemnato*'; '*dumtaxat quod reus facere potest condemnato*').

La *praescriptio* era una clausola con cui si ponevano in via preliminare delle riserve *pro actore* o *pro reo* (queste ultime poco usate), in modo da limitare il campo di estensione dell'azione (es.: '*ea res agatur cuius rei dies fuit*', *praescriptio pro actore* mediante la quale si limitava l'azione contro il debitore rateale alle rate per cui fosse già venuto il giorno di scadenza).

L'*exceptio*, posta subito dopo l'*intentio*, serviva, infine, a condizionare la condanna del convenuto, oltre che al buon fondamento della pretesa dell'attore, anche al mancato fondamento di una circostanza dedotta dal convenuto e tale da rendere inefficace la pretesa dell'attore (n. 146). Clausole affini all'*exceptio* erano la *replicatio* dell'attore, la *duplicatio* del convenuto, la *triplicatio* dell'attore ecc.: mediante le quali, contro una circostanza dedotta dalla controparte, si faceva presente un'altra circostanza atta a togliere efficacia alla prima.

146. Nel quadro della procedura ora descritta, il *praetor urbanus* e gli altri magistrati giurisdicenti operarono nei modi più vari per giungere attraverso il processo al risultato pratico di una riforma del *ius civile*. In primo luogo, essi svilupparono e perfezionarono i mezzi '*magis imperii quam iurisdictionis*' (n. 142); in secondo luogo, utilizzarono con somma accortezza le possibilità dello stesso procedimento ordinario, sopra tutto mediante il ricorso alle *exceptiones*, alla *denegatio actionis* e a *formulae* particolarmente studiate.

Di queste tecniche ingegnose (dietro le quali si avverte facilmente l'opera di una raffinatissima giurisprudenza) sarà bene, almeno per sommi capi, rendersi meglio conto.

(a) Gli *interdicta* (n. 142) erano ordinanze di urgenza (anche dette, pertanto, *decreta*) mediante le quali il magistrato ingiungeva a chi di ragione di restituire una cosa di cui si fosse impossessato (*interdicta restitutoria*), di esibire un oggetto che tenesse riservato (es., un documento: *interdicta exhibitoria*), o infine di astenersi da un certo comportamento (*interdicta prohibitoria*). La fattispecie processuale da cui scaturivano normalmente questi provvedimenti era la seguente: un attore, avendo convocato *in ius* un convenuto, non solo chiedeva (o si riservava di chiedere) un determinato accertamento (con conseguente *condemnatio* ed eventuale *adiudicatio*) nei suoi confronti, ma lamentava un suo comportamento palesemente arbitrario od ostruzionistico; il convenuto poteva a sua volta cogliere l'occasione per denunciare di quel comportamento proprio l'attore; di fronte all'evidenza o all'alta probabilità del comportamento, il magistrato (*cum imperio*) decretava che chi lo avesse compiuto (cioè il convenuto oppure, eventualmente, anche l'attore) cominciasse col rimettere a posto le cose. Quando l'ordine, anziché ad una parte soltanto, si rivolgeva impersonalmente ad ambedue (il che si verificava, più precisamente, nell'ipotesi degli *interdicta prohibitoria*, di cui vedremo tra poco una importante appli-

cazione in materia di *possessio*: n. 147), si parlava di *interdictum duplex*. Se il destinatario dell'ordine dichiarava di volersi ottemperare, la questione di urgenza era chiusa e il processo di accertamento richiesto dall'attore poteva essere tanto impostato nella stessa udienza, quanto (più spesso) rinviato a tempi successivi. Se invece il destinatario (o uno dei destinatari) dell'*interdictum* dichiarava di non volersi ottemperare, colui che vi avesse interesse poteva senz'altro aprire una procedura *ex interdicto* (spesso *cum poena*, cioè comportante una penale pecuniaria a carico del soccombente) per l'accertamento della questione di fondo. L'importanza pratica del *decretum* interdittale stava nel rendere impossibile, a chi si rifiutasse di ottemperare all'*interdictum*, di sottrarsi all'accertamento giurisdizionale: stava quindi, il più delle volte, nell'ottenere quel risultato immediato (e sia pur provvisorio) che fosse equo realizzare a beneficio della pace sociale.

(b) Le *in integrum restitutiones* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato (*cum imperio*) dichiarava privi di efficacia, per motivi di equità, atti pienamente validi *iure civili*, e quindi ripristinava integralmente ('*restituere in integrum*') le situazioni che quegli atti giuridici avessero modificato. Il magistrato emanava tali provvedimenti su richiesta dell'attore e nei confronti del convenuto '*causa cognita*', cioè previo un suo personale accertamento delle buone ragioni per cui fosse equo procedere alla 'inutilizzazione' dell'atto giuridico pregiudizievole per l'attore (es., il *dolus malus* di cui l'attore fosse stato vittima: n. 147). Di solito, il provvedimento era emesso in forma esplicita, mediante apposito *decretum*; ma, a volte, l'effetto restitutorio era ottenuto in modo implicito, attraverso la concessione di *formulae ficticiae*, con cui si invitava il *iudex* a fingere che un certo fatto (es.: una *capitis deminutio*) non si fosse verificato o che un altro fatto si fosse verificato.

(c) Le *stipulationes praetoriae* (anche dette *cautiones*) erano normali *stipulationes* che il magistrato, su richiesta dell'interessato, imponeva alla controparte di compiere, con la minaccia (per l'ipotesi che si rifiutasse) di una *denegatio actionis* o di una *missio in possessionem* o di altro provvedimento sfavorevole ai suoi interessi. Il fine delle *stipulationes praetoriae* era un fine di garanzia: il destinatario del comando pretorio era tenuto ad impegnarsi (in veste di *promissor*) al pagamento di una somma di danaro alla controparte allo scopo di garantirla dal verificarsi di un pregiudizio eventuale.

(d) Le *missiones in possessionem* (n. 142) erano provvedimenti mediante i quali il magistrato autorizzava il richiedente ad immettersi nella detenzione (o anche talvolta nel possesso) di un bene singolo, o addirittura di tutto il patrimonio di un altro soggetto (es., un debitore insolvente), con la conseguenza che a costui il magistrato denegava l'azione se volesse riacquistare la materiale disponibilità dei suoi beni. Nel caso di *missio in possessionem* relativa a singoli beni si parlava di *missio in rem*; se invece la *missio* riguardava l'intero patrimonio di un soggetto, si parlava di *missio in bona* (n. 147). L'importanza delle *missiones in possessionem* fu sopra tutto in ciò: che esse costituivano

di regola, il modo 'onorario' per la esecuzione delle condanne (e più in generale dei crediti certi) sul patrimonio del debitore, pur restando ferma in teoria la possibilità di ricorrere all'ormai svuotata *legis actio per manus iniunctionem*.

(e) La *bonorum possessio* era l'autorizzazione elargita dal pretore ad una o più persone di comportarsi come se fossero titolari del patrimonio ereditario di una persona defunta, prescindendo dai diritti che su tale patrimonio potessero vantare i successori *iure civili*. In origine la *bonorum possessio* era *sine re*, nel senso che i *bonorum possessores* potevano comportarsi come titolari nei riguardi di tutti salvo che degli *heredes iure civili*, di fronte alla cui azione ereditaria (*hereditatis petitio*) erano tenuti a soccombere. Ma sul finire del periodo preclassico essa divenne, almeno di regola, *cum re*, e pertanto i *bonorum possessores* furono protetti (mediante la *denegatio* della *hereditatis petitio* ai successori *ex iure civili*) anche rispetto agli *heredes* e furono ammessi ad esercitare contro chiunque *actiones ficticiae* (in cui si ordinava al giudice di emettere il provvedimento, facendo fittiziamente conto che essi fossero *heredes iure civili*).

(f) L'*exceptio* (n. 146) era utilizzata nel caso che un soggetto convenisse un altro soggetto per ottenere il rispetto di un diritto scaturente dal *ius civile* (es.: un diritto di credito). Il pretore, pur non essendovi motivo per disconoscere la fondatezza del diritto vantato dall'attore, se tuttavia riteneva che una certa circostanza opposta dal convenuto fosse tale da autorizzare il *iudex privatus* a negare in concreto il soddisfacimento della pretesa dell'attore (es.: il convenuto si era realmente obbligato, ma perché vittima di un raggirio o di una minaccia della controparte: [n. 147]), redigeva il *iudicium* con l'accorgimento di inserirvi una clausola con cui invitava l'*iudex privatus* a fare una eccezione, cioè ad assolvere il convenuto, qualora questi provasse a sua volta quella certa circostanza paralizzante. Ad esempio: '(Si paret N.m N.m A.o A.o sestertium X milia dare oportere), si in ea re nihil dolo malo A.i A.i factum est, (iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato; si non paret, absolvito)'

(g) La *denegatio actionis* era operata dal magistrato quando egli giudicasse iniquo, per motivi generali o per motivi specifici, dar corso alla pretesa vantata *iure civili* dall'attore. È pensabile che già in sede di procedimenti *per legis actiones* il pretore si sia indotto talvolta a denegare giustizia, pur di non far valere pretese riprovate dalla coscienza sociale. Ma, tecnicamente, la *denegatio actionis*, nell'ambito delle procedure formulari, non era un diniego di giustizia: era, più semplicemente, il rifiuto di avallare un certo *iudicium* richiesto dall'attore. Dato che il *praetor* poteva discrezionalmente concedere il *iudicium*, poteva anche non concederlo, cioè rifiutarlo.

(h) I *iudicia ficticia* erano *iudicia* in cui si ordinava all'*iudex privatus* di procedere nella sua funzione di decisione astraendo dalla mancanza di un certo requisito chiesto dal *ius civile* per il buon fondamento del diritto vantato dall'attore, e più precisamente facendo finta che quel requisito esistesse. Ad esempio, Aulo Agerio, volendo acquisire da Sempronio il *dominium ex iure Quiritium* di una *res mancipi*, si era

accontentato di una semplice *traditio*, senza il ricorso alla formalità della *mancipatio* o della *in iure cessio*: il vizio di forma impediva ad Aulo Agerio di essere *dominus ex iure Quiritium* della cosa, ragion per cui avrebbe dovuto aspettare a questo fine il decorso del termine necessario per la *usucapio*. Si supponga ora che, prima della scadenza del termine dell'*usucapione*, un qualsiasi Numerio Negidio si impossessasse della cosa acquistata da Aulo Agerio: questi, non essendo ancora *dominus*, non era in condizione, *iure civili*, di esercitare la *rei vindicatio*. Siccome ciò non sarebbe stato equo, il magistrato concedeva ad Aulo Agerio la *rei vindicatio* contro Numerio Negidio 'come se egli avesse già acquistato la proprietà per *usucapione*'. Ecco la *formula* (ed. *actio Publiciana*: n. 147): 'Si quem hominem (schiavo) A.s A.s emit et ei traditus est anno possidisset, tunc si eum hominem, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse oporteret, neque is homo a N.o N.o A.o A.o restituitur, quanti ea res erit, tantae pecuniae, iudex, N.m N.m A.o A.o, condemnato; si non paret, absolvito'.

(i) I *iudicia* con trasposizione di soggetti si usavano quando certe persone, per conto delle quali un negozio era stato gerito, non potessero essere convenute in giudizio per il pagamento o la restituzione, in quanto il *ius civile* non ammetteva che esse fossero responsabili delle obbligazioni assunte da certi altri: così era, ad esempio, per il *pater familias* in ordine alle obbligazioni contratte per suo conto dai *fili* o dai *servi*, che *iure civili* erano privi della soggettività giuridica e della capacità di obbligarsi. Il pretore, giudicando iniqua l'applicazione di questa regola, concesse ai creditori una *formula* speciale nella quale, mentre la persona di colui che aveva assunto il debito (*filius familias*, *servus*) era retamente indicata nella parte destinata ad esprimere la pretesa (*intentio*), il giudice era tuttavia invitato (dalla *condemnatio*) a condannare (o assolvere) il soggetto per conto del quale il negozio era stato concluso (cioè il *pater familias*). Esempio: 'Si paret Damam (servum N.i N.i) A.o A.o sestertium X milia dare oportere, iudex, N.m N.m A.o A.o sestertium X milia condemnato; s.n.p.a.'.

(l) I *iudicia in factum concepta* si usavano per certi casi in cui un interesse subiettivo non era affatto tutelato dal *ius civile*, eppure il magistrato riteneva equo concedere all'attore la tutela giudiziaria; il *iudex privatus* era allora invitato a decidere non sulla base di presupposti di diritto (veri o fittizi), ma sulla base di circostanze di fatto repute degne di tutela dal giudicante. Esempio: 'Si paret Am Am apud N.m N.m mensam argenteam deposuisse eamque dolo malo N.i N.i A.o A.o redditam non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, N.m N.m A.o A.o condemnato; s.n.p.a.'. In questa formula (dell'*actio in factum*) non si parla di un obbligo giuridico di Numerio Negidio verso Aulo Agerio ('si... oportet'), ma si basa la potestà del giudice (di condannare o di assolvere) sui risultati dell'accertamento da parte sua di una mera situazione di fatto ('si paret Am Am... deposuisse').

(m) Completa il quadro la gamma delle ed. *actiones utiles*. Il magistrato estendeva talvolta l'azione spettante a tutela di un certo rapporto a rapporti analoghi a quello, sebbene non identici: egli rendeva con ciò utilizzabile per casi analoghi un certo mezzo di tutela giuridica.

Ad esempio, l'*actio legis Aquiliae* (n. 138) spettava soltanto per pretendere in giudizio il risarcimento di danni arrecati materialmente dall'agente ad una cosa corporale (*damnum corpore corpori illatum*): il pretore concesse *utiliter* la stessa azione anche a favore di coloro che avessero subito danni di tipo diverso o per cause diverse.

147. Pure attraverso una scorsa assai rapida, è estremamente facile illustrare l'imponenza dell'opera riformatrice esercitata dal *ius honorarium*, e particolarmente dal *ius praetorium*, a chi abbia presente, nelle sue linee generali, il contenuto del *ius civile* (n. 129-131).

(a) In ordine ai soggetti dei rapporti giuridici, va particolarmente segnalato lo sforzo di facilitare le manumissioni di *servi* e di permettere, comunque, ai sottoposti a *potestas* il compimento di importanti atti giuridici. Ciò essenzialmente allo scopo di agevolare la vita giuridica privata e di far cadere, o quanto meno di rendere meno rigorosa, la limitazione della capacità di compiere atti giuridici ai soli cittadini in condizione di autonomia familiare.

Le *manumissiones*, che il rigore civilistico considerava valide solo se compiute in tre modi determinati (*testamento, censu, vindicta*), furono tutelate dal *praetor* anche se fatte in altri modi non formali (*per epistulam* o *inter amicos*), essendo ritenuta più che sufficiente allo scopo la possibilità di dare una prova documentale (la *epistula*) o testimoniale (la attestazione degli *amici*) della manifestazione di volontà del *dominus*. Il liberto 'onorario' non diventava cittadino romano sul piano costituzionale, mentre solo per il resto era praticamente equiparato ai liberi e cittadini: risultato, anche questo, molto importante, perché limitava l'afflusso, attraverso le *manumissiones*, di troppi stranieri alla piena cittadinanza romana (quindi, anche al *ius suffragii* ed al *ius honorum*).

Ma per creare nuovi protagonisti della vita giuridica non era necessario ricorrere ad emancipazioni ed a manumissioni. In considerazione della pratica assai diffusa di affidare ai *filii* ed ai *servi* più capaci (cioè a persone sostanzialmente capaci di agire, anche se formalmente prive di soggettività e quindi di capacità *iure civili*) la gestione di taluni negozi (per es., il comando di una nave oneraria, la direzione di una filiale distaccata, una trattativa di merci in luoghi lontani ecc.), il *praetor* si preoccupò di tutelare i crediti sorti verso i sottoposti (incapaci di obbligarsi), mediante la concessione di azioni formulari con trasposizione di soggetti (n. 146): l'*actio exercitoria* (contro il *pater* o il *dominus* del comandante di nave), l'*actio institoria* (per l'ipotesi di preposizione del sottoposto ad una filiale di commercio), l'*actio quod iussu* (contro il capo-famiglia che avesse autorizzato la trattativa) ed altre ancora (ed. *actiones adiecticiae qualitatis*).

(b) Tra i molteplici interventi del *praetor* nei rapporti attinenti alla *familia*, è degna di particolare rilievo l'introduzione dell'*actio rei uxoriae* in materia dotale. A termini di *ius civile*, sappiamo che la *dos*, co-

stituita dalla moglie o da altri per lei al fine di sovvenzionare il marito nella gestione domestica, era destinata a divenire di pertinenza esclusiva del *maritus*: di conseguenza (ove non si fosse provveduto a premunirsi mediante una *stipulatio de dote reddenda*), non vi era diritto alla restituzione in caso di scioglimento del matrimonio per divorzio o per morte della moglie. L'*actio rei uxoriae* fu appunto concessa alla moglie *sui iuris* (o, se la moglie era *alieni iuris*, al *pater* di lei) per ottenere la retrocessione di quel tanto di *res uxoria* (tutta la *dos* o parte della stessa), che non fosse equo lasciare gratuitamente nelle mani del marito e che quindi fosse opportuno, a mente del giudice, restituire (*quod melius aequius erit*).

(c) In materia di rapporti assoluti, il *ius honorarium* si segnalò per innovazioni di particolare rilievo, che facilitarono in modo rilevante il pacifico e più razionale sfruttamento dei beni reali.

Il *praetor* cominciò con l'accordare una tutela interdittale a largo numero di ipotesi in cui un soggetto si trovasse nella *possessio* di una *res* e ne fosse insidiato o addirittura spogliato da altri. Le *res* spettano ovviamente al *dominus*, ma (ragionò opportunamente il pretore), se il *dominus* non è noto, o non si fa avanti ad esercitare la *rei vindicatio* contro chi materialmente le possiede, od è in attesa del riconoscimento giudiziale del suo diritto, è più equo che esse restino frattanto nelle mani di chi già le possiede (in taluni casi, di chi le ha più a lungo possedute nel corso dell'ultimo anno), o di chi ne è stato spossessato in modi iniqui, anziché passare nelle mani di altri. Da questi orientamenti furono dettati i cd. *interdicta retinendae possessionis* (intesi a favorire il possessore contro le pretese altrui di spossessarlo) e i cd. *interdicta recuperandae possessionis* (intesi a far riottenere al possessore le cose di cui fosse stato iniquamente spossessato): interdetti che dettero luogo al sorgere dell'istituto della *possessio ad interdicta*, largamente elaborato dalla giurisprudenza.

La tutela della *possessio* non significava sfavore per il *dominium*, ma solo garanzia delle posizioni apparentemente più attendibili sinché le questioni in ordine alla titolarità del *dominium* fossero proposte o risolte. Non meno importante della tutela della *possessio* fu pertanto la tutela garantita dal *praetor* al *dominium ex iure Quiritium* mediante l'introduzione di vari rimedi integrativi della *rei vindicatio* (*cautio damni infecti, cautio de operis novi nunciatio, interdictum de arboribus caedendis* ecc.). Rilevantissima fu, d'altronde, la decisa presa di posizione a favore di coloro che, pur non essendo formalmente *domini*, meritassero di essere considerati sostanzialmente tali: per il che il *praetor* non esitò a far ricorso, in attesa del verificarsi dell'*usucapio*, alla *fictio dominii*, mediante la concessione di *actiones ficticiae* come l'*actio Publiciana* (n. 146) ed altre minori.

Infine, va ascritto a merito dell'attività giurisdizionale onoraria il rilievo giuridico finalmente concesso a rapporti più moderni, non rientranti negli schemi tradizionali civilistici: la *superficies* (godimento di un suolo altrui per erigervi una costruzione propria), la *possessio vel ususfructus* dei fondi provinciali (n. 120), il *ius in agro vectigali* (diritto di godere in perpetuo un fondo municipale, condizionatamente al re-

golare pagamento di un *vectigal*), il *pignus* (diritto di tenere in *possessio*, o di veder riservata alla propria *possessio*, una *res* mobile o immobile a garanzia di un credito, con facoltà, in caso di inadempimento, di soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata della *res*).

(d) Nel campo dei rapporti relativi le iniziative dei magistrati giudicanti si moltiplicarono, in omaggio alle pressanti istanze del mondo degli affari, nei sensi più vari. A prescindere dai numerosissimi interventi operati per rendere sempre più funzionali i vecchi istituti, vanno ricordati alcuni istituti di nuova formazione.

Tra gli atti illeciti produttivi di responsabilità, emergono la concessione di un'*actio vi honorum raptorum* alle vittime di *rapina* (furto operato con violenza), che passò addirittura ad essere annoverata, per le sue strette attinenze col *furtum*, tra i *delicta* civilistici; la concessione di un'*actio popularis* contro gli autori di *effusum vel deiectum* (gettito dall'alto di liquidi o di solidi su luoghi di pubblico transito), o di *positum vel suspensum* (messa in pericolo dal pubblico transito, ponendo sui davanzali o appendendo ai muri esterni oggetti capaci di arrecar danno ai passanti); la concessione di un'*actio* contro l'*iudex, qui litem suam fecerit*, cioè l'*iudex privatus* che si fosse indotto a comportarsi con parzialità; nonché, tra l'altro, le azioni contro il *dolus malus* e la *ed. vis compulsiva*, di cui si dirà tra poco.

Tra gli atti leciti produttivi di debito, si distinguono: il *depositum*, cioè l'affidamento di una *res* alla custodia del depositario (implicante l'obbligo di costui alla buona conservazione ed alla restituzione); il *commodatum*, cioè l'affidamento di una *res* in uso ad un comodatario (anche questi tenuto alla buona conservazione ed alla restituzione); la *datio pignoris*, cioè la concessione di una cosa in possesso del creditore a titolo di *pignus* (implicante, in caso di adempimento dell'*obligatio*, l'obbligo di restituirla al concedente); la *conventio pignoris*, cioè la promessa di tenere presso di sé una cosa a disposizione del creditore a titolo di *pignus*. Tutte ipotesi per cui furono concesse *actiones in factum*, ma poi anche, in tempi diversi, *actiones in ius*.

(e) In tema di *successio mortis causa*, gli sforzi del *praetor urbanus* si polarizzarono essenzialmente nella direzione di un allargamento del novero dei successibili *ab intestato* e di un sostanziale rispetto delle volontà testamentarie indipendentemente dall'osservanza dei rigidi requisiti formali civilistici.

Il mezzo per giungere a questo risultato fu la *honorum possessio* (n. 146): *honorum possessio secundum tabulas*, accordata alle persone indicate nelle *tabulae* testamentarie (con preferenza sugli eredi *ab intestato*), pur quando il *testamentum* fosse *iure civili* nullo per vizio di forma; *honorum possessio contra tabulas*, accordata ai *fili emancipati*, che il testatore non avesse espressamente istituiti, ma nemmeno espressamente diseredati (riconoscendosi con ciò un diritto degli *emancipati* ad essere, non meno dei discendenti rimasti in *potestate*, *aut instituenti aut exheredandi*); *honorum possessio sine tabulis*, accordata, in caso di successione *ab intestato*, anche a persone non previste dal *ius civile* (gli *emancipati*, i *cognati*, il coniuge superstite). A tutela della loro si-

tuazione, i *honorum possessores* avevano un *interdictum 'quorum bonorum'*, restitutorio, inteso a riottenere i *bona* da chi se ne fosse impossessato.

(f) Singolare, e forse eccessivo, era il sistema onorario di rivalsa dei creditori nei confronti di un *obligatus* insolvente: non si procedeva all'esecuzione personale, si procedeva tuttavia ad una vendita in blocco di tutti i suoi cespiti patrimoniali (*venditio bonorum*), e naturalmente questa vendita (ad un *honorum emptor* disposto all'acquisto) raramente lasciava residui per il fallito, anzi raramente procurava un importo tale da soddisfare al cento per cento tutti i creditori. Ma è ovvio che il magistrato concedeva il ricorso a questa forma liquidativa solo quando fosse evidente che l'*obligatus* versava, per numero di creditori e per entità di debiti, in una condizione rovinosa.

Le cose si svolgevano così. Su richiesta di un creditore, il magistrato *cum imperio* concedeva a costui la *missio in bona* (cd. *'rei servandae causa'*; n. 146) per un periodo di trenta giorni (ridotti a quindici nell'ipotesi che l'*obligatus* fosse morto e non avesse eredi); ma il creditore procedente doveva rendere di pubblica ragione la *missio*, per modo che tutti gli altri creditori avessero la possibilità di mettersi in lista. Se alla scadenza del termine i debiti non erano stati pagati, il magistrato autorizzava la *venditio bonorum* e il successivo riparto del ricavato: il *honorum emptor* diventava, per conseguenza, il successore *iure honorario* del fallito, sul quale (o sulla memoria del quale) ricadeva l'*infamia*. Solo in casi eccezionalissimi si procedette ad una vendita per cespiti separati (cd. *bonorum distractio*), che evitava almeno l'*infamia* all'*obligatus*.

(g) Non può essere tralasciato, infine, il rilievo della cura che i magistrati giudicanti dimostrarono per il rispetto della vera volontà negoziale, indipendentemente da ogni apparenza esteriore e da ogni requisito formale, e per la tutela di una libera formazione di quella volontà.

A parte i cenni dati dianzi, è opportuno ricordare, a tal proposito, che si deve al *praetor urbanus* se acquistaron rilevanza le ipotesi di *dolus malus* e di *ed. vis compulsiva* produttiva di *metus*, cioè le ipotesi che una volontà negoziale si fosse formata per influenza di raggiri capziosi della controparte o in un clima di timore determinato da minacce della controparte o di un terzo. Giustamente ritenendo che la volontà fosse, in queste ipotesi, gravemente viziata, il *praetor* concesse alla vittima del raggio o del timore tre possibilità: una *exceptio (doli o metus)*, per il caso che, non essendo stato ancora posto in esecuzione il negozio, la controparte ne chiedesse giudizialmente l'adempimento; una *in integrum restitutio (ob dolum, ob metum)*, per il caso che, essendo stato già eseguito l'adempimento, fosse ancora possibile riparare mettendo le cose in pristino (n. 146); un'*actio poenalis (doli, quod metus causa)*, per il caso che non fosse possibile nemmeno la riduzione in pristino e fosse quindi opportuno ottenere la condanna dell'autore dell'illecito ad una penale, cioè normalmente ad un multiplo del valore della controversia.

§ 24. — LA GIURISPRUDENZA PRECLASSICA

SOMMARIO: 148. La giurisprudenza romana preclassica. — 149. Modi e forme dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 150. I *responsa* giurisprudenziali. — 151. Gli altri modi dell'attività giurisprudenziale preclassica. — 152. I principali giureconsulti preclassici. — 153. I "fondatori" del *ius civile*. — 154. I giureconsulti dell'ultimo secolo della *respublica* nazionale.

148. Nel periodo del diritto romano preclassico sorse e si affermò un'attività sociale autonoma, la cui conoscenza è di fondamentale importanza per la comprensione non solo degli istituti in sé, ma anche e sopra tutto degli aspetti generali dell'ordinamento. Questa attività sociale fu la *iurisprudentia*, non inesattamente (anche se in modo un po' enfatico) definita dalle fonti romane '*divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia*' ed altrettanto perspicuamente indicata, sempre dalle fonti romane, come condizione di vita e di miglioramento del diritto ('*constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci*').

Gli accennati caratteri della *iurisprudentia*, di conoscenza del divino e dell'umano, di scienza del giusto e dell'ingiusto, di condizione di vita e di miglioramento del diritto, furono sempre presenti allo spirito dei giureconsulti romani, ma furono particolarmente vivi e immanenti nell'attività giurisprudenziale dei sec. IV-I a.C., la quale va considerata come integrativa di una stagione a sé stante della storia della scienza giuridica romana. Questa stagione, la cui autonomia fu riconosciuta dagli stessi giureconsulti classici, i quali indicarono i loro predecessori col termine complessivo di '*veteres*', può essere denominata, in corrispondenza con la denominazione generale del periodo, periodo della giurisprudenza preclassica.

Caratteristiche peculiari della giurisprudenza preclassica furono, in tutto il suo corso, tre: il nazionalismo, da intendersi nel senso che la *iurisprudentia* si mantenne, nella sostanza, sempre intimamente aderente ai valori della civiltà romano-nazionale; la democraticità, da intendersi nel senso che essa fu accessibile a tutti i cittadini, sebbene fosse praticamente esercitata da quella esperta classe dei *nobiles*, che deteneva le redini del governo statale; ma sopra tutto la creatività, da intendersi, a sua volta, nel senso che essa fu, direttamente o indirettamente, il centro di propulsione dello sviluppo del diritto romano nazionale.

La storiografia moderna è, approssimativamente, concorde nella individuazione di un periodo storico unitario della giurisprudenza romana, che va dal sec. IV al sec. I a.C. I dubbi sorgono, viceversa, ad altro proposito, e cioè in relazione alle caratteristiche individuatrici da noi segnalate della giurisprudenza preclassica.

Si è detto da alcuni che, in primo luogo, bisogna nettamente distinguere tra la giurisprudenza laica dei sec. IV-III e quella dei sec. II-I a.C. e che, in secondo luogo, nemmeno la giurisprudenza di quei primi due secoli, indiscutibilmente assai più influente sullo sviluppo giuridico romano di quella dei secoli successivi, ebbe quel carattere di 'creatività', che viceversa si suole riconoscere a tutta la giurisprudenza preclassica. Il presunto carattere creativo dell'attività giurisprudenziale dei secoli IV e III a.C. altro non è, si aggiunge, che il frutto dell'incomprensione del concetto romano di eternità e di fecondità del vecchio *ius civile*: appunto perché considerato eterno, il *ius civile* era ritenuto fecondo, cioè estensibile a nuove situazioni e rapporti attraverso un'operazione intellettuale, e cioè di *interpretatio*. Questo rilievo, entro certi limiti, è giusto, ma non può svalutare il fatto incontestabile che, dapprima direttamente e poi indirettamente, la giurisprudenza preclassica esorbitò largamente dai confini di quell'attività logica che è la interpretazione del diritto, giungendo innumerevoli volte a porre o a suggerire principi indubbiamente nuovi di regolamento dei rapporti sociali. Certo, parlandosi di 'creatività' della giurisprudenza preclassica, non si vuol giungere all'assurdo di negare che essa abbia svolto un'attività di comprensione, l'*interpretatio*, e di sostenere che abbia svolto un'attività volitiva, di produzione del diritto. La creatività della giurisprudenza preclassica sta appunto *in nuce*, nell'aver originato il mito della 'fecondità' dei *mores maiorum* a giustificazione di ardite innovazioni giuridiche.

Con particolare riguardo alla giurisprudenza dei sec. II e I a.C., altri ha contestato il carattere nazionalistico di essa ed è giunto ad affermare l'opportunità di caratterizzare questo particolare periodo come 'periodo della giurisprudenza ellenistica', in considerazione del fatto che la scienza giuridica romana, così come ogni altra attività dello spirito, avrebbe risentito dell'influsso determinante della cultura ellenica. Anche questa opinione è, a nostro avviso, da respingere. A prescindere dal fatto che la 'ellenizzazione' della cultura romana negli ultimi due secoli a.C. è un dato quanto meno contestabile, va rilevato che, se pure un influsso la cultura ellenica ebbe ad esercitare su alcuni esponenti della scienza giuridica preclassica, questo influsso si limitò alle forme esteriori, ai modi di esporre e di sistemare i concetti, ma non intaccò menomamente la sostanza originale e romana della giurisprudenza preclassica, che si mantenne rigidamente aderente alle linee direttrici della tradizione nazionale. Del resto, non è da escludere che sulla tipizzazione dell'ultima giurisprudenza preclassica come 'giurisprudenza ellenistica' abbiano influito impressioni tratte da fonti non tecnicamente pertinenti, come ad esempio Cicerone, o da fonti tecniche ampiamente rielaborate dalle scuole bizantine postclassiche.

Le fasi storiche in cui va studiato il periodo della giurisprudenza preclassica sono, ovviamente, quelle stesse in cui è stato distinto il periodo tutto dell'ordinamento giuridico nazionale romano.

(a) Nella fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a.C.) avvenne, come già si è rilevato, la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza ed il passaggio del *ius civile* nelle

mani di una giurisprudenza laica, teoricamente aperta a tutti i *cives Romani*, ma praticamente esercitata da quegli stessi ceti (di poi denominati come *nobilitas*), che esercitarono le funzioni direttive di governo nello stato.

(b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a.C.) la giurisprudenza laica nobiliare, continuando l'opera intrapresa dai *pontifices* nei riguardi del *ius Quiritium* e del *ius legitimum vetus*, effettuò, sotto gli aspetti della *interpretatio*, una gigantesca attività di sviluppo del *ius civile*. D'altro canto, la giurisprudenza esercitò decisiva influenza sul *ius publicum* e poi sul *praetor peregrinus* ai fini della ulteriore integrazione dell'ordinamento giuridico romano.

(c) Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a.C.) il carattere 'scelto', nobiliare, della giurisprudenza si andò allievolendo, e con esso andò lentamente diminuendo l'*auctoritas* dei giurisperiti, divenuti, sopra tutto negli ultimi anni, troppi e troppo poco selezionati. La forza di diretta propulsione dello sviluppo giuridico romano conseguentemente diminuì e la giurisprudenza passò, prevalentemente, ad esercitare sull'evoluzione del diritto una influenza indiretta, esplicantesi attraverso l'orientazione degli organi produttori del *ius publicum* e dell'incipiente *ius honorarium*. Si diffusero anche, in quest'epoca, l'attività sistematica e quella scolastica, determinatrice l'una delle prime opere di esposizione del *ius civile*, l'altra delle prime dispute e controversie dottrinali.

149. Indispensabile premessa all'esposizione dei modi e delle forme dell'attività giurisprudenziale preclassica è l'analisi dei motivi storici della sua 'creatività' e dei limiti della stessa, nonché l'illustrazione di due altre caratteristiche generali: la gratuità e la tecnicità.

(a) Le ragioni storiche della creatività della giurisprudenza preclassica consistono essenzialmente nel fatto che essa si considerò naturale prosecutrice di quell'opera di *interpretatio* creativa che i *pontifices* avevano esercitato, nel periodo arcaico, rispetto al *ius Quiritium* e al *ius legitimum vetus*. Più precisamente l'eredità della giurisprudenza pontificale arcaica fu considerata relativa al *vetus ius civile*, cioè a quel sistema normativo che aveva più propriamente formato oggetto del monopolio pontificale.

Questo rilievo spiega: da un lato, il fatto che la *iurisprudentia* venne pur sempre considerata, prima ancora che *iusti atque iniusti scientia*, come *divinarum atque humanarum rerum notitia* (basta ricordare la religiosità dell'antico *ius* per rendersene conto); dall'altro lato, il fatto che la 'creatività' della giurisprudenza preclassica si esplicò nel modo più pieno, diretto ed evidente rispetto ai principi del *vetus ius civile* e, in particolare, rispetto a quei *mores quiritarii* che per tanto tempo i *pontifices* avevano gelosamente nascosto nei loro penetrali.

(b) L'altissima importanza della *iurisprudentia*, come depositaria di una *scientia* indispensabile alla vita sociale romana, vale a spiegare il carattere di gratuità che essa sempre rigorosamente mantenne. Si trattava, nel concetto romano, di una funzione pubblica parallela e sottostante a quelle magistratuali, di una '*urbana militia respondendi, scribendi, cavendi*' esercitata dagli stessi ceti magistratuali, e quindi di una attività che non comportava e non poteva comportare compensi di alcun genere: '*est quidem res sanctissima civilis, sed quae praetio nummario non sit aestimanda nec dehonestanda*'.

(c) La giurisprudenza fu, infine, una scienza strettamente tecnica, rigorosamente aderente alla funzione dell'*interpretatio iuris*, la quale si astenne nel modo più assoluto, salvo che negli ultimissimi anni, da ogni contaminazione con altre scienze o arti, quali la filosofia, la sociologia, la retorica, la politica.

I giureconsulti preclassici rifuggirono, di norma, in quanto *iurisperiti*, dai richiami a concezioni filosofiche o sociologiche generali. Non si confusero con i retori, con gli *oratores*, con gli *advocati*, con i *laudatores* processuali. Non mescolarono le considerazioni e le passioni politiche ai loro ragionamenti giuridici, anzi si mantennero tanto aderenti al binario tradizionale del *ius civile*, da non occuparsi se non di scorcio e limitatamente dei problemi dell'organizzazione di governo, della repressione criminale, dell'amministrazione delle *provinciae* e via dicendo, considerandoli estranei al filone che loro era stato riservato di sfruttare. Furono certamente uomini del loro tempo, e come tali notoriamente parteciparono alla vita politica e culturale della repubblica, ma si studiarono, nell'esercizio specifico dell'attività giurisprudenziale, di tenere da parte ogni considerazione di interessi particolaristici, ivi compresi quelli del ceto della *nobilitas* cui appartenevano; il che non vuol dire che vi riuscirono, ma vuol dire soltanto che non si avvidero di fungere spesso da supporto ad un sistema di organizzazione sociale che privilegiava nei fatti una ristretta minoranza di abbienti.

150. L'attività della giurisprudenza preclassica si incanalò nella stessa triplice direzione seguita dalla giurisprudenza pontificale arcaica: *respondere, cavere, agere*. Formalmente, peraltro, si trattò sempre di un'attività di *respondere*, in quanto i giureconsulti usavano farsi esporre dagli interroganti il loro caso e formulare risposte (*responsa*) al riguardo, senza controllare se le cose stessero in concreto così come erano state loro esposte.

(a) L'attività del *respondere*, in senso stretto, fu particolarmente importante nei primi tempi, ma fu intensissima in ogni epoca. Nei primi tempi, invero, si trattava ancora, per la giurispru-

denza, di svelare gli *arcana* del *vetus ius civile*, mettendo a frutto la sua peculiare *notitia rerum divinarum atque humanarum*. Man mano che la conoscenza del diritto si diffuse ed i sistemi si accrebbero di numero, il *respondere* giurisprudenziale perse il suo originario carattere, in certo senso, imperativo ed assunse piuttosto la funzione della somministrazione di pareri o consigli particolarmente autorevoli, quindi pur sempre tenuti in altissima considerazione dai magistrati giurisdicenti e dai giudici.

Nell'epoca della crisi della *respublica* nazionale, moltiplicatosi il numero dei giureconsulti, limitatasi correlativamente la loro originaria *auctoritas*, sorse l'usanza di giustificare sommariamente i *responsa* al fine di renderli più convincenti e di farli prevalere sugli eventuali *responsa* divergenti di altri giuristi. Venne anche l'uso, in questa fase, di redigere i *responsa* per iscritto, su tavolette cerate munite del sigillo di testimoni (*testationes*), onde permetterne l'esibizione in giudizio, evitandosi il dubbio di falsificazioni. Ma in generale era cura degli interroganti riferire, ai magistrati o ai giudici, il parere espresso dai giuristi sulle varie questioni.

(b) L'attività del *cavere*, cioè della collaborazione al compimento di atti negoziali, divenne, a partire dal sec. III a. C., imponente: di tal che la giurisprudenza preclassica è stata anche definita, non senza qualche esagerazione, come 'giurisprudenza cautelare'. E, in verità, l'ausilio giurisprudenziale agli atti negoziali privati era indispensabile in un ambiente in cui occorreva districare tutti i propri affari col mezzo dei pochissimi negozi del vecchio *ius civile*, ridotti a schemi meramente formali, o pure col ricorso a modalità ancor nuove e malferme offerte dai più recenti sistemi giuridici.

Attraverso l'attività cautelare della giurisprudenza vennero in essere numerosi istituti nuovi e numerosissime applicazioni nuove di istituti vecchi. Basteranno due esempi.

Per far sí che potessero avere pratica efficacia disposizioni testamentarie sottoposte a condizioni potestative negative (es.: 'avrà 100 *si Capitolium non ascenderit*; e quindi, non li avrai sino alla morte, visto che solo allora sarà certo che non hai rivestito pubbliche cariche'), Q. Mucio Scevola (n. 154) escogitò l'espedito di assegnare subito il lascito all'onorato e di fargli prestare all'erede la promessa stipulatoria (*cautio*) di restituirlo nel caso in cui compisse in futuro l'attività proibitagli: cd. *cautio Muciana*. E Aquilio Gallo (n. 154), per permettere di adoperare l'*acceptilatio verbis* come quietanza del pagamento di *obligationes* non contratte *verbis* (quindi, non estinguibili con quel mezzo), introdusse, a sua volta, il sistema di trasfondere (novare) tutte quelle obbligazioni in una *stipulatio* complessiva, cioè in un atto giuridico verbale, allo scopo di farla estinguere in un sol colpo con l'*acceptilatio*: cd. *stipulatio Aquiliana*.

(c) L'attività dell' *agere* decadde notevolmente nei sec. IV e III a.C., data la forma schematica, inderogabile e immodificabile, assunta dalle *legis actiones*. Nei sec. II e I a.C. essa ebbe invece, in altra direzione, una importantissima ripresa.

Causa precipua dell'*agere* giurisprudenziale fu la trasformazione del processo privato, dapprima davanti al *praetor peregrinus* e poi davanti al *praetor urbanus*, con la connessa introduzione dell'*agere per formulas*. Le parti avevano, nel nuovo tipo di processo, da contraddirsi ampiamente tra loro e da convincere nel contempo il *praetor* ai fini della redazione definitiva del *iudicium*, avevano da inserire in questo le loro *exceptiones* e così via, di modo che, ovviamente, non poterono che far capo ai *iurisconsulti* per essere consigliate e dirette. I giuristi, inoltre, esercitavano opera di diretta influenza sui magistrati, sia con l'indirizzar loro le proprie *epistulae*, sia col prodigare pareri verbali su loro esplicita richiesta. Lo sviluppo rigogliosissimo del processo formulare romano, come è stato giustamente sostenuto, non potrebbe essere spiegato senza tener conto dell'opera esplicata in questo campo dalla giurisprudenza.

151. Nella fase di crisi della *respublica* nazionale romana alle attività tradizionali i giureconsulti ne aggiunsero due altre: l'attività consultiva rispetto ai magistrati e l'attività didattica.

(a) Per quanto riguarda la prima attività, par certo che, sopra tutto nel sec. I a.C., i *praetores* e gli altri magistrati giurisdicenti si costituirono spesso ciascuno un *consilium* di distinti giureconsulti per valersene ai fini dell'esplicazione delle loro delicate funzioni, sia in materia privata che in materia criminale. Questa prassi di ricorrere ad un certo numero di *adseorsores* giuristi si rese tanto più necessaria, in quanto le cariche pubbliche non erano più sempre ricoperte da uomini preparati ed efficienti come in passato.

Sarebbe eccessivo attribuire a questi *consilia* un carattere ufficioso, o anche soltanto stabile. Per lo meno, non vi sono elementi per asserirlo. E presumibile anzi che i giureconsulti di maggior richiamo ben difficilmente si siano indotti a inserirsi nei *consilia* dei magistrati, tanto più che, a quanto ci risulta, essi furono piuttosto orientati verso la creazione di circoli autonomi facenti capo al loro insegnamento personale.

(b) La larga rinomanza dei giureconsulti più illustri procurò loro un seguito di discepoli (*auditores*), i quali passavano la giornata assistendo alla loro attività di *respondere*, li aiutavano nelle consultazioni dei vecchi testi e, nei momenti liberi, ponevano loro quesiti di vario genere su questo o quell'argomento (*quaestiones*), ottenendone risposte e consigli. Intorno alle più spiccate persona-

lità del sec. I a.C., Q. Mucio Scevola e Ser. Sulpicio Rufo (n. 154), si costituirono in certo modo due 'scuole', cioè due correnti giurisprudenziali spesso in vivace contrasto fra loro. È più che probabile, peraltro, che alla radice delle numerose diatribe tra le due scuole non fossero profonde ed insanabili divergenze ideologiche, ma fosse piuttosto una personale inclinazione dei rispettivi seguaci verso l'una o l'altra figura dei due maestri, così come si vedrà essere probabilmente avvenuto anche successivamente, in ordine al dissidio fra le due scuole giurisprudenziali classiche dei Sabiniani e dei Proculiani (n. 216).

L'attività giurisprudenziale preclassica si trasfuse, sopra tutto nei secoli II e I a.C., in una 'letteratura' giuridica, di cui non mancano tuttora i ricordi e le tracce. Letteratura che fu eminentemente tecnica e occasionale, quindi del tutto aliena da preoccupazioni di stile e di sistema. È da credere, anzi, che assai spesso i veri estensori delle singole opere non siano stati i giuristi cui esse sono intitolate, ma piuttosto, ad una o a più mani, i loro più solerti discepoli.

Il materiale della letteratura giuridica preclassica fu costituito essenzialmente da raccolte casistiche e da qualche opera sistematica. Le raccolte casistiche furono, più precisamente, raccolte di *responsa* (*libri responsorum*), intercalati con *epistulae* e con discussioni di *quaestiones* scolastiche: l'ordine sistematico ne fu puramente occasionale, con una certa tendenza a coincidere con l'ordine delle materie dell'editto pretorio. Opere sistematiche furono i commenti alle *leges XII tabularum* ed i *libri iuris civilis* dei giuristi dell'ultima fase, in cui fu operato un tentativo assai imperfetto di riordinamento della materia del *ius civile vetus*, del *ius civile novum* e del *ius publicum* relativamente agli argomenti di pertinenza di quelle esperienze giuridiche.

Tra le opere sistematiche la più organica, costituita dai *libri XVIII iuris civilis* di Q. Mucio Scevola, presentò, a quanto è dato arguire, il seguente ordine di argomenti: a) successione nei rapporti giuridici (testata e intestata); b) rapporti giuridici di famiglia; c) rapporti giuridici assoluti su *res*; d) rapporti giuridici obbligatori (*ex contractu* e *ex delicto*). Un sommario, quello del trattato *muciano*, che influì molto, come vedremo, sulla letteratura 'civilistica' del periodo successivo, ma che, a ben guardare, non è giustificato da un piano espositivo razionale, mentre sembra essere essenzialmente dipeso dalla maggiore o minore frequenza delle questioni (anzi, dei 'tipi', dei *genera* di questioni) relative all'assetto giuridico della *familia* ed ai suoi rapporti con le altre famiglie: primi fra tutti, perciò, i delicati e spesso puntigliosi problemi sollevati dalla *successio mortis causa*.

Mancarono totalmente alla letteratura giurisprudenziale preclassica le opere elementari per l'insegnamento. Assai scarsa fu la letteratura monografica su argomenti di *ius sacrum* e di *ius publicum*, cui si dedicarono essenzialmente annalisti, uomini politici e antiquari.

152. Pochissime sono le notizie, oltre i resti di cui disponiamo, relativamente alle singole figure di giureconsulti dell'età preclassica. Ciò non solo dipende dalla lontananza nel tempo, ma anche dal fatto che, sopra tutto nei sec. IV e III a.C., l'attività giurisprudenziale ancora si confondeva con l'azione politica della *nobilitas*, di cui era uno degli aspetti. Fu solo nella fase di crisi della *respublica* che i giureconsulti acquistarono decisamente rilievo in quanto tali, cioè indipendentemente dalla loro attività politico-sociale. La fonte maggiore, ma in realtà scarsa e non molto attendibile, per la conoscenza dei personaggi e delle opere è il *liber singularis enchiridii* del giurista classico Sesto Pomponio (n. 227).

(a) Da tutta l'immensa opera svolta dalla giurisprudenza nei sec. IV e III non emergono che i nomi di Appio Claudio Cieco e di Tiberio Coruncanio. *Appius Claudius Caecus*, il famoso patrono di Gneo Flavio (n. 127), fu censore nel 312 e console nel 307 e nel 296 a.C. Gli si attribuisce un'opera *De usurpationibus*, in cui, a quanto pare, trattava delle *actiones* e delle *cautiones* necessarie od opportune al fine di difendere o di preservare da usurpazioni altrui i propri diritti (probabilmente, i propri diritti assoluti). A *Tiberius Coruncanius* (n. 127) si attribuiscono molti e memorabili *responsa*, di cui peraltro abbiamo notizie indirette e vaghe.

(b) Durante la fase di apogeo della *respublica* nazionale emersero, a quanto risulta, poche altre figure: Sesto Elio, Catone maggiore e Catone Liciniano.

Sesto Elio (*Sex. Aelius Pactus Catus*) fu console nel 198 e censore nel 194 a.C. Il soprannome di 'Catus' (l'accorto) gli fu dato per la sua grande acutezza nelle discipline giuridiche. In effetti, si tratta della prima figura di vero e completo giureconsulto nella storia del diritto romano.

Pomponio attribuisce al prestigioso Sesto Elio tre opere: una raccolta di *actiones*, nota sotto il nome di *Ius Aelianum*, la quale avrebbe completamente surrogato, per maggior numero e varietà di formule, l'invecchiato *ius Flavianum* (n. 127); un'opera fondamentale intitolata *Tripertita*, che riportava il testo delle XII tavole, facendolo seguire da una *interpretatio* e dalle formule delle *actiones*; e 'tres alii libri', peraltro contestati da alcuni. Questi riferimenti hanno dato la stura a molteplici discussioni: non vi è ancora unanimità, fra l'altro, sul punto se i *Tripertita* fossero costituiti da tre sezioni indipendenti (la prima contenente le *leges XII tabularum*, la seconda con l'*interpretatio* delle *leges* stesse, la terza con le formule delle *legis actiones*) o se, invece, fossero una trattazione tripartita di ogni singolo argomento, cui ciascuna disposizione delle XII tavole dava occasione.

A nostro parere, Elio scrisse un'unica opera, i *Tripertita*, in

cui erano riprodotte le disposizioni delle XII tavole, a ciascun versetto delle quali seguivano la relativa *interpretatio* ed il formulario delle azioni corrispondenti. Dopo la sua morte i *Tripertita* furono variamente rielaborati da giuristi del II sec. a.C., i quali giudicarono opportuno di enucleare e disporre in tre libri separati tre serie di argomenti (*XII tabulae, interpretatio, actiones*). In particolare, il *liber de actionibus*, che risultò da questa rielaborazione posteriore, si diffuse largamente fra i pratici del diritto, i quali appunto perciò parlarono di un *ius Aelianum* (n. 66), che aveva ormai surrogato il vecchio *ius Flavianum*.

Catone maggiore (*M. Porcius Cato*), fu console nel 195 e censore nel 184 a.C. Fece certamente l'avvocato e dette probabilmente anche *responsa* come giurista. Pomponio dice che di lui rimanevano alcuni *libri*, ma si riferisce, assai probabilmente, al contenuto giuridico dei libri *de agricultura*, nei quali sono riportati numerosi formulari predisposti per la conclusione dei contratti agrari (cd. *leges venditionis et locationis*).

Catone Liciniano (*M. Porcius Cato Marcii filius Licinianus*) fu figlio di Catone maggiore. Si occupò molto di diritto e pubblicò un commentario *iuris civilis* di almeno 15 libri, che fu, più probabilmente, una raccolta disorganica di *responsa* risultante da *libri* editi in tempi successivi.

153. La fase di crisi della *respublica* nazionale romana si aprì con tre famose figure di giureconsulti, dei quali Pomponio dice che *'fundaverunt ius civile'*: Bruto, Manilio e Publio Mucio.

Si è molto discusso, e forse ancor più fantasticato, sulle ragioni per cui i tre giuristi, che non furono certo i primi in ordine di tempo tra i celebrati interpreti del *ius civile* romano (anteriore ad essi fu, tra gli altri, il celebratissimo Sesto Elio), siano da considerarsi 'fondatori' della giurisprudenza romana. Indubbiamente qualche elemento di novità in essi è vagamente ravvisabile: per esempio l'aver esteso il loro interesse dal *ius civile vetus* agli istituti del *ius civile novum*; ma è troppo poco per elevarli così in alto tra gli esponenti della giurisprudenza repubblicana e la spiegazione più attendibile del linguaggio di Pomponio sta nell'attribuire, in questo come in altri casi, al verbo *'fundare'* un significato meno impegnativo, che è quello di sorreggere, cioè di contribuire efficacemente ad un'opera iniziata da altri. Mancano, comunque, indizi affidanti per ritenere che i tre abbiano dato l'avvio alla letteratura 'sistemica' in tema di *ius civile*.

Bruto (*M. Iunius Brutus*) fu pretore in un anno incerto del secolo II a.C. Pubblicò, forse in varie riprese, un totale di *libri septem iuris civilis*, di cui i primi tre sotto forma di dialoghi col pro-

prio figlio, alla maniera degli scritti filosofici greci, e gli altri quattro contenenti *responsa*.

Manilio (*Manius Manilius*) coprì il consolato nel 149 a.C. Fu valentissimo nella giurisprudenza cautelare. Di lui si ricordano come famosi e usitatissimi certi formulari della compravendita (*'Manilianae venalium vendendorum leges'*). Scrisse anche *libri tres iuris civilis*. Pomponio parrebbe ascrivergli altresì un'opera intitolata *Monumenta Manilii*, ma è assai probabile che con il termine *'monumenta'* egli voglia alludere all'eccellenza di tutta l'attività giuridica di Manilio.

Publio Mucio (*P. Mucius Scaevola*) fu console nel 133 e pontefice massimo dal 133 al 115 a.C.; come pontefice massimo presiedette alla pubblicazione, in edizione riordinata e sintetizzata, degli *Annales maximi* pontificali. Oltre a molti *responsa* riprodotti o rielaborati dal figlio, lasciò, secondo Pomponio, *'decem libellos (iuris civilis)'*. Si può discutere se i dieci *'libelli'* di P. Mucio siano stati altrettanti *libri singulares* su argomenti di *ius civile*, o se invece Pomponio li abbia chiamati così per la loro stringatezza espositiva. Noi siamo per la prima tesi, anche perché Cicerone parla di *libri* (non *libelli*) di P. Mucio, e pensiamo che Publio Mucio, uomo assai preso dalle cure politiche e da quelle del pontificato, sia andato via via pubblicando, nel corso della sua vita, i *libri* o *libelli* di raccolta dei suoi principali *responsa*.

Giuristi coevi dei *'tres, qui fundaverunt ius civile'* furono: Livio Druso (*C. Livius Drusus*), console nel 144; Cassio Emina (*L. Cassius Hemina*); Sempronio Tuditano (*C. Sempronius Tuditanus*), autore di *libri magistratum*; Scevola Augure (*Q. Mucius Scaevola Augur*), cugino di Publio, console nel 117 a.C.; Giunio Graccano (*M. Iunius Gracchanus*), autore di *libri de potestatibus*.

Discepoli dei tre giureconsulti furono: Rutilio Rufo (*P. Rutilius Rufus*) e Aulo Virginio (*Aulus Verginius*). Il primo, allievo di P. Mucio, eccelse come rispondente. Del secondo poco si sa oltre il nome.

154. In ordine ai giuristi del sec. I a.C. le notizie si fanno più numerose e sicure. I giureconsulti particolarmente degni di menzione sono quattro: Quinto Mucio, Servio, Alfeno, Ofilio.

(a) Quinto Mucio (*Q. Mucius Scaevola pontifex maximus*), figlio di Publio (n. 153), fu console nel 95 e venne ucciso dai partigiani di Mario nell'82 a.C. Figura eminente di giurista, di uomo politico e di amministratore, lo si citò lungamente ad esempio per la sua amministrazione provinciale in Asia, del 100 a.C.

La sua opera principale furono i *libri XVIII iuris civilis*, ammiratissimi in tutto il mondo antico, perché per la prima volta

si applicò alla casistica del diritto la classificazione per *genera* di cui si è detto (n. 151). Il sistema dell'opera influì potentemente su quello dei *libri iuris civilis* di Massurio Sabino e della sua scuola (n. 218): essa fu ampiamente citata dai giuristi classici e fu commentata libro per libro da alcuni tra loro.

A Mucio si attribuisce anche un *liber singularis ἔργων*, cioè di *definitiones*, di cui resta qualche frammento nei *Digesta* di Giustiniano; vi sono, tuttavia, forti elementi per credere che esso sia opera della scuola postclassica, compilata mediante una spigolatura di definizioni e regole giuridiche dagli scritti di Q. Mucio e di altri giuristi posteriori. Quello che importa è che l'opera, anche se non genuina, evidenzia la caratteristica in certo senso nuova del metodo di Q. Mucio: la tendenza cioè a puntualizzare l'esperienza giuridica per categorie di rapporti.

Allievi di Q. Mucio furono: Aquilio Gallo (*C. Aquilius Gallus*), Balbo (*L. Lucilius Balbus*), Sesto Papirio e Caio (o Tizio) Giuvenzio. Furono giuristi di minor levatura. Il più famoso di tutti costoro fu Aquilio Gallo, inventore della *stipulatio Aquiliana* (n. 150) e dell'*actio doli* (n. 147).

(b) Servio (*Ser. Sulpicius Rufus*) fu console nel 51 e morì nel 43 a.C. Allievo di Aquilio Gallo, superò di molto il maestro, rivelandosi innovatore sagacissimo del *ius civile*. Dotato di forte *vis* polemica, Servio fu avversario fervido e costante di Q. Mucio in quanto giurista più rinomato dei suoi tempi, ma è da credere che ne abbia, in fondo, applicato lo stesso metodo (il '*ius civile generatim constituere*'), sebbene con rigore e risultati diversi. Si può fondatamente supporre, a questo proposito, che, nei confronti dell'eccessivo dogmatismo di Q. Mucio, egli abbia preferito sfoggiare doti (senza dubbio ammirevoli, ed assai pregiate dal suo amico Cicerone) di elegante e sensibile aderenza alla vita del diritto applicato.

Di lui sappiamo che scrisse, fra l'altro: i *Reprehensa Scaevolae capita*, ovvero *Notata Mucii*, in cui venivano in parte criticate e in parte approfondite e svolte le dottrine di Mucio, e *libri II ad Brutum* (n. 153). Quest'ultima opera (di cui nulla, peraltro, rimane, se non qualche riferimento) è degna di molto rilievo, perché con essa Servio inaugurò, forse, la serie dei commentari all'*edictum* del pretore ed aprì, in ogni caso, alla letteratura giuridica successiva l'interesse verso la sistematica 'processuale', ben diversa da quella dei *libri muciani*, dell'*edictum* magistratuale.

Servio eccelse anche come rispondente, e sopra tutto, data la sua personalità estroversa e affascinante, come maestro. Pomponio

cita ben dieci discepoli di lui (noti come '*auditores Servii*') ed aggiunge che gli scritti di costoro furono raccolti e ordinati da Aufidio Namusa (*P. Aufidius Namusa*) in 140 *libri digestorum*, una opera di cui nulla si sa di preciso, ma di cui è possibile intuire sia stata una sorta di modello di quei *libri digestorum* classici, che facevano essenzialmente ruota attorno all'ordine delle materie dell'editto (n. 219).

(c) Alfenio (*P. Alfenus Varus*) fu *consul suffectus* nel 39 a.C. e allievo anch'egli di Servio Sulpicio. Lasciò 40 *libri digestorum* (più o meno corrispondenti ai *digesta* di Aufidio), in cui erano raccolti e ordinati (presumibilmente secondo l'ordine delle materie dell'editto pretorio) responsi suoi e del suo maestro. Nei *Digesta* di Giustiniano, si incontrano frammenti estratti da quest'opera, nonché da una *epitome* che ne avrebbe fatto il giureconsulto Paolo: ma sembra che né l'*epitome* paolina né la stessa copia dei *digesta* alfeniani usata dai compilatori giustiniani fossero opere genuine (n. 231).

(d) Ofilio (*Aulus Ofilius*) fu un altro allievo di Servio e grande amico di Cesare; tanto studioso che rinunciò a fare la carriera politica. Scrisse un gran numero di *libri iuris civilis* e un certo numero (20?) di *libri de legibus*. Pomponio dice inoltre, di lui: '*de iurisdictione idem edictum praetoris diligenter composuit*'; parole alquanto oscure che adombrano, a nostro parere, un commentario *ad edictum praetoris*, il quale fu nel contempo il primo tentativo di parziale riordinamento delle ancor troppo disordinate clausole dell'albo pretorio.

Giuristi minori di questo secolo furono: Aulo Cascellio (*Aulus Cascellius*), allievo di Quinto Mucio, giurista poco originale; Trebazio (*C. Trebatius Testa*), amico di Cicerone, da questi raccomandato fortemente a Cesare per il suo *consilium*, giunto poi a gran fama ed autorità nel *consilium* di Augusto, autore di nove o undici *libri de religionibus* e di alcuni *libri de iure civili*; Tuberone (*Q. Aelius Tubero*), accusatore, nel 46 a.C., di Quinto Ligario difeso da Cicerone, e poi passato allo studio del diritto; Elio Gallo (*C. Aelius Gallus*), ricordato nelle fonti come autore di un'opera *de verborum quae ad ius pertinent significatione* in almeno due libri, che venne sfruttata poco più tardi dal grammatico augusteo Verrio Flacco per il suo *de verborum significatu* (opera che, a sua volta, conosciamo attraverso un'*epitome*, forse del sec. II d.C., di Sesto Pompeo Festo).

CAPITOLO III

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

§ 25. — ROMA NEL PERIODO CLASSICO

SOMMARIO: 155. Quadro generale. — 156. Il principato di Augusto. — 157. I Giulio-Claudii. — 158. La prima anarchia militare e i Flavi. — 159. Nerva e Traiano. — 160. Il principato di Adriano. — 161. Gli Antonini. — 162. La seconda anarchia militare e i Severi. — 163. La crisi della *respublica* universale e le sue cause. — 164. Segue. Le vicende della crisi. — 165. La formazione dell'*imperium* romano.

155. La data del 13 gennaio 27 avanti Cristo segnò simbolicamente la fine dell'agitatissima fase di crisi della *respublica* nazionale romana (n. 83) e l'inizio di un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che può, nel suo complesso, denominarsi della civiltà romano-universale.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla massima estensione il proprio *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli. È evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole, sopra tutto in quelle province ellenistiche e orientali che già erano depositarie di evolute civiltà autonome. E non sorprende, inoltre, che l'esportazione della romanità abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente aveva prima servito a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni. Insomma, la civiltà di Roma si universalizzò, ma universalizzandosi perse in densità quel che acquistò in diffusione. Essa divenne una sorta di denominatore generico delle varie civiltà antiche, i cui rispettivi patrimoni culturali rimasero per buona parte intatti e quiescenti sotto il manto comune della romanità.

Il perno attorno a cui ruotò progressivamente il mondo romano in questo suo passaggio dall'impostazione nazionalistica a quella universalistica fu costituito dal regime di governo detto usualmente del *principatus*. La *respublica*, che già in passato (e

sopra tutto nella fase di crisi) aveva talvolta eccezionalmente sacrificato il regolare funzionamento del suo governo alla fiducia riposta in cittadini eminenti (*principes civitatis*) e nell'azione politico-militare dagli stessi spiegata, passò con Augusto a considerare necessaria e stabile l'istituzione *extra ordinem* (a titolo, cioè surrettizio) di un *princeps (civitatis)*, che garantisse l'ordine interno e in pari tempo la *pax Romana* nelle province. Il prezzo che essa pagò per questi importanti vantaggi fu costituito dal concentrazione nelle mani del *princeps* di poteri latissimi, sopra tutto militari, difficilmente controllabili in pratica nel loro esercizio, nonché, alle lunghe, dall'affievolimento del senso civico, dello spirito di democrazia, tra la popolazione genuinamente romana.

Quanto ai *principes*, il fatto di basare la loro preminenza essenzialmente nelle province poste ai loro ordini (e sulle legioni ivi stanziato) li portò spiegabilmente a valorizzare, a discapito di Roma e dell'Italia, quell'*imperium Romanum* da cui erano essi stessi valorizzati. Non in un giorno solo, anzi attraverso un processo secolare, il primato della *respublica* sull'*imperium* si logorò. Ma siccome la *respublica* era, tutto sommato, la piattaforma indeclinabile del potere dei *principes*, la sua decadenza si risolse ad un certo punto in decadenza di tutto il sistema politico romano. Sul finire del sec. II d.C., e ancor più nel secolo successivo (un secolo fatale per la storia della romanità), le civiltà provinciali cominciarono a riacquistare ciascuna la sua originaria autonomia ed a reagire in modo sensibile sulla civiltà tipicamente romana. Questa fini per impoverirsi di ogni suo elemento vitale e per ridursi in maniera e sempre più accentuata ad una qualifica solo esteriormente ed apparentemente unitaria del mondo civile antico.

Il nuovo carattere di 'universalità', nel senso ora precisato, che la civiltà romana assunse nel periodo intercorrente tra il 27 a.C. e gli ultimi anni del sec. III d.C. si chiarisce e si illumina ancor più attraverso l'analisi dell'evoluzione strutturale della società e del sistema politico romano.

156. L'asestamento della *respublica* universale romana nella sua rinnovata struttura e la riorganizzazione unitaria dell'*imperium Romanum* si verificarono nel periodo che va dal 27 a.C., anno iniziale della riforma augustea, al 117 d.C., anno di morte del *princeps* Traiano. Fu la 'fase augustea' della *respublica* universale romana.


Questa fase fu dominata dalla grandiosa personalità del suo iniziatore, Augusto, dalle cui lungimiranti direttive, pur attraverso vicende spesso agitate, sostanzialmente non si discostarono i principali successori, da Tiberio a Traiano. Il problema politico che ad Augusto spettò di risolvere fu quello di riportare la pace e l'ordine

nello stato, esausto dalla lunga crisi dei sec. II-I a.C., cercando di modificare il meno possibile la costituzione repubblicana tradizionale. La riforma augustea dello stato romano fu, precipuamente, una riforma del regime di governo della *respublica*. La nuova figura costituzionale del *princeps Romanorum* garantì, invero, la stabilità della situazione interna e la salda tenuta del sistema imperiale. In concomitanza o in dipendenza di questa riforma governativa si attuò progressivamente, nella fase da Augusto a Traiano, una evoluzione generale del sistema sociale e politico romano, sia in quanto la *respublica* venne a perdere ogni residuo della vecchia base nazionalistica, sia in quanto l'*imperium Romanum* acquistò quella coesione intima, che ne fece un *quid* costituzionale unitario in posizione di 'pertinenza' rispetto alla *respublica*.

Il primo atto della politica di Ottaviano fu, come si è detto a suo tempo (n. 83), quello di restaurare solennemente le scosse istituzioni repubblicane, ponendo fine, col 27 a.C., al periodo eccezionale delle discordie e delle guerre civili. La mossa fu molto abile, perché Ottaviano aveva da far dimenticare di essere titolare, oltre che di poteri costituzionali ordinari e straordinari (principalmente, la carica di *consul* e uno speciale *ius tribunicium* implicante la *sacrosanctitas* e il *ius auxilii*), anche e sopra tutto di quel potere extra-costituzionale supremo, arbitrariamente arrogatosi nel 32 a.C., alla scadenza del *triumviratus*, sulla base della plebiscitaria acclamazione e invocazione del suo nome da parte dei cittadini e degli stessi abitanti delle provincie (*coniuratio Italiae et provinciarum*). Ma in capo a pochi anni Ottaviano, che frattanto passò ad essere denominato *imperator Caesar Augustus*, dovette constatare che la rielezione annua al consolato ed i poteri straordinari attribuitigli erano piuttosto insufficienti al fine di garantire la pace interna, e sopra tutto l'unità dell'*imperium*.

A quest'uopo era necessario che gli si conferisse una posizione di netta e durevole superiorità rispetto ad ogni magistratura ordinaria e straordinaria. Per conseguenza, nel giugno del 23 a.C., prendendo spunto dalla scoperta di una congiura contro la sua persona organizzata da Cepione e Murena, Augusto rinunciò al consolato e ottenne in cambio dalle assemblee il conferimento della *tribunicia potestas* a vita. Gli si riconobbe, inoltre, sia pure inizialmente in modi non ufficiali ed espliciti, una somma di poteri, che più tardi, forse dopo la sua morte, integrarono il cd. *imperium proconsulare maius et infinitum* su tutte le provincie: un comando che comportava la disponibilità insindacabile di 25-28 legioni in armi, praticamente di tutte le forze armate romane.

Ormai un quarto potere veniva ad inserirsi nella struttura di governo della *respublica*, accanto ai *comitia*, al *senatus* ed ai *magi-*



CARTESA VI. Il territorio dell'impero alla morte di Augusto

recarsi nuovamente ad affrontare gli Iutungi, che sconfisse a Fano ed a Pavia, inseguendoli sino al Danubio ed ottenendo per queste sue vittorie i titoli di Germanico Massimo e di Gotico Massimo. La superbia di Zenobia, che aveva proclamato *rex imperator dux Romanorum* suo figlio Vaballato, fu vinta da Aureliano con una spedizione a Palmira e con un assedio al quale Zenobia non sluggì. Palmira si arrese nel 272 e così pure fu rioccupato l'Egitto. Aureliano, che aggiunse ai suoi titoli quello di Partico Massimo, sconfisse anche i Carpi presso il Danubio, ma dovette ritornare a Palmira ribelle nel 273 e per punire la città la distrusse. Eliminata Palmira, egli passò ad eliminare anche l'*imperium Galliarum*, che sottomise con le buone, affidando all'usurpatore il titolo di *corrector Italiae*, cioè una sorta di ufficio direttivo della polizia in Italia.

Giunto a questo punto, Aureliano fu denominato *restitutor orbis* e chiamato *Dominus et Deus*. Egli sostenne che il suo potere provenisse dalla divinità del Sole patrono dell'Impero. I senatori divennero pontefici del sole Mitra, addetti al culto del dio, di cui Aureliano, era l'*alter ego*. Ma l'opera, sostanzialmente meritoria, di riordinamento che Aureliano svolse fu interrotta nel 275 dalla sua morte in vicinanza di Bisanzio.

Nel settembre del 275 il principato fu conferito ad un anziano senatore, Marco Claudio Tacito, che nel 276 combatté contro i Persiani. Anche Tacito finì per sparire di morte violenta nel 276. Suo successore fu riconosciuto il fratellastro Annio Floriano, cui le truppe opposero Marco Aurelio Probo, che, fatto uccidere l'avversario, ottenne il principato nello stesso anno 276. Probo si rese meritorio nel campo militare attraverso la liberazione delle province occidentali (276 e 278 d.C.) dai Franchi, dagli Alemanni, dai Burgundi e dai Senoni, che erano entrati in Gallia. Nel 278-279 egli attaccò i Vandali nella regione danubiana e li sconfisse. Nel 280 ripristinò il dominio romano in Tracia, sconfiggendovi i Bastarni. Nel 281 celebrò il trionfo a Roma, ma nel 282, mentre si apprestava ad una spedizione contro la Persia, fu ucciso dai suoi soldati a Sirmio. La successione passò a Marco Aurelio Caro, che si limitò a dare notizia della sua proclamazione a *princeps* al senato, senza attenderne alcuna investitura. Caro proseguì le azioni contro la Persia ed occupò Ctesifonte, assumendo il titolo di Persico Massimo, ma nel 283 morì in modo misterioso, forse ad opera di Apro, prefetto del pretorio. Dei due suoi figli, l'uno, Numeriano, era stato indicato come successore col titolo di Cesare, ma fu fatto uccidere nel 284 da Apro. Rimase l'altro figlio, Carino, che aveva il comando delle truppe in Occidente.

Prima che Apro affrontasse Carino, nel novembre del 284 le truppe scelsero per la successione al trono Caio Valerio Aurelio Diocleziano, capo della guardia personale di Caro, ed Apro fu condannato a morte ed ucciso dallo stesso Diocleziano.

L'uomo che avrebbe ricostituito, sebbene con aspetti diversi, l'impero di Roma era stato finalmente trovato. Diocleziano affrontò

fermamente, nel 285 d.C., la reazione di Carino sul Margo, in Mesia. La battaglia fu, forse, favorevole a Carino, ma questi fu ucciso dai suoi stessi soldati e a Diocleziano si apersero le strade di Roma.

§ 26. — LA 'RESPUBLICA' UNIVERSALE ROMANA

SOMMARIO: 166. La *respublica* universale romana. — 167. La popolazione della *respublica* universale. — 168. Segue. La *constitutio Antoniniana*. — 169. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 170. Segue. *L'utroque ordo*. — 171. Il territorio della *respublica* universale. — 172. Segue. La città di Roma e la sua amministrazione. — 173. Segue. La circoscrizione italiana. — 174. Il governo della *respublica* universale romana. — 175. Le finanze della *respublica* universale romana. — 176. Le fasi storiche dell'autoritarismo repubblicano romano.

166. La struttura dello stato romano nel periodo 27 a.C. - 284 d.C. fu ancora e sempre, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo storico precedente. Tuttavia, sparirono completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza.

Come nuova caratteristica della *respublica*, nella sua struttura generale, si profilò stavolta quella della universalità, vale a dire della sua 'apertura' (implicante la facile concessione della cittadinanza romana) a tutti i popoli inclusi nel perimetro dell'impero, purché viventi secondo uno *standard* minimo di organizzazione civile. L'*imperium Romanum* divenne, per conseguenza, man mano che si accrebbe il numero dei cittadini in esso residenti, un complemento essenziale dell'organizzazione costituzionale romana.

(a) Scompare, anzi tutto, nella nuova *respublica*, ogni sensibile residuo dell'antica concezione dello stato come *πόλις* o *civitas*. Per effetto della estensione dei confini della *civitas* a tutta l'Italia continentale, avvenuta già nei primi anni del sec. I a.C., Roma non fu, sostanzialmente, più *civitas*, anche se così essa continuò ancora lungamente e diffusamente ad esser chiamata.

Il sintomo più evidente di questa evoluzione fu costituito dal forte decentramento amministrativo della regione italiana e dal conseguente affievolimento del principio costituzionale che i *cives Romani* dovessero essere nella pratica possibilità di partecipare direttamente alla vita politica dello stato, svolgentesi appunto ed esclusivamente nell'*urbs*. Nell'ambito della complessiva *civitas* romano-italica, incentrata attorno all'*urbs Roma*, 'caput mundi', si consolidarono tante piccole *civitates* locali, ciascuna coincidente

con una propria *urbs*, che ebbero riconosciuto il rango di altrettanti enti parastatali (*municipia civium Romanorum*) destinati alla esplicazione locale di molte di quelle funzioni di governo, che un tempo erano in Roma rigidamente centralizzate.

(b) L'aver dovuto o voluto concedere, durante la fase di crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici*, aveva determinato sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 212 d.C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a gran parte degli abitanti dell'impero (n. 162 e 168).

Per effetto di siffatta evoluzione, la *respublica* romana, pur rimanendo territorialmente delimitata dalla penisola italiana, si arricchì talmente di cittadini extra-italici (e domiciliati solitamente in provincia), da avviarsi ad essere più chiaramente concepita come la *communis patria* di tutti i popoli amministrati da Roma, indipendentemente dalla loro nazionalità ed in contrapposto ai popoli incivili o comunque anti-romani, stanziati fuori dei confini dell'*imperium Romanum* e denominati *barbari* o *exterae nationes*.

(c) Nonostante l'estendimento della *civitas Romana* alla gran parte degli abitanti dell'*imperium Romanum*, la *respublica Romanorum* restò tuttavia sempre circoscritta al territorio italico e non assorbì sul piano costituzionale l'*imperium*. L'*imperium Romanum* rimase intatto. Ciò dipese solo in minima parte dal fatto che la romanizzazione dei provinciali non fu resa completa e totale nemmeno con l'editto di Caracalla. Dipese sopra tutto da ciò, che l'*imperium Romanum*, essendo elemento essenziale della preponderanza politica dei *principes*, resistette all'incorporazione nella *respublica* anche quando si trovò ad essere gremito di cittadini romani. Al contrario, si profilò e preparò, col passare dei secoli, il fenomeno inverso, che caratterizzò il successivo periodo post-classico: la riduzione della sempre più svalutata *respublica* a poco più di una *provincia* (o di un insieme di *provinciae*) dell'*imperium*, l'assorbimento di essa da parte dell'*imperium Romanum*.

La trasformazione della costituzione romana, di cui si è fatto sinora parola, si operò tuttavia, lo si è visto, non in una volta, ma attraverso successive fasi evolutive, le quali furono, a nostro parere, tre: a) una fase di riassetto della *respublica* e di netta prevalenza della medesima rispetto all'*imperium*: fase che si potrebbe anche chiamare augustea (27 a.C. - 117 d.C.); b) una fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium* e di apogeo del sistema politico

universale romano: fase che si potrebbe anche chiamare adrianea (117-235 d.C.); e) una fase di degenerazione e di crisi della *respublica* universale romana e di conseguente prevalenza dell'*imperium* sulla stessa *respublica* (235-284 d.C.).

167. Fondamentalmente intatta rimase, nella *respublica* universale romana, la concezione caratteristica secondo cui il *populus Romanus Quiritium* era costituito esclusivamente dai *cives*, sicché non solo i *Latini* e i *barbari*, ma anche i *peregrini* resi sudditi permanenti dell'*imperium Romanum* (mediante la riduzione a *provincia* dei loro territori) erano considerati del tutto estranei alla *respublica*. Nemmeno mutarono, nel periodo classico, i requisiti già precedentemente necessari per la qualifica di *civis Romanus* (n. 86).

Quelli che cambiarono sempre più sensibilmente furono, nel periodo, i criteri di ammissione alla cittadinanza romana dei non romani. Essi non furono più ancorati al principio della nazionalità, ma furono informati alla massima larghezza, al punto che non si esitò a far divenire *cives* anche i *peregrini* nazionalmente più distanti dalle tradizioni e dalle aspirazioni genuinamente romane. L'unico freno all'orientamento dei nuovi tempi fu costituito da ciò: che si cercò di contenere la possibilità che i privati avevano di rendere liberi e cittadini i loro schiavi, preferendosi attribuire ai pubblici poteri ogni decisione in materia di cittadinanza (n. 204).

Il mezzo attraverso cui si operò questo vasto estendimento della cittadinanza romana fu la naturalizzazione (*civitatis donatio*), della quale i *principes* non mancarono di assumere in breve tempo praticamente il monopolio. In concreto, la politica della *civitatis donatio* seguì due vie diverse: quella indiretta della latinizzazione dei *servi* manomessi o dei *peregrini*, e della successiva romanizzazione di questi *Latini* artificiali; quella diretta della naturalizzazione, per capi singoli o in massa, dei *peregrini* stanziati nelle *provinciae* dell'*imperium Romanum*.

(a) La naturalizzazione dei *Latini* fu senz'altro il sistema più cauto di *civitatis donatio* perché implicava che si passasse, prima di pervenire alla cittadinanza romana, attraverso lo stadio intermedio e preparatorio della *Latinitas*. Ne beneficiarono non solo e non tanto i *Latini* di sangue (cd. *Latini prisca*), che erano ormai quasi totalmente romanizzati, quanto i *Latini coloniarii*, cioè i membri di *municipia* insigniti del *ius Latii* (n. 184), e i cd. *Latini Aeliani* ed *Iuniani*, cioè gli affrancati (e loro discendenti) divenuti solo *Latini* (e non direttamente *Romani*) per effetto delle leggi limitative delle *manumissiones* (n. 204).

Le cause di attribuzione della cittadinanza furono molteplici e furono tutte informate al criterio che il Latino dovesse avere in qualche modo meritato il dono della cittadinanza. Così, ad esempio, la *lex Aelia Sentia* (n. 204) stabilì che i *Latini Aeliani* potessero ottenere la cittadinanza dai *magistratus* romani (il *praetor* in Roma o il *praeses* in provincia) se dimostrassero di aver sposato una cittadina romana o una latina e di aver ottenuto dal matrimonio un figliuolo pervenuto vivo all'età di almeno un anno (cd. *amiculi filii causae probatio*): concessione ulteriormente allargata da successivi senatoconsulti. Ancora, la *lex Velleia de libertinis* del 24 d.C. (n. 204) aprì ai *Latini Iuniani* la possibilità dell'ingresso nella cittadinanza romana se avessero prestato servizio per almeno sei anni tra i *vigiles* in Roma; un *edictum Claudii de Latinis* ammise questi ultimi alla *civitas* se avessero costruito una nave da carico capace di almeno cento moggi di frumento e l'avessero utilizzata almeno sei anni per l'approvvigionamento dell'*urbs*; una *constitutio Neronis de Latinis* favorì in modo analogo i Latini che avessero costruito case di abitazione in città; una *constitutio Traiani de Latinis* concesse la cittadinanza ai Latini che avessero esercitato per almeno tre anni un'impresa di fornaio in Roma.

A queste e ad altre ragioni di *civitatis donatio* si aggiunsero le naturalizzazioni riconosciute a coloro che avessero esercitato cariche pubbliche nei *municipia* latini (n. 185).

(b) La naturalizzazione dei *peregrini* fu usata in principio con grande parsimonia dai *principes*, e solo per persone singole che si fossero rese in un modo o nell'altro benemerite ai loro occhi. Ma inevitabilmente, già nel corso del sec. I d.C., gli argini caddero l'un dopo l'altro di fronte alla necessità politica di contraccambiare con la *civitas Romana* le prestazioni che ai *principes* ed alla loro politica recavano i provinciali.

Su questa strada di progressivo cedimento si possono registrare varie tappe successive. Le *donationes* individuali implicarono ben presto l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della moglie e dei figli dei beneficiati. Da Claudio ad Adriano le *donationes* collettive si moltiplicarono, sopra tutto a favore dei militari o di comunità municipali peregrine o latine delle province occidentali. Questa politica si intensificò con gli Antonini. Finalmente, con la dinastia dei Severi, cadde ogni ritegno verso l'ammissione di provinciali al privilegio della cittadinanza romana.

I *civitate donati*, acquistando la *civitas Romana*, dovevano assumere i *tria nomina* (n. 86) e prendevano solitamente come *nomen gentilicium* il nominativo con cui era designato l'imperatore concedente: donde il gran numero delle nuove famiglie denominate *Claudii*, *Flavii*, *Aelii*, *Aurelii* e via dicendo.

168. Il processo di romanizzazione dei provinciali raggiunse il suo punto culminante con la *constitutio Antoniniana de civitate*

peregrinis danda, emanata da Caracalla nel 212 d.C. (o meno verosimilmente, secondo alcuni, nel 214).

Dell'importanza politica del provvedimento si è già discusso (n. 162 e 163). Rimane da precisare sul piano storico-giuridico il suo ambito di applicazione; nei beneficiari, nel tempo, nelle conseguenze.

A voler credere ad una notizia di Ulpiano riportata nei *Digesta* di Giustiniano, la costituzione di Caracalla fece di tutti i residenti nell'impero dei cittadini romani: '*in orbe Romano qui sunt ex constitutione Imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt*'. Tuttavia è evidente che il passo deve essere stato alterato, e più precisamente generalizzato, dai compilatori giustiniani. Infatti del provvedimento ci è pervenuto il testo in una traduzione greca, purtroppo mutila, riportata da un papiro (P. Giess. 40.1). Alla dichiarazione imperiale di concessione della *civitas Romana* ai *peregrini* (δίδωμι ... ἅπασιν ἕνεος τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην πολιτείαν Ῥωμαίων) fanno séguito, nel testo papiraceo, alcune parole e lettere, intermezze da lacune che non è facile riempire, dalle quali comunque si ricava che una qualche eccezione (non si capisce bene se alla concessione della cittadinanza o ad altro) l'imperatore fece al riguardo dei *dediticii*. Tra le moltissime integrazioni che sono state proposte quella che sembra a noi più accettabile è la seguente: μένοντος [πάντος γένου εἰ πολιτευμάτων, χωρὶς τῶν δεδ]εικτων. Se così è, Caracalla, dopo la dichiarazione di ammissione alla cittadinanza degli abitanti dell'impero, specificò che le loro organizzazioni cittadine (se ve ne erano) dovevano rimanere tutte intatte e funzionanti, ma che dalla cittadinanza romana rimanevano esclusi i *dediticii*.

Posto che sia esatta la ricostruzione ora accennata, il quadro si chiarisce, ma non diventa totalmente esente da notevoli ombre. Si può dubitare anzi tutto del senso della espressione '*οἰκουμένη*' (= *orbis terrarum*) e chiedersi se Caracalla abbia voluto veramente riferirsi ai *peregrini* abitanti in tutto il mondo conosciuto, o abbia invece alluso, sia pure con un'espressione ridondante, ai soli *peregrini* stanziati nelle province romane, con esclusione dei *barbari*. Si può dubitare altresì se la concessione abbia avuto tratto ai soli *peregrini* esistenti al tempo dell'editto, cioè nel 212, o anche ai *peregrini* che sarebbero entrati a far parte dell'impero romano successivamente a quella data e allo stesso impero di Caracalla. Si può dubitare, in terzo luogo, circa il preciso significato da attribuire ai *dediticii* eccettuati dalla *donatio civitatis*. Si può infine porre il delicatissimo problema se Caracalla abbia ammesso che i beneficiari della naturalizzazione romana conservassero, oltre

l'organizzazione delle rispettive *civitates*, anche la loro cittadinanza peregrina, e quindi gli ordinamenti giuridici loro propri, con l'effetto di divenire titolari di una doppia cittadinanza (quella romana e quella locale).

Secondo noi la risposta ai primi due quesiti è piuttosto agevole. Con il suo editto Caracalla regolò lo *status civitatis* dei soli *peregrini* abitanti stabilmente nell'ambito territoriale dell'*imperium Romanum* e prese in considerazione, ovviamente, la situazione dell'impero sotto il suo governo. Come fa intendere Ulpiano, egli fece teatro della sua concessione di cittadinanza l'*orbis Romanus*, cioè il mondo sottoposto ai suoi poteri: sarebbe stato, oltre tutto, irragionevole che si fosse riferito ai *barbari*, estranei all'impero, o anche a popolazioni che potessero eventualmente confluire in futuro nel mondo romano. Ma è ovvio che, in sede di interpretazione, la *constitutio Antoniniana* sia stata riferita, nei tempi successivi a Caracalla, anche a quei *barbari* che man mano vennero a stanziarsi nelle *provinciae*, divenendo con ciò *peregrini* ospiti dell'*orbis Romanus*. Distinguere questi *peregrini* stanziali nuovi arrivati da quelli dei tempi di Caracalla sarebbe stato praticamente difficile, e inoltre la *ratio* del provvedimento antoniniano (inteso alla determinazione dello *status civitatis* dei *peregrini* in quanto 'abitanti' dell'impero) si adattava di necessità anche ad essi.

Ben più difficile è stabilire con un certo fondamento chi fossero i *dediticii* esclusi dalla concessione della cittadinanza romana, e condannati perciò a rimanere *peregrini*. Sicuramente rientrarono nella definizione i cd. *dediticii Aeliani e Iuniani*, cioè quei *libertini* che le leggi *Aelia Sentia* e *Iunia Norbana* ritenevano affrancati in modo non adeguato (n. 204) e che, pertanto, costituivano, in una con i loro discendenti, un ceto sociale e giuridico infimo del mondo romano. Ma Caracalla non poté limitarsi a questa categoria di *dediticiorum loco*. È probabile che egli abbia inteso eccettuare dalla sua concessione quanto meno lo stuolo dei *barbari* appartenenti a popolazioni stanziate fuori dei confini dell'impero, ma venuti a sottomettersi singolarmente, con le loro famiglie, a Roma, principalmente allo scopo di prestare servizio nelle milizie ausiliarie: i quali erano poi *dediticii* in senso proprio. Assai controverso, ed oggi prevalentemente negato, è che siano da intendere per *dediticii*, ai sensi della *constitutio Antoniniana*, anche quei *peregrini* delle campagne semi-civilizzate (per esempio, della *χώρα* egiziana) che vivevano in gruppi familiari isolati o in villaggi privi di organizzazione cittadina (n. 186).

La questione più scottante che la *constitutio Antoniniana* sol-

leva è, fuor d'ogni dubbio, quella della cd. doppia cittadinanza dei neo-cittadini. Ma è una questione, a ben vedere, che è frutto essenzialmente di equivoci. A rigor di termini, l'estendimento della *civitas Romana* ai *peregrini* (non *dediticii*) avrebbe dovuto implicare la loro esclusiva ed assoluta sottoposizione all'ordinamento pubblico e privato di Roma, con l'effetto della totale cancellazione degli ordinamenti di origine. Non vi era però motivo (e nemmeno possibilità) di prescindere dal dato di fatto dell'*origo* delle varie popolazioni peregrine, e sopra tutto di quelle già munite di evoluti e ben articolati ordinamenti cittadini. Purché fossero rigidamente rispettati i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento romano, poco importava (ammesso che lo si fosse potuto praticamente evitare) che le popolazioni neocittadine vivessero, per il resto, secondo le proprie costumanze locali e addirittura si qualificassero formalmente a seconda della propria nazionalità originaria. È questa la considerazione che spiega le numerose testimonianze che le fonti ci offrono del persistere nella *provinciae* di *consuetudines* non romane e persino della prassi di ricorrere, sempre nelle province, ma solo per controversie di limitata o locale importanza, a giudicanti ed a procedure locali.

I neo-romani *ex constitutione Antoniniana* non conservavano dunque affatto, almeno a nostro parere, la loro cittadinanza originaria. Essi godettero solo di una larghissima autonomia, amministrativa e giuridica, permessa (e in parte tollerata) dagli imperatori. La doppia cittadinanza è solo un miraggio determinato dall'ampiezza di questa autonomia. Ed è probabile che Caracalla ed i suoi successori avrebbero operato nel senso di limitare progressivamente l'autonomia dei neo-cittadini, cioè nel senso di romanizzare pienamente questi ultimi, se le vicende della crisi non li avessero sviati da questa azione. L'azione fu intrapresa, sia pure in modo effimero, come si vedrà (n. 235), solo da Diocleziano, cioè solo quando l'impero, uscito dalla crisi, tornò ad avere la possibilità di seguire una linea di condotta unitaria.

169. Mentre per la capacità di diritto privato si continuò a richiedere il requisito dell'autonomia familiare del *civis Romanus* (n. 86), una sensibile variazione fu apportata, nel periodo della *respublica* universale, al novero dei requisiti necessari al godimento della capacità di funzioni di governo (o, come si cominciò a dire, della capacità *iure publico*).

La vecchia distinzione tra cittadini di piena capacità e cittadini di capacità limitata (altrimenti detti, rispettivamente, *cives optimo iure* e *cives imminuto iure*: n. 87) rimase formalmente in-

tatta, ma ad essa si sovrappose una nuova distinzione della cittadinanza in *honestiores* (o *potentiores*) e *humiliores*.

(a) *Honestiores* furono i *cives optimo iure* appartenenti alle due categorie dell'*ordo senatorius* e dell'*ordo equester* (cd. *uterque ordo*), nonché le *adgnatae* e le mogli dei medesimi, pur sempre considerate, dal punto di vista della vecchia classificazione, *cives imminuto iure*. L'appartenenza a questi due *ordines* valse il godimento di un certo numero di *privilegia* ed inoltre, per i membri di sesso maschile, il *ius suffragii* e l'esclusività del *ius honorum* e delle cariche dell'amministrazione imperiale.

Una suddistinzione degli *honestiores* fu quella tra *patricii* e *plebei*. La vecchia differenziazione dei *patricii* dai *plebei* fu, infatti, ripristinata dai *principes*, i quali si arrogarono il potere di procedere al conferimento del patriato (*adlectio in patricios*) a chi preferissero fra gli *honestiores*. Già una *lex Cassia* del 45 a.C. e una *lex Suetonia* del 29 a.C. avevano attribuito, rispettivamente a Cesare ed a Ottaviano, il potere di *adlegere in patricios*; in seguito questo potere fu esercitato in occasione dei censimenti e col sec. II d.C. passò stabilmente a far parte delle potestà del *princeps*. Il titolo di *patricius* dava accesso, come nel periodo precedente, alle cariche sacerdotali di *rex sacrorum*, *flamen maior* e *salius* ed inibiva l'ottenimento della edilizia plebea e del tribunato. Quest'ultima inibizione si risolveva anch'essa in un privilegio, in quanto permetteva ai *patricii* dell'*ordo senatorius* di passare direttamente, nel *cursus honorum*, dalla *quaestura* alla *praetura*.

(b) *Humiliores* o *tenuiores*, anche detti membri del cd. *ordo plebeius* per antonomasia, furono i *cives optimo iure* non ammessi tra gli *honestiores*, nonché le varie categorie di *cives imminuto iure*, con l'esclusione delle *adgnatae* e delle mogli dei cittadini *honestiores*, le quali erano ritenute, come si è detto, *honestiores* anch'esse. In buona sostanza, i *cives optimo iure* appartenenti all'*ordo plebeius* venivano a costituire del pari una classe di cittadini di minor diritto, con l'unica differenza che, rispetto ai veri e propri *cives imminuto iure*, avevano il vantaggio dell'illimitato *ius suffragii*.

Per quanto riguarda i *cives imminuto iure*, è da rilevare questo importante mutamento rispetto al periodo precedente: che i *libertini* poterono essere trasformati, per *decretum principis*, in *cives optimo iure*, attraverso la finzione del requisito della *ingenuitas*.

Questa *factio ingenitatis* si operava in due modi, diversamente efficaci: la concessione del *ius anuli aurei*, consistente nella elevazione all'*ordo equester*, la quale però non esentava dal regime del *patronatus*, e quindi dalla successione del *patronus* in caso di morte; la *restitutio natalium*, che esentava dagli obblighi del *patronatus*, ma appunto per-

cio doveva esser fatta con l'assenso del patrono. Quanto ai motivi del favore dei *principes* per i *libertini*, va ricordato che questi ultimi furono largamente utilizzati dagli imperatori, in alternativa con gli *equites*, come loro uomini di fiducia e come funzionari imperiali: il che, oltre tutto, permise a parecchi di essi di acquistare vaste ricchezze e di ottenere per questa via l'*anulus aureus* degli *equites*.

170. L'*uterque ordo*, costituente la categoria degli *honestiores* (n. 169), merita per più ragioni un discorso particolare. Esso era formato, come si è detto, dall'*ordo senatorius* e dall'*ordo equester*.

(a) L'*ordo senatorius* derivava dall'antica categoria sociale della *nobilitas* (n. 79), ma sopra tutto Augusto aveva fatto di esso una categoria giuridica privilegiata di *cives*.

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo senatorius* furono: in primo luogo, la concessione del *latus clavus* (la veste con larga striscia di porpora caratteristica dei *senatores*) fatta dal *princeps*, con o senza *adlectio* in un rango senatorio determinato: concessione subordinata alla condizione di *civis optimo iure* ed al godimento del cd. censo senatoriale di 1.000.000 di sesterzi; in alternativa, la filiazione da un maschio dell'*ordo senatorius*. Le *mulieres* appartenevano, dunque, all'*ordo senatorius* in quando *adgnatae* o *uxores* di un componente maschio di esso: perdevano tale condizione col divorzio, né potevano trasmetterla ereditariamente.

I membri, maschi o femmine, dell'*ordo senatorius* godevano di svariati privilegi di diritto privato e criminale: principalmente il diritto di sottrarsi alla giurisdizione dei governatori delle province per cause capitali, l'esenzione dalla *fastigatio* e da altre pene corporali, talune limitazioni di pena. I membri maschi avevano, inoltre, l'esclusività sia delle magistrature repubblicane tradizionali (*ius honorum*), costituenti la cd. carriera senatoria, sia di un certo numero di alte cariche imperiali (*legatus legionis*, *legatus Augusti pro praetore*, *praefectus aerarii*, *praefectus urbi* ecc.). Essi potevano essere anche ammessi al tribunato militare, con il titolo di *tribuni militum latitavii*, ma Gallieno (n. 164) li escluse da ogni funzione di comando delle truppe. Infine, i *senatorii* avevano svariati diritti onorifici, sia corrispondenti a quelli dei *senatores* (*anulus aureus*, *latus clavus*, *calceus senatorius*), sia di nuova creazione, quali l'*admissio libera* alla corte del *princeps* e (dal sec. II d.C.) il titolo di *clarissimus*.

(b) L'*ordo equester* fu un'altra categoria giuridica privilegiata di *cives*, direttamente derivata da quell'*ordo equester*, che già nel periodo della *respublica* nazionale aveva avuto il riconoscimento del diritto di far parte delle giurie criminali (n. 79 e 136).

Requisiti per l'appartenenza all'*ordo equester* furono, come nel periodo precedente, la condizione di *civis optimo iure* e il cd.

censo equestre, di 400.000 sesterzi. Come i *senatorii*, gli *equites* goderonosi svariati privilegi di diritto privato e di diritto criminale e l'*admissio libera* alla corte del *princeps*. Viceversa, il diritto di sedere nelle giurie criminali, dopo varie limitazioni, disparve con la desuetudine delle *quaestiones perpetuae* (n. 202).

Nell'ambito dell'*ordo equester* Augusto rierò la categoria privilegiata degli *equites equo publico*, divisa in 6 *turmae*, ciascuna al comando di un *sevir*, e idealmente corrispondente alla classe degli *equites equo publico* dei *comitia centuriata* (n. 94). La riforma consistette in ciò, che il *princeps* si arrogò la *recognitio equitum equo publico* dei *censores* (n. 112) e la esercitò, dapprima annualmente e poi (dal secolo II d.C.) continuativamente, per concedere o togliere la dignità relativa ai cittadini.

La dignità di *eques equo publico* dava accesso alla ed. carriera equestre, consistente nella copertura delle cariche della burocrazia imperiale. I primi passi in questa carriera erano rappresentati dalle *militiae equestres*, cioè dalle funzioni militari di *praefectus cohortis* o *alae*, di *tribunus militum angusticlavius* (con fascia stretta di porpora all'orlo della tunica) e via dicendo, o da funzioni civili equiparate (*advocatus fisci* ecc.). Successivamente gli *equites equo publico* potevano passare a più alte cariche finanziarie, amministrative e militari, con esclusione naturalmente di quelle riservate ai *senatorii*.

Gli *equites* che avessero coperto cariche della carriera equestre costituivano la *equestris nobilitas* e potevano esser promossi al rango di *senatorii* o, quanto meno, ottenere distintivi onorifici propri dell'*ordo senatorius*. Come i *senatorii* essi avevano diritto all'*anulus aureus*; ma, a differenza dei *senatorii*, mancavano dell'ereditarietà del titolo.

171. La concezione territoriale della *respublica* universale romana corrispose, stante il non mutato carattere di *respublica*, a quella del periodo precedente (n. 88).

Nemmeno variò l'estensione del territorio stabilmente abitato dai *cives Romani*, che fu costituito dalla *urbs Roma*, dal suo contado e dalla penisola italiana. La *constitutio Antoniniana* (n. 168), come abbiamo già detto, non fece diventare romano il territorio delle *provinciae*: per effetto della romanizzazione dei *peregrini alicuius civitatis*, le *civitates* di costoro divennero enti parastatali romani.

La sparizione degli ultimi residui della concezione arcaica dello stato come *civitas*, fece sì, nel periodo della *respublica* universale, che di Roma si parlasse in due sensi: come *respublica* e come città nel significato moderno, territoriale della parola. Così pure avvenne per il restante territorio italiano, che fu distinto dalle *provinciae*, ma fu distinto anche dalla città di Roma. Ne conseguì la sovrapposizione, alle vecchie distinzioni territoriali, di riparti-

zioni territoriali nuove, aventi fini censuali e amministrativi. Da questo punto di vista occorre parlare separatamente dell'*urbs Roma* e dell'*Italia* come circoscrizioni amministrative.

172. L'*urbs Roma*, intesa come comprensiva dell'*urbs* vera e propria e del contado rustico, fu divisa da Augusto, essenzialmente ai fini del culto pubblico, in 14 *regiones* e 265 *vici*: le prime presiedute da *aediles*, *tribuni* o *praetores* estratti a sorte, i secondi presieduti ciascuno da quattro *vicomagistri* elettivi.

Le quattordici *regiones* furono le seguenti: Porta Capena, Caelimontium, Isis et Serapis, Templum Pacis, Esquiliae, Alta Scimita, Via Lata, Forum, Circus Flaminius, Palatium, Circus Maximus, Piscina publica, Aventinus, Trans Tiberim.

A partire da Augusto, i *principes* sottrassero invece l'amministrazione effettiva della capitale ai *magistratus*, deferendola a funzionari imperiali, che furono il *praefectus urbi*, il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum*.

(a) Il *praefectus urbi*, dapprima nominato da Augusto nei soli casi di suo allontanamento da Roma, divenne ufficio stabile a partire da Tiberio. Si trattava di un funzionario di altissimo rango, scelto generalmente tra i *consulares* dell'*ordo senatorius* affinché fosse sul piano di dignità del *senatus*. Le sue attribuzioni consistevano: nella tutela dell'ordine cittadino, per assicurare il quale egli dispose di 3, poi 4 *cohortes urbanae*; nella *cognitio extra ordinem* dei crimina entro 100 miglia dal *pomerium* (il quale venne da Claudio sensibilmente allargato); nella *cognitio extra ordinem*, in sede di appello, delle cause civili dibattute nell'urbe. Le funzioni del *praefectus urbi* furono, in altri termini, quelle della *cura urbis*, riconosciuta nel periodo precedente agli *aediles* (n. 108), ma con latitudine di poteri assai maggiore.

(b) Il *praefectus annonae* ebbe il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino ed esercitò a quest'uopo anche funzioni giurisdizionali. Si trattava di un funzionario tratto dall'*ordo equester*, che si occupava della ed. *cura annonae*. La distribuzione dei viveri alla popolazione era fatta da *praefecti frumenti dandi*.

(c) Il *praefectus vigilum* si occupò della polizia notturna e del servizio anti-incendi. Dispose a questo fine di sette *cohortes vigilum*, distribuite in 14 corpi di guardia (*excubitoria*), uno per ciascuna *regio*. Non di rado interveniva anche, *extra ordinem*, in talune liti private (ad es., in materia di locazioni di fondi urbani).

173. Il territorio italico non appartenente alla *urbs Roma* fu diviso da Augusto in 11 *regiones*, sopra tutto ai fini del censimento; ma la ripartizione servì poi ad altre utilità amministrative. Lo stesso Augusto prepose alla manutenzione delle vie di comunicazione nelle varie regioni dei *curatores viarum*, nominandoli in ragione di uno per ciascuna strada o gruppi di strade. La giurisdizione civile ordinaria in Italia fu mantenuta dai pretori, *urbanus* e *peregrinus*. Alla *cognitio extra ordinem* dei crimina fu invece preposto il *praefectus praetorio*.

Adriano raggruppò le *regiones* italiche in quattro circoscrizioni amministrative superiori, alle quali prepose un *senatorius* di rango consolare. La riforma fu abolita da Antonino Pio. Finalmente Marco Aurelio istituì quattro circoscrizioni, comprendendovi gran parte delle *regiones* augustee, che sottopose alla amministrazione ed alla giurisdizione civile e penale di *iuridici per Italiam*, scelti fra i *senatorii* di rango pretorio. Per tal modo la giurisdizione civile dei *praetores* fu limitata, a quanto pare, al Lazio, alla Campania e al Sannio (regioni prima e quarta).

Nel corso del sec. III d.C. risultò sempre più di frequente necessario preporre all'amministrazione delle *regiones* italiche un sovrintendente (*corrector Italiae*) di nomina imperiale. Da principio il *corrector* fu addetto alla sola amministrazione finanziaria, ma successivamente le sue attribuzioni si estesero e si profilò, di conseguenza, la opportunità di moltiplicare il numero dei *correctores*, in modo che attendessero ciascuno alla sorveglianza di un gruppo di *regiones* o addirittura di una singola *regio*, se non addirittura di uno o più *municipia* (n. 185).

Le *regiones Italicae* furono, più precisamente, le seguenti.

(1) *Latium et Campania*: delimitata a nord dal corso superiore del Tevere (proseguito idealmente sino al mare dal punto di confluenza col Crèmera, ove il fiume piegava verso sud), ad est dall'Appennino, a sud dal fiume Sele e ad ovest dal mare Tirreno.

(2) *Apulia et Calabria*: coincidente approssimativamente con le odierne Irpinia e Puglia, si sporgeva nei mari Adriatico e Ionio con la penisola salentina, la quale sino al sec. VII d.C. fu denominata Calabria.

(3) *Bruttium et Lucania*: coincidente approssimativamente con le odierne Calabria e Basilicata.

(4) *Sannium*: comprendente la Sabina (a nord), l'odierno Sannio e i territori dei Marsi, Equi, Vestini, Peligni, Marrucini e Frentani; confinante a nord con le *regiones* VI e V, ad ovest con la *regio* I, ad est col mare Adriatico e a sud con la *regio* II.

(5) *Picenum*: comprendente la zona montuosa versante sul mare Adriatico tra l'Esino e il Biferno; confinante, oltre che col mare Adriatico, con le *regiones* IV e VI.



CAPITOLINA VIII. L'Italia in età augustea. Le regioni.

(6) *Umbria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Umbria e confinante con le *regiones* IV e V (a sud e ad est), VII (ad ovest), VII (a nord), oltre che con il mare Adriatico.

(7) *Etruria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Toscana (più la parte nord dell'odierno Lazio) e confinante con il mar Tirreno (ad ovest), con le *regiones* I e VI (a sud e ad est), con le *regiones* VIII e IX (a nord).

(8) *Aemilia*: corrispondente approssimativamente all'odierna Emilia e confinante col mare Adriatico (ad est), con le *regiones* VI e VII (a sud), con le *regiones* IX, XI e X (ad ovest e a nord).

(9) *Liguria*: corrispondente approssimativamente all'odierna Liguria e a parte (sud) dell'odierno Piemonte e confinante col mar Tirreno (a sud), con le provincie alpine e la Gallia Narbonense (ad ovest), con la *regio* XI (a nord), con la *regio* VIII (ad est), con la *regio* VII (a sud).

(10) *Venetia et Histria*: confinante con il mare Adriatico (a sud), con le *regiones* VIII e XI (a sud e ad ovest) e, per il resto (nord ed est), con la Rezia, il Norico, la Pannonia superiore e la Dalmazia.

(11) *Transpadana*: corrispondente approssimativamente al Piemonte superiore e alla Lombardia dei nostri tempi e confinante con le *regiones* VIII e IX (a sud), con la *regio* X (ad est), con la Rezia (a nord).

174. La *respublica* universale romana non soltanto mantenne, come si è visto, la struttura generale di *respublica* (n. 166), ma rimase anche, come già nel sec. IV-I a. C., uno stato a governo aperto, cioè formalmente democratico. Quel che mutò, con il 27 a. C., fu il regime della democrazia romana, il quale divenne giuridicamente autoritario, in quanto il funzionamento del governo fu accentrato nel nuovo istituto del *princeps*.

Gli storiografi moderni sono ormai in gran parte concordi nel designare il nuovo regime di governo della *respublica* romana, dal 27 a. C. al 284 d. C., con il termine, prelevato dalle stesse fonti romane, di *principatus*. La definizione costituzionale del *principatus* è peraltro questione estremamente controversa pur tra gli storiografi che differenziano questo assetto politico da quello dell'impero assolutistico. E infatti assai difficile stabilire con esattezza entro che limiti sia sopravvissuto il sistema di governo della precedente *respublica*, quali siano stati i poteri del *princeps* e quale sia stato il rapporto tra l'istituto del *princeps rei publicae* ed i vecchi organismi repubblicani.

A prescindere da molti, che, impressionati dalle difficoltà del problema, lo hanno dichiarato insolubile, o hanno definito il *principatus* un 'ibrido' di repubblica e impero, o hanno parlato di una 'diarchia' del *senatus* e del *princeps*, le principali teorie sinora formulate in proposito possono così raggrupparsi. La maggioranza qualifica il *principatus* come una autocrazia vera e propria, seb-

bene priva del carattere di ereditarietà e mascherata sotto parvenze repubblicane. Una nutrita minoranza sostiene, invece, che il *principatus* sia stato sostanzialmente una continuazione della *respublica*, o tutt'al più un'evoluzione di essa in senso aristocratico. Altri, infine, in un tentativo di intermediazione e di superamento rispetto alle teorie dianzi esposte, ha avanzato la tesi che la *respublica* continuò a sussistere, ma che rispetto ad essa il nuovo istituto costituzionale del *princeps* assunse una posizione giuridica di 'protettorato', oppure di 'curatela'.

La dottrina del principato-autocrazia, pur con i temperamenti che essa ammette, è, secondo noi, nel falso. Anche a voler concedere che il *princeps* ebbe tutti gli amplissimi poteri che i sostenitori di quella dottrina tendono, non senza palesi esagerazioni, ad attribuirgli, sta di fatto che il principato non fu ereditario, ma ebbe carattere (al più) vitalizio ed elettivo: ora, il principio di elettività è del tutto incompatibile con il concetto di autocrazia, in quanto una 'autocrazia', per esser tale, deve essere totalmente sottratta ad ogni attribuzione di poteri che le venga dal di fuori.

Quanto alla tesi del principato-repubblica, è indiscutibile che essa si basa su una affermazione esatta, e cioè che il *principatus* non estinse la *respublica*, ma è altrettanto chiaro che essa non basta a qualificare giuridicamente, nel sistema costituzionale della *respublica*, l'istituto nuovo del *princeps*, che viceversa necessita di una definizione. Né è sufficiente, a questo fine, che si parli di una evoluzione del governo della *respublica* in senso aristocratico, perché indubbiamente il *princeps* non fu considerato un *magistratus* tipico del sistema repubblicano, ma fu un funzionario di governo di specie completamente nuova, estraneo al novero delle 'magistrature'.

Infine, la teoria del principe-protettore e quella del principe-curatore della *respublica* hanno certamente il merito di aver superato la vecchia alternativa repubblica - autocrazia, ma devono essere egualmente respinte perché non è logicamente e giuridicamente concepibile che il 'protettore' o il 'curatore' faccia parte del 'protetto' e non sia un'entità ad esso estranea. Il *princeps* invece era pur sempre un *civis Romanus*, che per ciò si compenetrava con la *respublica*.

A nostro parere, le definizioni sinora proposte del sistema del principato sono viziate da due equivoci radicali: in primo luogo, la confusione tra il problema relativo alla struttura generale dello stato e quello relativo alla struttura ed al funzionamento del suo governo; in secondo luogo, la confusione tra la posizione *de facto* e la posizione *de iure* del *princeps* nello stato. Che i *principes* romani, a cominciare da Augusto, siano stati *de facto* gli arbitri della vita politica di Roma, è cosa che non può essere seriamente contestata; né può essere seriamente contestato che, forse anche

prima di Augusto, era fortemente decaduto lo 'spirito democratico', inteso come stato d'animo di vitale partecipazione dei cittadini ai problemi di governo dello stato. Tuttavia, passando a considerare la situazione cd. *de iure*, cioè formalmente obbligatoria, nemmeno può essere, secondo noi, negata una duplice verità: che i *principes*, per quanto vasti fossero i loro poteri, non poterono trasmetterseli ereditariamente, ma ricevettero l'investitura, di volta in volta, dal popolo; che i cittadini romani e gli stessi *principes* non espressero formalmente mai altra convinzione se non che le potestà principesche derivassero dalla volontà popolare. Indubbiamente, come si dirà (n. 176), tutta una evoluzione si operò dal 27 a. C. al 284 d. C., e in forza di essa sempre meno chiaramente si ebbe coscienza in Roma che i poteri fossero al *princeps* conferiti dai cittadini. Tuttavia, è fuor di dubbio che, sino a Diocleziano, quanto meno si ritenne, universalmente, che il *princeps* non fosse costituzionalmente tale, se mancasse un riconoscimento dei suoi poteri da parte del *populus Romanus*. Ed è quanto basta per poter decisamente negare il carattere costituzionale di 'autocrazia' del principato.

La struttura di governo della *respublica* universale romana fu dunque costituzionalmente diversa da quella della *respublica* nazionale, ma fu, come quella, democratica. Diversa perché nel governo si inserì un nuovo organo, distinto dai *magistratus* ordinari e straordinari, che fu il *princeps*; parimenti democratica perché, come prima, tutte le funzioni di governo, ivi compresa quella di *princeps*, furono aperte (si intende: sul piano formale) a tutti i cittadini romani. L'istituzione di un *princeps* vitalizio e la concentrazione in lui di amplissime potestà, incontrollabili dalle assemblee popolari, dal *senatus* e dai magistrati, fece sì che il regime di governo della democrazia romana prese una piega decisamente autoritaria perché il funzionamento di tutto il sistema di governo dipese essenzialmente dall'affidamento vitalizio dei più ampi poteri al *princeps rei publicae*. Il che autorizza a concludere, definendo il *principatus* romano (sempre e solo, sia chiaro, sotto il profilo rigorosamente costituzionale) come una forma di democrazia autoritaria (n. 3).

Nel sistema del *principatus* continuarono conseguentemente ad esistere, sebbene progressivamente esautorati, le assemblee popolari, il *senatus* e i *magistratus* di un tempo. Come funzione di governo a parte, nettamente distinta dalle magistrature, si pose il *princeps*, da cui dipese tutta la complessa gerarchia di funzionari da lui stesso nominati, i quali cooperarono validamente a sottrarre ai *magistratus populi Romani* l'esercizio effettivo di quasi tutte le loro funzioni.

175. Il sistema finanziario della *respublica* universale corrispose fundamentalmente a quello della *respublica* nazionale (n. 90). Ma i tempi implicarono un aumento assai notevole delle pubbliche spese e la *respublica* dovette, perciò, risolvere il problema di moltiplicare le entrate.

(a) Spese ordinarie di relevantissimo importo furono, principalmente, quelle relative ad *opera publica*, al mantenimento ed equipaggiamento delle *legiones*, alla costruzione di grandi fortificazioni militari (come il *vallum* e il *lines*), allo stipendio (*salarium*), ormai regolare, dei funzionari imperiali e dei magistrati provinciali, all'approvvigionamento gratuito della popolazione di Roma (*frumentatio*). Nerva e Traiano si fecero, inoltre, iniziatori di grandiose istituzioni di beneficenza alimentare (*alimenta*) per i fanciulli poveri (n. 159-161), devolvendo a quest'uopo il reddito delle foreste imperiali.

(b) Le entrate pubbliche furono costituite da cespiti vecchi e nuovi, tra cui: a) lo *stipendium* o il *tributum* pagato per i *praedia provincialia* (n. 190); b) il *tributum capitis* dei *dediticii*, costituito da una somma che ogni *dediticius* doveva pagare entro una certa età; c) varie imposte indirette, tra cui la vecchia *vicesima manumissionum* o *libertatum* (n. 90), la *centesima rerum venalium*, ch'era l'un per cento gravante sul ricavato delle vendite all'asta, e, relevantissima, la *vicesima hereditatum*, quest'ultima istituita nel 5 a. C. dalla *lex Julia de vicesima hereditatum* e posta a carico dei *cives Romani* sul valore dei beni dagli stessi ricevuti in eredità o in legato; d) il ricavato dei *bona damnatorum*, dei *bona vacantia*, dei *bona caduca* (n. 204); e) i frutti dei beni patrimoniali del *princeps*.

(c) Oltre che a varie *arcae* minori, vecchie e nuove, le entrate sopra dette erano convogliate a tre casse: a) l'*aerarium Saturni*, amministrato da due *praetores* (23 d. C.), poi da due *quaestores* (44 d. C.), infine (56 d. C.) da due *praefecti aerarii Saturni*, nominati dal *princeps*; b) il *fiscus Caesaris*, amministrato da *procuratores fisci* e dalla cancelleria a *rationibus*; c) l'*aerarium militare*, istituito da Augusto e amministrato da tre *praefecti aerarii militaris*. Con l'età dei Severi il *fiscus* assorbì le altre casse.

(d) In aggiunta alle *res publicae*, ma distinto da esse, era computato il *patrimonium principis*, vale a dire il complesso delle cose immobili e mobili, animate e inanimate, attribuite direttamente al *princeps rei publicae* in considerazione della sua carica (cioè nella qualità di *princeps*) e da lui passate ai successori: donazioni *inter vivos* e *mortis causa*, lasciti testamentari, territori di sovrani spodestati dal *princeps* ecc. L'amministrazione del *patrimonium principis* era da questi esercitata a mezzo di *procuratores patrimonii*.

nii, oppure, come nel caso dei latifondi (*saltus*), era da lui concessa dietro corrispettivi vari ad appaltatori (*conductores, mancipes*). È probabile che il territorio delle *provinciae procuratoriae* (n. 190) fosse considerato *patrimonium principis* perché appartenente a regna debellati via via, a cominciare dall'*Aegyptus*, dai suoi eserciti. In ogni caso, è certo che il *patrimonium principis* era cosa ben diversa dal patrimonio personale del *princeps* (*res privata principis*), inerendo esso alla funzione e non alla persona singola del *princeps* in carica.

(e) Il problema della moltiplicazione delle entrate, determinato dalla insufficienza delle entrate rispetto alle uscite, fu risolto, nella *respublica* universale romana, attraverso l'elaborazione del complesso sistema dei *munera publica*, ricalcato, a cominciare dal sec. II d. C., sulle *λιτοργιαί* e sulle *angariae* dei paesi ellenistici.

Per *munera publica* si intesero gli oneri posti a carico di singoli o di collettività e a favore dello stato o di *civitates* per fini di pubblico interesse. Essi furono distinti in: *munera personalia*, implicanti mere prestazioni intellettuali o fisiche (gestioni di *curae* municipali, manutenzioni di opere pubbliche ecc.); *munera patrimonialia*, implicanti diminuzioni o responsabilità patrimoniali; *munera mixta*, implicanti tanto attività personali quanto responsabilità patrimoniali (principalmente, l'accollo forfettizio delle imposte).

Tra i *munera* più importanti va ricordato il pagamento delle imposte statali, accollato a forfait all'*ordo decurionum* dei *municipia* oppure, in mancanza di organizzazione municipale, ai dieci o venti cittadini più facoltosi della zona (*decemprimi, vigintiprimi*), salvo rivalsa sui singoli obbligati. Altri *munera* assai notevoli furono quelli implicati dal passaggio di truppe, di funzionari o della posta imperiale (*cursus publicus*): essi consistevano in prestazioni di vitto, alloggio e mezzi di trasporto, nonché eventualmente di servizi personali. Dai *munera personalia* si era esentati per ragioni di sesso femminile, di età (meno di 25 o più di 70 anni), di prole numerosa (3 figli in Roma, 4 in Italia, 5 in *provincia*), di professione o mestiere di pubblica utilità (medico, maestro, *navicularius* ecc.), di condizione di veterano, di *senatorius* o di *decurio*.

Sul finire del sec. II d. C. le molteplici necessità di determinati servizi fecero prender piede ad un altro sistema ellenistico, quello del vincolamento a determinati mestieri di pubblico interesse: il vivandiere, il *navicularius*, il fabbro ecc. Si costituirono, per conseguenza, corporazioni (*corpora*) a carattere coattivo e si giunse al punto di diffondere il sistema egiziano dell'*idia* (*ἰδία ζούσι*), vale a dire del domicilio coatto di certi individui (fabbri, *centonarii*, cioè pompieri, *decuriones*) in una certa località (n. 245).

176. Giova ora passare ad una succinta illustrazione degli aspetti diversi che il regime del *principatus* assunse nelle tre fasi, in cui va ripartito il periodo della *respublica* universale romana (n. 166): la fase augustea, la fase adrianea e la fase di crisi.

(a) Nella fase di assestamento della *respublica* universale romana e di sua prevalenza sull'*imperium* (n. 156-159), fase essenzialmente dominata dalla personalità di Augusto, si è autorizzati a parlare di un particolare modo d'essere del *principatus*, che altrimenti non può definirsi se non come principato augusteo.

Caratteristica fondamentale del 'principato augusteo' fu che tutti i poteri del *princeps* vennero considerati come dipendenti da un esplicito e specifico conferimento da parte delle assemblee popolari. Non solo mancò del tutto, in questa come nelle fasi successive, la configurazione della ereditarietà del titolo di *princeps*, ma mancò altresì la concezione che un qualunque peso avesse o potesse avere, ai fini della elezione del *princeps*, la designazione del predecessore. Il *princeps*, insomma, non fu considerato un predestinato dagli dei o dalla nascita alla direzione della cosa pubblica, ma fu ritenuto un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari all'altissima carica.

Quali fossero i poteri del *princeps* si dirà a suo tempo (n. 181 e 182). Qui è da sottolineare: a) che probabilmente sino a Traiano tutti i poteri del *princeps*, ivi compreso l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, furono a lui attribuiti mediante regolari *leges publicae*; b) che, pur avendo Tiberio limitato le attribuzioni elettorali delle assemblee popolari in ordine alle magistrature, né egli né alcuno dei suoi successori pensò di abolire il conferimento dei poteri al *princeps* mediante *leges publicae*; c) che, pur essendosi i *principes* assai preoccupati, a cominciare dallo stesso Augusto, della loro successione, e pur avendo essi a questo fine fatto ricorso a svariati accorgimenti, quali la chiamata del successore desiderato a proprio *coadiutor* o l'*adoptio* del medesimo, tuttavia nessuna qualifica giuridica *ad hoc* fu mai riconosciuta alle persone di cui il *princeps* in carica prefigurasse la successione.

Oltre a ciò è da tener conto, per la retta comprensione del principato augusteo, del fatto che i vecchi organismi repubblicani ebbero ancora, sino a Traiano, una limitata, ma effettiva ed attiva partecipazione al governo della *respublica*. Lo dimostrano, a tacer d'altro, le non poche *leges publicae* dell'epoca, i numerosi *senatusconsulta* normativi, la non del tutto spenta attività del *praetor urbanus*. Il *princeps*, cioè, tolse all'iniziativa degli organismi repubblicani soltanto le faccende che più intimamente e direttamente riguardassero l'orientamento politico-militare della *respublica*, mentre per ogni altra materia si limitò ad esigere che le iniziative degli organismi repubblicani non fossero in contrasto con i suoi programmi e con le sue direttive generali.

(b) Nella fase di equilibrio tra *respublica* e *imperium Romanum* (n. 160-162) la fisionomia del regime del *principatus*, sotto l'impulso in-

novatore di Adriano, mutò sensibilmente; onde è da parlarsi, per quest'epoca, di un 'principato adrianeo'.

A parte il fatto che, a cominciare da Adriano, si isterilì quasi completamente ogni iniziativa dei vecchi organismi repubblicani, la caratteristica fondamentale di questa nuova fase del sistema del principato fu che sempre più decisamente andò affermandosi il principio che i poteri del *princeps* fossero, in certo senso, già insiti nella sua persona, sì che di essi occorresse soltanto un riconoscimento da parte delle assemblee popolari o del *senatus*. Invero la nuova concezione fu che elemento di determinante influenza ai fini della elezione del *princeps* fosse la designazione operata in vita dal predecessore: designazione alla quale il popolo non poteva opporsi se non eccezionalmente, per gravi motivi.

A sostegno della caratterizzazione ora fatta del principato adrianeo, basterà ricordare: a) che, probabilmente, a partir da Adriano i *comitia centuriata* non furono più convocati per il conferimento dell'*imperium proconsulare maius et infinitum* al *princeps*, ma questo *imperium* fu a lui attribuito dal *senatus*, prima ancora che i *concilia tributa* avessero emanato la *lex de tribunicia potestate*; b) che Adriano introdusse il sistema di attribuire al successore *in pectore* la qualifica ufficiale di *Caesar*, rendendo giuridicamente rilevante la sua situazione di designato alla successione; c) che il *princeps* fu considerato, all'esterno della *respublica*, e cioè nei confronti dell'*imperium Romanum*, in certo qual modo sovrano per diritto divino dell'*imperium* stesso, indipendentemente dalla sua elezione a *princeps rei publicae*.

La volontà del *populus Romanus* rimase ancora, in questa fase, l'elemento decisivo, ma indubbiamente ne scadde di molto l'efficacia, con la conseguenza di una ulteriore accentuazione del carattere di autoritarismo del principato.

(c) La crisi del principato fu un aspetto della crisi generale della *respublica* universale romana (n. 163-165).

Una delle cause del progressivo sfacelo del sistema di equilibrio tra *respublica* e *imperium* fu costituita, appunto, dalla svalutazione progressiva dei valori della democrazia in Roma. Ridottesi le istituzioni tipicamente repubblicane a larve senza vita, anche l'istituto del *princeps* si avviò a svincolarsi del tutto dalla base dell'affidamento democratico. Nella ridda dei pretendenti, degli usurpatori e degli effimeri *principes* dell'epoca poco è dato vedere di chiaro, ma si scorge almeno, con una certa chiarezza, la tendenza dei vari *imperatores* a far dipendere la propria supremazia dalla forza propria e dei propri eserciti ed a giustificare essenzialmente con questi titoli la pretesa all'obbedienza dei *cives*. Fu, questo, il prevedibile e naturale epilogo della democrazia autoritaria romana, come di ogni democrazia autoritaria. Perché è, infatti, prevedibile ed ovvio che una democrazia, quando rinunci a un costante e incessante controllo dell'azione di governo e ne affidi l'iniziativa e la direzione a un capo, condanna se stessa alla decadenza e alla morte.

Anche nel sistema di governo del *principatus* rimase in uso la formula tradizionale '*senatus populusque Romanus*', la quale stette a significare ed a confermare la derivazione di ogni potestà di governo dalla

volontà dei *cives Romani*. Ma alla sua validità giuridica e formale corrispose, sul piano dei fatti, una sempre più accentuata mancanza di verità, di credibilità, di efficienza rappresentativa della reale situazione politica e sociale romana.

§ 27. — GLI ORGANISMI TRADIZIONALI REPUBBLICANI

SOMMARIO: 177. Le assemblee popolari. — 178. Il *senatus*. — 179. Le magistrature. — 180. Le singole magistrature e le promagistrature.

177. Le assemblee popolari rimasero, nel periodo della *respublica* universale, quelle stesse del periodo precedente (n. 92-97). Decadde tuttavia notevolmente la loro importanza, non solo sul piano politico, ma anche, progressivamente, sul piano delle attribuzioni loro riconosciute dall'ordinamento. Ovvìa conseguenza dello scadimento progressivo della *respublica* nei confronti dell'*imperium Romanum*.

(a) Le attribuzioni giurisdizionali si ridussero praticamente a nulla, e sin dai primordi del principato, in concomitanza con l'esaurimento del processo comiziale di repressione dei *crimina* (n. 134).

(b) Le attribuzioni legislative rimasero invece formalmente intatte e furono anzi piuttosto attivamente esercitate, come si dirà (n. 201-204), per buona parte del sec. I d.C. In séguito, pur se nulla ostava a che le assemblee votassero *leges publicae*, la funzione legislativa dei *comitia* e dei *concilia* praticamente si estinse, salvo che in ordine al caso particolare delle *leges* di investitura dei *principes*.

Assai probabilmente, sino a Traiano i provvedimenti in uso a questo scopo furono due: una *lex centuriata de imperio*, con la quale i *comitia centuriata* attribuivano al nuovo *princeps* l'*imperium proconsulare maius et infinitum*, ed una *lex tributa de potestate tribunicia*, con la quale i *concilia plebis* attribuivano al *princeps* la *tribunicia potestas* ed altre potestà minori (n. 181). È da ritenere, peraltro, che a partire da Adriano l'*imperium proconsulare maius et infinitum* non sia stato più conferito mediante *lex publica*, ma mediante *senatusconsultum*: di modo che rimane in uso, dopo di allora, ridotta peraltro a vuota formalità e non sempre espletata, la sola *lex de potestate tribunicia*.

(c) Complessa e per più versi oscura è la storia delle attribuzioni elettorali delle assemblee, che pur esse comunque progressivamente decadde.

A quanto sembra, nella fase augustea la potestà di scelta dei *magistratus* non fu contestata sul piano formale, ma venne pra-

ticamente svaloriata sul piano sostanziale mediante accorti ritocchi alla procedura precedentemente in uso. A prescindere dalla prassi di scoraggiare le candidature invise ai *principes* e di porre le assemblee di fronte a *candidati* da questi favoriti o talvolta raccomandati (*commendatio*), risulta che, in ordine specificamente alle elezioni dei *consules* e dei *praetores*, una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratuum* del 5 d.C. (n. 156) introdusse un sistema apertamente limitativo della libertà di scelta dei *comitia centuriata*. Tra i *senatorii* e gli *equites* delle *tribus*, e tra essi soltanto, si sorteggiavano i componenti di 10 *centuriae* (cinque dedicate alla memoria di Caio Cesare e cinque dedicate alla memoria di Lucio Cesare), cui spettava la duplice funzione della designazione dei magistrati da eleggere (*destinatio magistratuum*) e della comunicazione (*renuntiatio*) di questo elenco ai *comitia*: i quali dunque potevano solo disapprovare l'elenco e rendere necessaria una nuova *destinatio*. Alle dieci centurie di Augusto ne furono aggiunte altre dieci, dedicate per metà a Germanico e per metà a Druso, ai tempi di Tiberio, rispettivamente da una *lex de honoribus Germanico decernendis* del 19 d.C. (conservata in parte epigraficamente dalla cd. *Tabula Hebana*) e da una probabile analogo legge relativa alla memoria di Druso del 23 d.C. Anzi la riforma dell'età di Tiberio, per quel che pare, andò anche oltre, perché le venti centurie competenti per la *destinatio* furono composte di soli *senatorii*, sicché, in buona sostanza, la designazione dei magistrati maggiori fu assunta dal *senatus* (n. 157).

Queste riforme, se da un lato diminuirono l'importanza determinante dei *comitia*, dall'altro non favorirono certo, quanto meno dal punto di vista dello stretto diritto, l'influenza del *princeps* sulle elezioni. Abbiamo già detto (n. 156) che Augusto non dovè vedere con piena sua soddisfazione l'accrescersi del potere del ceto senatorio, pur se con questo concorrevano gli *equites*, cioè il ceto a lui più sicuramente legato, nella funzione della *destinatio*. Quanto a Tiberio, il buon viso che egli fece all'ulteriore riforma, forse addirittura da lui promossa, si inquadra nella accorta politica di amicizia verso il *senatus* che caratterizzò gli inizi del suo principato (n. 157).

Nella fase adrianea della *respublica* universale queste parvenze di una certa quale residua importanza dei *comitia* vennero meno, mentre emerse sul piano giuridico la possibilità per il *princeps* di condizionare le elezioni. A partire da Adriano, i magistrati da eleggere furono in parte direttamente e autoritariamente *designati* dal *princeps* ai *comitia* (n. 178) e furono, per un'altra parte, da lui *nominati* al *senatus*. In questa seconda ipotesi il *senatus* procedeva a sua volta alla obbediente *destinatio*, la quale veniva comu-

nicata ai *comitia* (con la *renuntiatio magistratuum*), non perché la approvassero o meno, ma solo perché ne prendessero solennemente atto.

178. Tra gli organismi tradizionali repubblicani, il *senatus* (n. 98-102) fu quello che, nel periodo della *respublica* universale, registrò meno di ogni altro la sua decadenza. I *principes* fecero di tutto, alternativamente, per blandirlo o per esautorarlo, ma non poterono ovviamente evitare la naturale tendenza della classe nobile a difendere la vecchia e autorevole istituzione ed a servirsi di essa per la tutela dei propri interessi. Il periodo più oscuro fu costituito dalla fase adrianea; ma nella fase di crisi della *respublica* universale il *senatus* mostrò per chiari segni, e sia pure sporadicamente, risorse notevoli di vitalità e di combattività, come è rivelato, ad esempio, dall'episodio della deposizione di Massimino Trace (238 d.C.: n. 164).

La composizione del *senatus* fu ridotta da Augusto ad un numero normale di 600 membri, la cui età minima fu stabilita in 25 anni. I requisiti per la ammissione in *senatus* furono la *civitas optimo iure*, il censo senatorio di 1.000.000 di sesterzi (di cui una quota investita in fondi italici) e la provenienza da una magistratura, a partire dalla *quaestura*. Altra cosa dalla effettiva partecipazione al *senatus*, cioè dalla qualità di *senator*, era l'appartenenza all'*ordo senatorius*, cioè la qualità di *senatorius* (n. 170).

La *lectio senatus* fu operata inizialmente dal *princeps* in veste di *ensor*, ma è probabile che nel corso del sec. I a. C. l'ammissione in senato degli ex-magistrati sia divenuta automatica e che al *princeps* sia rimasto il potere di escludere annualmente dal senato gli indegni e i condannati in un processo criminale. L'unico mezzo che i *principes* ebbero per escludere dal *senatus* persone a loro invise fu, dunque, quello di evitare che queste coprissero cariche magistratuali. La gerarchia senatoriale rimase quella del periodo precedente, con la differenza che *princeps senatus* era di diritto il *princeps rei publicae*.

Il funzionamento del *senatus* fu revisionato e disciplinato da una *lex Julia de senatu habendo*, una legge (forse) comiziale rogata da Augusto nel 9 d.C. Di regola le riunioni avevano luogo nella *curia Julia* (che aveva sostituito nel *comitium* la vecchia *curia Hostilia*, andata distrutta per un incendio) alle calende e alle idi di ciascun mese, esclusi settembre e ottobre (*senatus legitimus*); eccezionalmente l'assemblea poteva essere però convocata anche in altre date (*senatus indictus*). Il *ius agendi cum patribus* spettò anzi tutto al *princeps*, il quale o faceva personalmente la *relatio* o faceva leggere da un *quaestor Augusti* una sua *oratio* scritta

(anche denominata *litterae* o *libellus*: n. 201). Il *senatusconsultum* emesso su *relatio* o *oratio principis* era ovviamente sottratto ad ogni *intercessio*. Si faceva distinzione, dal punto di vista formale, tra *senatus consultum*, che era quello votato nei modi regolari (n. 99), e *senatus auctoritas*, che indicava ogni altra manifestazione di opinione dell'assemblea. La redazione e la custodia degli *acta senatus* passò, nel corso del periodo, ad un senatore designato dal *princeps* (*senator ab actis senatus*).

Delle attribuzioni legislative e giurisdizionali del *senatus* si parlerà altrove (n. 201 ss. e 208). Circa le attribuzioni elettorali, si è già descritto il passaggio dalla *destinatio* alla mera *renuntiatio* dei magistrati *nominati* dal *princeps* (n. 177). Ma, come si è già accennato, queste attribuzioni del *senatus* furono, nella fase adrianea, molto ridotte dalla concorrenza del *ius designandi sine repulsa et ambitu*, attribuito al *princeps* relativamente ad un certo numero di posti dei *collegia* magistratuali. I designati dal *princeps* erano formalmente solo dei candidati (*candidati Caesaris*), ma in pratica essi si potevano considerare già magistrati per effetto della indicazione fattane alle assemblee.

Le attribuzioni consultive del *senatus* furono in sostanza quelle del periodo preclassico (n. 102), ma poterono essere esercitate nei limiti (sempre più stretti) delle funzioni che il *princeps* non avocò a sé. Attraverso i suoi *consulta* il *senatus* ebbe perciò ancora parecchia influenza in materia religiosa; amministrò, designando i *proconsules*, le ed. *provinciae senatoriae* (n. 190); sovrintese all'*aerarium Saturni*, peraltro fortemente svalutato dalla concorrenza del *fiscus Caesaris* (n. 175). Tuttavia, con l'andar del tempo e sopra tutto a partire dalla fase adrianea, i *consulta senatus* furono tali solo di nome allorché la loro emanazione fosse sollecitata (come avvenne sempre più di frequente) da un'*oratio principis*. Nella realtà delle cose il provvedimento era costituito già da quest'ultima (n. 201).

179. Le magistrature furono, tra le vecchie istituzioni repubblicane (n. 103-116), quelle che maggiormente subirono il contraccolpo della instaurazione del *principatus*. Esse non scomparvero, ma per la massima parte si ridussero, con l'andar del tempo, a titoli meramente onorifici.

La candidatura alle cariche magistratuali fu limitata in due modi: anzi tutto dal fatto che per essere *praetor* o *consul* bisognava ottenere dal *princeps* l'*adlectio in patricios* (n. 169); secondariamente dalla introduzione degli istituti della *destinatio magistratum* (n. 177) e del *ius designandi* (n. 178).

Rigorosamente riordinato fu il *cursus honorum*, che costituiva

la ed. 'carriera senatoriale'. Il cittadino che volesse percorrerlo doveva cominciare col coprire le cariche di *tribunus militum lativestitus* e di *XXvir*; all'età minima di 25 anni gli era concesso di ottenere la *quaestura* per entrare in *senatus*; successivamente, egli poteva essere investito della *aedilitas* o del *tribunatus plebis* oppure saltare, se *patricius*, al grado superiore di *praetor*; il grado successivo era costituito dal *consulatus*. L'età minima per la *praetura* era di 30 anni, quella per il *consulatus* di 33 anni.

Dalle strettoie del *cursus honorum* si poteva essere, in maggiore o minore misura, dispensati per *decretum principis*, per *senatusconsultum* o anche *ex lege Julia et Papia Poppaea* (n. 204) per il fatto di aver un certo numero di figli (*ius liberorum*). Proprio a causa del carattere eminentemente onorifico della carica divennero, inoltre, libere la *iteratio* delle magistrature e la *cumulatio* di magistrature e promagistrature o di magistrature e cariche imperiali.

Scomparvero, infine, nel periodo della *respublica* universale, le magistrature straordinarie del *dictator optimo iure* e le altre minori (n. 113), mentre il *praefectus urbi* divenne un funzionario imperiale (n. 172).

180. Tra le magistrature ordinarie quelle che più rapidamente decadde furono l'*aedilitas* (n. 108), esautorata dalle *praefecturae* cittadine (n. 172), il *tribunatus plebis* (n. 109), esautorato dallo stesso *princeps* con la sua *tribunicia potestas*, e la *censura* (n. 112), sempre esercitata dai *principes*, anzi assorbita da Domiziano tra le potestà vitalizie del *princeps*. Si trattò comunque, di regola, solo di decadenza, non di estinzione: qualche funzione (ad esempio, il *ius mulctae dandae* degli *aediles*) sopravvisse, e in ogni caso sopravvissero, largamente ambiti, i titoli magistratuali.

Qualche cenno a parte meritano il consolato, la pretura, la questura, il vigintivirato e le promagistrature.

(a) Il *consulatus* (n. 106) perse anch'esso, rapidamente, il rilievo di un tempo. Le attribuzioni militari gli furono sottratte dall'*imperium proconsulare maius et infinitum* riconosciuto ai *principes*; le attribuzioni civili gli furono ridotte dalla concorrenza e prevalenza, nell'esercizio delle stesse, sia del *princeps* che dei più alti funzionari imperiali (n. 181-182).

La carica consolare conservò, peraltro, grande smalto sul piano della dignità onorifica: non solo perché i *principes* amarono spesso rivestirla personalmente, ma anche perché ai consoli furono attribuiti incarichi organizzativi (e i conseguenti oneri economici) in ordine a grandi feste pubbliche e perché l'entrata in carica venne solennizzata con una cerimonia simile a quella del trionfo

(*processus consularis*). In definitiva, dunque, il *consulatus* (che oltre tutto spalancava le porte alle cariche di *praefectus urbi*, di *curator aquarum*, di *curator riparum et alvei Tiberis*, di *legatus Augusti pro praetore*) era molto ambito: tanto ambito che, di solito, si eleggevano ogni anno due e anche più coppie consolari successive (con durata di carica corrispondentemente ridotta), delle quali la prima (che entrava in carica il 1° gennaio) era detta dei *consules ordinarii*, che erano quelli che davano nome all'anno, mentre le successive erano chiamate dei *consules suffecti*. Non va tralasciato di notare, comunque, che l'uso di designare gli anni col nome dei consoli ordinari talvolta cominciò a cedere di fronte alla prassi di riferirsi agli anni di carica del *princeps*.

Funzioni nuove del *consulatus* furono quelle giurisdizionali *extra ordinem*. I *consules* esercitarono, per delega del *senatus*, la *cognitio extra ordinem*, in sede di appello e in alternativa col *princeps*, rispetto alle cause civili giudicate in Roma, in Italia e nelle *provinciae senatoriae*. Per incarico del *princeps* giudicarono inoltre *extra ordinem* delle cause relative a *fideicommissa* ed esercitarono la *tutoris datio extra ordinem* (n. 208).

(b) La *praetura* (n. 107), portata via via sino a un totale di 18 membri, fu la magistratura che decadde di meno, in quanto mantenne la presidenza delle *quaestiones perpetuae*, sino alla loro scomparsa, e continuò ad esercitare la *iurisdictio urbana* e la *iurisdictio peregrina*, sebbene limitata, a partire da Marco Aurelio, al Lazio, alla Campania e al Sannio (n. 173). I *praetores* ebbero, inoltre, la presidenza di un certo numero di *regiones urbanae* e varie mansioni di *cognitio extra ordinem*. Rilevantissima, sotto questo profilo, la funzione del *praetor fideicommissarius*, preposto alla tutela di coloro (*fideicommissarii*) ai quali fossero stati lasciati beni *mortis causa* (eventualmente, anche l'intero patrimonio del *de cuius*) col sistema, civilisticamente invalido, di raccomandare fiduciarmente all'*heres* (*heres fiduciarius*) di passar loro i beni stessi (n. 208 e 213).

(c) La *quaestura* (n. 110), riportata a 20 membri, si compose di 4 *quaestores consulum*, 12 *quaestores provinciales* e 4 *quaestores Caesaris* o *Augusti*, questi ultimi nominati dal *princeps* per essergli di ausilio in vari campi e per leggere in suo nome le *orationes in senatu* (n. 178 e 201).

(d) Il *vigintiviratus* (n. 111) si ridusse ad un totale effettivo di 20 membri, perché Augusto soppresse i *quattuorviri iure dicundo Capuam Cumas* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*.

(e) Delle promagistrature del periodo della *respublica* nazionale (n. 114) fu mantenuto in vita il solo *proconsulatus*, carica rivestita dai governatori delle *provinciae senatoriae* (n. 190). Il ti-

tolo era assegnato a sorte, anno per anno, tra i *senatores* di grado consolare. Spesso il *proconsulatus* veniva ulteriormente prorogato per un anno o due.

§ 28. — IL 'PRINCEPS' E I FUNZIONARI DIPENDENTI

SOMMARIO: 181. Il *princeps rei publicae*. — 182. La posizione del *princeps* nella *respublica*. — 183. I funzionari imperiali.

181. Come si è già avvertito (n. 174), il *princeps rei publicae* fu un'istituzione costituzionale nettamente distinta dalle istituzioni repubblicane. La sua singolare posizione giuridica si definì e si precisò, per iniziativa di Augusto, tra il 27 ed il 23 a. C. Negli anni e nei secoli successivi non tanto si accrebbero nel numero le sue potestà, quanto, piuttosto, si allargarono le attribuzioni da esse implicate in corrispondenza con l'esautoramento degli istituti repubblicani tipici.

Occorre, dunque, analizzare in primo luogo i poteri del *princeps*, a cominciare dalle due potestà fondamentali, che furono l'*imperium proconsulare maius et infinitum* e la *tribunicia potestas* (n. 177).

(a) L'*imperium proconsulare maius et infinitum* fu molto probabilmente attribuito non già ad Augusto, ma ai suoi successori. Occorreva una *lex centuriata*; solo a partire da Adriano pare sia stato sufficiente a quest'uopo un *senatusconsultum*, forse in concomitanza col fatto che, a cominciare dalla stessa epoca, i *magistratus*, compresi quelli *cum imperio*, furono creati dal *senatus* (o dal *princeps*) e semplicemente *reunntiati* alle assemblee popolari.

L'*imperium proconsulare maius et infinitum* implicò il potere di alta sorveglianza e direzione sui governatori provinciali, e in particolare sugli stessi governatori delle *provinciae senatoriae* (*proconsules*). Esso poté esercitarsi, essendo *infinitum*, anche all'interno del *pomerium* cittadino. Questo istituto pose, insomma, il *princeps*, nei riguardi dell'*imperium Romanum*, in una posizione analoga a quella che aveva il *dictator optimo iure* nei confronti della *respublica* (n. 113).

(b) La *tribunicia potestas* fu decretata ad Augusto a titolo vitalizio dal *senatus* nel 23 a. C. e fu, a lui ed ai suoi successori, attribuita da una *lex tributa*. Essa non assorbì inizialmente il limitato *ius tribunicium* precedentemente goduto da Augusto e fonte specifica della sua *sacrosanctitas* (n. 156).

La *potestas tribunicia* consisté nel potere di convocare e presiedere il *senatus* e di *intercedere* contro tutti i *magistratus populi Romani* alla stregua dei *tribuni plebis*, senza peraltro la possibilità

stratus. Un fiduciario vitalizio del popolo romano, il *princeps universorum*, assumeva di fronte ad esso il compito di sovrintendere all'amministrazione unitaria dell'*imperium*, assicurando nel contempo la propria preponderanza entro la *respublica* attraverso il *ius intercessionis* illimitato implicato dalla *tribunicia potestas*. Non ultimo sostegno della sua potenza erano le *cohortes praetoriae* della sua guardia personale, che avevano il privilegio di essere stanziati in armi a Roma.

La *restauratio reipublicae* si risolveva, insomma, in una riforma, apparentemente limitata alla vita di Augusto, ma che nessuno avrebbe poi pensato di revocare. Essa si tradusse sin dall'inizio anche nel sistema monetario, di cui divenne fondamento il cd. *Caesar Augustus aureo* (in due nominali: il *denarius aureus* di gr. 7.80 il *quinarius aureus* di gr. 3.90). La coniazione di queste e delle altre monete venne sottratta al senato e affidata in esclusiva al *princeps*.

In Roma Augusto dominò assai a lungo, contribuendo con ciò a stabilizzare progressivamente il nuovo istituto del *princeps*. Ma le vicende del suo principato furono alterne e non sempre fortunate.

Già nel periodo tra il 27 e il 24 a. C. Ottaviano aveva dovuto compiere (o dirigere a distanza) spedizioni in Gallia e in Spagna per la loro completa pacificazione. Dopo il colpo di stato del 23 a. C. egli fu costretto a passare in Grecia ed Asia. Qui vi sconfisse nel 20 a. C. i Parti, ottenendo la restituzione delle insegne che questi avevano preso a Crasso e ad Antonio, mentre il figliastro Tiberio Claudio occupava l'Armenia, insediandovi il re Tigrane. A completare l'opera di pacificazione in Spagna provvide nel 19 a. C. il genero Marco Vipsanio Agrippa.

Il 18 e 17 a. C. furono per il principe anni di relativa tranquillità, di cui egli approfittò per fare approvare dalle assemblee un'imponente legislazione restauratrice dei valori fondamentali del costume romano: le leggi in tema di matrimonio (n. 204), quelle dirette alla repressione di vecchi e nuovi *crimina* (n. 202), la *lex Iulia sumptuaria*, che limitò gli sperperi nei banchetti e negli abiti e ornamenti femminili (n. 204), la *lex Iulia de annonae* (18 a. C.?) che represses con forte multa l'incetta di generi alimentari. Ma ecco che nel 16 a. C. gli eventi lo allontanano nuovamente da Roma, richiamandolo in Gallia. Dopo una grossa sconfitta di Marco Lollio ad opera di tribù germaniche nella regione del Reno (cd. *clades Lolliana*), egli conquista, per merito di Tiberio e di Druso maggiore (figli di primo letto di sua moglie Livia), la Germania meridionale, che Tiberio (essendo frattanto morto Druso) pacificherà definitivamente nel 7 a. C. Tiberio sembra ormai il suo *alter ego*, ma per ragioni che sfuggono cade per un certo tempo in disgrazia e viene esiliato a Rodi. Da Rodi tornerà solo nel 2 a. C., quando verrà adottato come figlio da Augusto e partirà per una nuova vittoriosa campagna contro i Germani, che sarà conclusa sulle rive dell'Elba nel 5 d. C.

Gli ultimi anni sono decisamente funesti. Morti (rispettivamente il 2 e il 4 d. C.) i due giovani nipoti Lucio e Caio Cesare, l'opposizione

della *nobilitas* senatoria contro di lui si rafforza e costringe Augusto a subire, tra l'altro, una *lex Valeria Cornelia de destinatione magistratum*, che subordina l'elezione delle magistrature curuli ad una raccomandazione che potrà provenire non meno dai *senatores* che dagli *equites* a lui fedeli (n. 177). Di collusione con la *nobilitas* è sospetto Tiberio, che peraltro consolida, in mancanza di competitori, la sua posizione di designato alla successione. Nel 6 d. C. si ribellano i popoli della Pannonia e dell'Illirico, che vengono ridotti alla ragione dopo due anni di lotte. Il 9 d. C. è la volta della rivolta dei Germani, che si oppongono tenacemente all'avanzata romana verso l'Elba e il Danubio e, al comando di Arminio, capo della tribù dei Cherusci, distruggono nella selva di Teutoburgo le legioni di Quintilio Varo. Le guerre moltiplicano le difficoltà economiche e rendono necessari nuovi tributi. Augusto attende ormai rassegnato la fine del suo principato, rinuncia a portare in Occidente l'impero oltre i confini del Reno e nel 13 d. C. fa attribuire a Tiberio poteri quasi pari a quelli a lui spettanti. La morte lo coglie a Nola nell'agosto del 14 d. C., in età di 77 anni.

Uomo di grande equilibrio e di molta prudenza politica ed amministrativa, splendidamente coadiuvato da una schiera di ottimi collaboratori (principalmente dalla moglie Livia Drusilla, dal genero Agrippa e dal figliastro Tiberio), Augusto si era proposto, in definitiva, tre compiti: il risanamento sociale e politico del decaduto ambiente romano, la pacificazione dell'impero e la coesione di quest'ultimo con la *respublica*. Al risanamento della corrotta società romana dedicò la legislazione rimasta memorabile nei secoli e votò inoltre l'opera, meno appariscente perché più capillare, di una cura continua nel cercar di risvegliare antiche tradizioni politiche e sociali. Alla pacificazione dell'impero dedicò le numerose e fortunate spedizioni punitive, soprattutto in Gallia e in Spagna, nonché viaggi propiziatori in Sicilia, in Grecia e nei territori asiatici. Alla coesione tra *respublica* e *imperium* dedicò, infine, una grande opera di riordinamento amministrativo della *provinciae* e di direzione unitaria delle stesse da Roma.

Gli intenti di Augusto non furono, peraltro, coronati che da un momentaneo e non completo successo, anche se poeti come Virgilio, Orazio, Ovidio, Properzio e storici come Tito Livio e Dionigi di Alicarnasso, con una pleiade di figure minori, magnificarono i tempi come quelli del massimo fulgore di Roma. La società romana non era in grado di venir realmente risanata, né l'affidamento delle sorti della *respublica* nelle mani del *princeps* fu tale da favorire il risveglio del vecchio e genuino spirito di *libertas* dei Romani di un tempo. La pacificazione dell'impero fu minata dalla latente insoddisfazione della dominazione romana, sia da parte delle popolazioni orientali che da parte di quelle occidentali. La coesione tra *imperium* e *respublica* fu implicitamente minacciata, di lì a pochi decenni, dal diffondersi del Cristianesimo (proprio durante il principato augusteo nacque in Galilea Gesù Cristo) e dalla irreducibilità dei Germani, esaltati dal ricordo della vittoria di Arminio.

157. Dal 14 al 68 d.C. il *principatus* fu successivamente attribuito a Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, tutti e quattro appartenenti alla *gens Claudia*, che era quella del primo marito di Livia. Si parla a loro riguardo di una serie, o più impropriamente, di una dinastia Giulio-Claudia perché il primo di essi, Tiberio, era divenuto membro della *gens Julia* a seguito dell'adozione da parte di Augusto.

Ovviamente la designazione di quattro elementi della stessa stirpe fu tutt'altra che fortuita. Il gruppo di potere costituitosi intorno ad Augusto si faceva ancora fortemente valere. Ad ogni modo (e se ne deve tener conto), sul piano costituzionale la successione avvenne, di volta in volta, per determinazioni formalmente libere del senato e di comizi.

(a) Tiberio (Tiberio Giulio Cesare Augusto), genero e figlio adottivo di Augusto, tenne il *principatus* dal 14 al 37 d.C. Il suo avvento al potere fu gradito al *senatus* perché egli, pur non mostrando alcuna intenzione di rinunciare al regime di governo introdotto da Augusto, era naturalmente portato a non sottovalutare l'importanza della *nobilitas* senatoria, sia pure a detrimento del peso dei *comitia*. Uno dei suoi primi atti fu appunto di favorire il trasferimento al solo *senatus* della decisione politica in ordine alla designazione dei candidati alle magistrature (n. 177). Per il resto il suo programma fu, almeno inizialmente, quello della continuazione puntuale e addirittura pedante dell'opera di Augusto.

Alieno per temperamento dallo sfarzo, Tiberio rifiutò gli onori divini, fece vita ritirata e intensa di attivissimo funzionario, si preoccupò di riordinare col metodo della *lèsina* le finanze dissestate, curò il ripristino di una severa disciplina nelle legioni e riuscì a reprimere tutti i principali focolai di ribellione sia in Germania che in Oriente. Gli furono di valido aiuto sul piano militare il figlio Druso Cesare, cui andò il merito di aver placato la rivolta delle legioni di Pannonia, ma sopra tutto il nipote Germanico (Cesare Giulio Germanico), figlio di suo fratello Druso maggiore, che Augusto gli aveva imposto di adottare come presuntivo successore nel principato. Germanico, uomo di notevoli qualità militari e di grande ascendente sui soldati, dopo aver rapidamente represso una rivolta delle legioni di Germania, passò con le stesse a compiere, tra il 14 e il 16, una serie di efficaci azioni punitive, che ebbero l'effetto di riaffermare l'impero di Roma sino alla linea del Reno, oltre la quale peraltro Tiberio evitò prudentemente di spingersi.

Ben presto si manifestò tuttavia in Tiberio un insopprimibile tedio del potere. Forse la piega decisiva fu causata dalla morte misteriosa di Germanico, di cui molti lo accusarono. Germanico, inviato nel 17 in Oriente, vi aveva sempre più rivelato un carattere ambizioso e insopportabile, che aveva indotto il sospettoso Tiberio a farlo sorvegliare in un modo un po' troppo scoperto dal suo fedele Pisone (Cneo Calpurnio

Pisone), governatore di Siria. La morte improvvisa, avvenuta nel 19, si tradusse in un processo criminale contro Pisone, il quale finì per suicidarsi e per confermare con ciò, nell'opinione popolare, i sospetti non tanto sulla sua persona, quanto su Tiberio come presunto mandante. Tiberio si chiuse sdegnosamente ancor più in se stesso e dopo qualche anno, essendogli morto anche il figlio Druso Cesare (23 d.C.), si allontanò addirittura da Roma, andando a risiedere quasi stabilmente nell'isola di Capri.

A Roma rimase come suo uomo di fiducia il *praefectus praetorio* L. Elio Seiano, e ne profitò. Per conseguire la successione, Seiano convinse Tiberio a esiliare la vedova di Germanico, Agrippina maggiore, e più tardi (30-31 d.C.) gli divenne collega nell'*imperium proconsulare* e nel consolato. Ma finalmente Tiberio si scosse. Convinto che Seiano congiurasse contro di lui e sospettandolo dell'uccisione di Druso, lo destituì da prefetto del pretorio e fece in modo che il *senatus* lo condannasse a morte. La repressione si estese implacabile a moltissimi amici di Seiano e, sulla via dei sospetti e dei timori, a tutta la famiglia di Germanico, di cui restarono in vita solo l'ultimo figlio, Gaio, e la figlia Agrippina minore.

(b) Morto Tiberio in età di 78 anni, nel 37 d.C., il *senatus* ebbe da scegliere, per la designazione del nuovo *princeps*, tra il figlio di Germanico, venticinquenne, e l'ancor più giovane figlio di Druso, Tiberio Gemello. La scelta cadde, anche per le pressioni dei pretoriani, sul primo, Gaio (Caio Giulio Cesare Germanico), soprannominato universalmente Caligola (così lo chiamarono da fanciullo i soldati di Germanico per l'uso di vestirsi alla militare, sino alle piccole caligae di cui si calzava). Ma fu una decisione infelice perché Caligola rivelò rapidamente tutti i lati negativi del carattere di suo padre, tra cui principalmente l'ambizione, il gusto degli onori e l'intolleranza di freni. Tentò persino, tra l'altro, di ripristinare, esasperandolo, quel culto dell'imperatore vivente che si era profilato sotto Augusto e che Tiberio aveva respinto.

L'urto col senato e col ceto dirigente essendo inevitabile, Caligola cercò di appoggiarsi alle categorie infime della popolazione, persino agli schiavi, ma finì per avere la peggio. Una congiura capeggiata da Cassio Cherea, un tribuno delle coorti pretorie, lo tolse violentemente dalla scena dopo soli tre anni di principato, nel 41 d.C.

(c) Chi investire del *principatus* dopo la scomparsa di Caligola? Il problema, ove si volesse rimanere aderenti alla gente Giulio-Claudia, non era di facile soluzione, anche perché Caligola aveva trovato il modo, nel suo brevissimo periodo di governo, di far uccidere Tiberio Gemello. Del ceppo Giulio-Claudio non restava che il cinquantenne Claudio (Nerone Claudio Tiberio Germanico), fratello di Germanico, che si era tenuto sempre in disparte, immerso solo negli studi di erudizione storica. I pretoriani, nel ricordo del fascino di Germanico, puntarono decisamente su lui e il senato, contando più che altro sulla sua remissività, ne accettò la designazione.

Sul piano amministrativo e militare, Claudio, che era spronato da una vera ammirazione per la personalità di Augusto e per il passato

glorioso di Roma, si rivelò di molto superiore a quanto ci si sarebbe potuti aspettare. Esaltò, almeno in un primo momento, la influenza della *nobilitas* senatoria in molti campi e confermò la fiducia in lui delle legioni, conquistando (in parte) la Britannia e sottomettendo in Africa la Mauretania. Lungimirante, anche se affatto popolare presso i Romani, fu la sua politica di riorganizzazione delle *provinciae*, che mirò a rendere sempre più dipendenti (direttamente o indirettamente) dal potere unitario del suo governo.

Ma la tempra era debole. La cerchia di liberti, di cui amò circondarsi forse proprio per non dover subire le influenze di *senatorii* o di *equites* romani, prese rapidamente il sopravvento su lui, orientandone la politica in senso esageratamente accentratore e marcatamente favorevole a quelle province di cui i liberti erano oriundi. A ciò si aggiunse l'invadenza della sua famiglia, vero covo di rivalità e di congiure. La terza moglie, Messalina (Valeria Messalina), da cui ebbe i figli Britannico e Ottavia, si rese talmente famosa per la sua dissolutezza, che egli fu quasi suo malgrado costretto a farla uccidere. La quarta moglie, Agrippina minore, figlia di suo fratello Germanico, che dalle prime nozze aveva avuto Domizio Nerone, tramò senza posa per assicurare la successione a quest'ultimo anziché a Britannico, sino a convincere Claudio ad adottarlo ed a farlo sposare con Ottavia.

Nel 54 d.C., quando ormai il piano era convenientemente assicurato, Claudio morì quasi d'improvviso. La voce popolare fece presto ad accusare della sua morte la moglie.

(d) Nerone (Lucio Domizio Enobarbo, poi Nerone Claudio Cesare), che era in età di soli diciassette anni, non ebbe difficoltà ad ottenere il *principatus* lo stesso 54 d.C. Non passò un anno che il fratellastro Britannico fu misteriosamente avvelenato.

Non solo per pochezza di età ma anche per instabilità di carattere, Nerone, pur disponendo di una certa cultura di stampo greco, era scarsamente adatto a sobbarcarsi ai pesi del governo. Ma nei primi tempi le sue deficienti capacità furono colmate dal consiglio assiduo, spesso quasi oppressivo, della madre Agrippina minore, del maestro Anneo Seneca il filosofo e del *praefectus praetorio* Afranio Burro. Probabilmente è a questa cooperazione di famiglia che vanno attribuite le azioni sostanzialmente apprezzabili del suo primo quinquennio di principato (il cd. *quinquennium Neronis*). Evitando di scontrarsi frontalmente con il senato, egli lo aggirò con una sottile azione politica, il cui risultato fu di legare gli interessi dei senatori più influenti direttamente alla sua persona. Per tal via il giovane *princeps* giunse progressivamente a rendersi despota, ma despota illuminato, di Roma.

Con la maturità degli anni che sopravveniva subentrò in Nerone la reazione alla cappa di piombo in cui l'avvolgevano i suoi consiglieri. Nel 59 fu fatta uccidere Agrippina; nel 62 fu ripudiata ed uccisa la moglie Ottavia (rimpiazzata immediatamente da Poppea Sabina); lo stesso anno sparirono dalla scena Seneca e Burro, il primo allontanato dalla corte (e più tardi costretto a suicidarsi) e il secondo finito di morte naturale. Finalmente libero dalle indicazioni e dalle remore della

prima giovinezza, Nerone si abbandonò completamente ai suoi impulsi, atteggiandosi a monarca assoluto e abbandonando gli affari militari nelle mani dei suoi generali. Tra questi, Corbulone (Cneo Domizio Corbulone), gli assicurò la vittoria sui Parti e il protettorato sul regno di Armenia, il cui sovrano Tiridate fu incoronato personalmente, nel 66 d.C., dal *princeps*. Ma anche Corbulone sparì violentemente dalla scena, accusato di congiurare contro il principe.

Mentre Nerone si esaltava sempre più nel gioco del potere assoluto, l'economia decadde, dilagò l'inflazione, il peso dell'*aureus* fu ridotto a gr. 7,28 e il peso del *denarius* di argento fu ridotto a gr. 3,40. La ribellione prese a manifestarsi in più parti. In Roma fu sanguinosamente repressa la congiura pisoniana, così detta dal nome del suo capo C. Calpurnio Pisone. Nella Gallia Lugdunense fu faticosamente domata la rivolta del governatore C. Giulio Vindice. In Spagna condusse una guerra di ribellione il governatore della Spagna Tarraconense, Sulpicio Galba. Dalla Lusitania venne in appoggio a costui Salvio Otone, primo marito di Poppea Sabina.

Di fronte al prevalere delle forze di rivolta Nerone si perse di animo. Il 9 giugno del 68 d.C. si suicidò.

158. Alla morte di Nerone fece seguito, nel 68-69 d.C., un anno di disordini e di lotte tra i pretendenti militari, che va usualmente sotto il nome di 'prima anarchia militare'. Fu un anno cruciale, non solo per gli avvenimenti sanguinosi di cui fu teatro, ma anche perché segnò la fine di ogni illusione di poter riconnettere il principato alle virtù ereditarie della famiglia di Augusto e l'inizio di una ricerca di nuovi *principes* sulla base delle loro doti personali e sopra tutto sulla base del loro ascendente sulle inquiete legioni dell'esercito.

Servio Sulpicio Galba, in un primo momento appoggiato anche da Otone nonché dal *praefectus praetorio* C. Ninfidio Sabino, entrò in Roma in ottobre per ricevervi il *principatus*, ma la sua fortuna durò pochissimo perché le coorti pretorie, morto suicida Ninfidio Sabino, lo avversarono e lo uccisero il 15 gennaio del 69. Pretoriani e popolari imposero al *senatus* la designazione a *princeps* di M. Salvio Otone, che cercò subito di paralizzare l'ostilità senatoria attraverso un rafforzamento della gerarchia imperiale e dell'*ordo equester*. Ma anche Otone non tenne molto. Ai primi di gennaio le legioni della Germania meridionale avevano acclamato *princeps* Aulo Vitellio, che aveva trovato rapidamente appoggio nelle truppe della Gallia, della Spagna e della Persia. Otone fu sconfitto dal rivale in aprile a Bedriaco, presso Cremona, e qualche giorno dopo si uccise.

Vitellio, ottenuto il titolo di *consul perpetuus*, volle ripristinare la politica assolutistica di Nerone, ma non passarono molti mesi che le truppe, e in specie i pretoriani, si ribellarono ai suoi tentativi di restaurare la deteriorata disciplina militare. Come suo nuovo rivale si profilò

Vespasiano, il comandante dell'esercito operante in Giudea per domarvi la rivolta degli Ebrei. Questi, acclamato *princeps* dalle legioni di Oriente, si valse dell'aiuto di Antonio Primo, capo dell'esercito danubiano, e del proprio fratello Flavio Sabino, *praefectus urbi* in Roma, per rivolgere letteralmente Vitellio, il quale fu ucciso in dicembre all'ingresso di Antonio Primo nell'urbe.

La prima anarchia militare era finita. Si apriva un nuovo periodo del principato all'insegna della ed. dinastia dei Flavi, di cui fecero parte tre principi: Vespasiano, Tito e Domiziano.

(a) Tito Flavio Vespasiano, iniziatore della nuova serie di *principes*, ottenne ufficialmente il titolo nel dicembre del 69, e lo mantenne sino alla morte, che lo colse nel 79 d. C. in età di settanta anni. Di estrazione plebea e sabina, egli era un militare di professione, ma forse appunto perciò si rese conto che era indispensabile alla salvezza di Roma limitare fortemente l'influenza degli eserciti provinciali e dei loro generali. Perciò, anziché favorire le legioni orientali che lo avevano portato al potere, cercò accortamente di farle rientrare nei limiti della necessaria disciplina affidandole al figlio Tito, subito designato come suo eventuale successore mediante il conferimento della *tribunicia potestas* e della prefettura del pretorio. E Tito assolse il compito egregiamente, portando oltre tutto a vittoriosa conclusione la guerra giudaica con la distruzione di Gerusalemme e del tempio di Salomone (70 d. C.).

Esente da preoccupazioni ad oriente, Vespasiano ebbe la mano più libera per completare l'azione di riordinamento nelle residue parti dell'impero. Si dedicò inoltre alla grave fatica di un risanamento delle finanze statali, ch'erano state fortemente scosse dalle dissipazioni di Nerone e dei tempi dell'anarchia militare. Molti beni accumulati dai Giulio-Claudii furono messi in vendita; il sistema dei tributi e della loro esazione fu integrato e riordinato; un severo regime di economie fu applicato alle pubbliche spese nonostante l'evidente malcontento della plebe urbana e della *nobilitas* senatoria. Superando con inesorabile severità talune congiure ordite da quest'ultima (principalmente l'opposizione capeggiata da Elvidio Prisco), Vespasiano si ritrovò in pochi anni a capo di un esercito compatto e adeguatamente attrezzato, che utilizzò in fortunate azioni di rafforzamento dei confini.

Nel 70 d. C. Vespasiano soffocò la ribellione gallica organizzata sui confini del Reno da Giulio Civile, un provinciale della Batavia che aveva servito a lungo nelle legioni romane. Nel 72 procedette all'annessione dei regni orientali di Commagene e di Armenia minore. Nel 73-74, passando sulla destra del Reno, occupò la vasta striscia dei ed. *Campi decumati* (si sostiene che siano stati chiamati così perché divisi in dieci distretti) che va sino al lago di Costanza, organizzandola a difesa e facilitando le comunicazioni tra la regione del Reno e quella del Danubio superiore. Nel 77 mandò Cneo Giulio Agricola ad estendere l'occupazione della Britannia sino alle regioni della Scozia.

Uomo di fortissima tempra, ma di grande misura, Vespasiano guadagnò fortuna per sé e per i suoi figli attraverso uno studiato ritorno agli accorti modi politici di Augusto. Anziché approfittare apertamente della sua forza militare, cioè della vera base del suo potere, fece di tutto, quando gli fosse possibile, per mascherarla e restituirlo al senato ed ai comizi, beninteso sul piano formale, la potestà di elevarlo al principato e l'illusione di mantenerlo, tutto sommato, liberamente. Che era poi tutto quello di cui il senato ed il popolo, molto più logori di quanto non fossero ai tempi di Augusto, avevano bisogno per subire abbastanza tranquilli un'azione politica personale, ma fondamentalmente prospera per tutti.

(b) Tito Flavio Vespasiano secondo, succeduto al padre nel 79 d. C., approfittò dell'opera di lui per attuare molte delle opposizioni ch'egli aveva raccolto. Con i suoi atteggiamenti di clemenza verso gli oppositori, con le elargizioni di pubblico denaro al popolo e ai soldati permessegli dalle ricostituite riserve finanziarie, con lo sforzo costante di ingraziarsi il *senatus* (pur evitando di ammetterlo ad un ritorno effettivo all'antica potenza), egli parve aprire un periodo di vera pace per Roma e per l'impero. *Deliciae humani generis* lo chiamarono i posteri per contrasto al successore Domiziano. Ma il sogno durò poco, perché la morte sopravvenne prematuramente, quand'era in età di quarantadue anni, nell'81 d. C.

(c) Successe a Tito il fratello minore, Tito Flavio Domiziano, che mantenne il *principatus* fino al 96 d. C. A lui non mancarono nella sostanza molte tra le migliori qualità del padre e del fratello, ma mancò totalmente la misura nel nascondere sotto forme di apparente tradizionalismo la realtà di una politica ormai decisamente indirizzata verso il dispotismo. Sul piano militare compì azioni memorabili: dal completamento della conquista britannica alla istituzione di due importanti province oltre il Reno (la Germania inferiore e la Germania superiore), alla creazione, al confine di queste province ed oltre la regione del Danubio superiore, di un'attrezzatissima linea di fortificazioni stabili (il *limes Romanus*). Meno fortunata fu la guerra contro i Daci del re Decebal, stanziati nell'odierna Romania, che invasero la Mesia e che egli, dopo alterne vicende, poté ridurre ad un'alleanza con Roma solo a patto di pagar loro una tangente (85-89 d. C.).

Intanto le forti spese imposte dalle imprese militari e la sempre più scoperta tendenza assolutistica del *princeps* mobilitarono contro di lui l'ancora potentissima *nobilitas* romana. Il governatore della Germania superiore, Lucio Antonio Saturnino, fu indotto a ribellarglisi ed a proclamarsi imperatore. Dominata fortunatamente l'insurrezione, Domiziano non ebbe scrupoli nell'impiego di ogni mezzo per combattere la *nobilitas*. Si aprì un periodo di persecuzioni contro tutti i sospetti di attentare al potere imperiale, ivi compresi i filosofi portatori della cultura ellenistica e gli ebrei, restii al culto dell'imperatore.

La situazione maturò nel modo che era in un certo senso fatale. Nel settembre del 96 d. C. Domiziano cadde vittima di una congiura di alti funzionari civili e militari, cui forse partecipò la stessa moglie

ripudiata qualche anno prima, Domizia Longina. Le sue statue furono abbattute e la memoria di lui fu esecrata negli anni e secoli successivi oltre i limiti del giusto, anche per la rara potenza dell'astio che verso la sua persona ebbe lo storico Tacito.


159. Con la morte di Domiziano fu posta fine alla cd. dinastia dei Flavi. Come suo successore nel *principatus* il senato designò un anziano suo membro, settantenne, nella persona di Marco Cocceio Nerva, nel quale si confidava per il ripristino, entro i limiti del possibile, delle libertà repubblicane tradizionali.

Nerva seppe effettivamente, per sua abilità, meritarsi il detto di avere felicemente conciliato, come Augusto, due termini inconciliabili: la monarchia e la libertà. Tuttavia molto di questo giudizio elogiativo dipese dal confronto di lui con l'odiato ricordo di Domiziano: un ricordo, bisogna aggiungere, che era ingrato alla *nobilitas* ed al ceto degli alti funzionari, ma non altrettanto al popolo minuto e meno ancora ai soldati delle legioni, i quali manifestavano addirittura malcontento per la tragica fine di un *princeps* che nei loro confronti si era dimostrato sempre largo e comprensivo. Rendendosi conto di ciò, Nerva blandì ad un tempo la *nobilitas*, il popolo minuto ed i pretoriani, in cui favore dispose larghi donativi. Inoltre, attesa la tarda età, si preoccupò per tempo di scegliersi un valido successore nella persona di Traiano, governatore della Germania superiore, che fu da lui adottato ed ottenne la *tribunicia potestas*.

Mentre Traiano continuava al confine del Reno e sul medio corso del Danubio le sue campagne vittoriose, Nerva esercitava in Roma con apprezzabile lungimiranza una attiva riorganizzazione dell'amministrazione pubblica. In particolare si deve a lui la riforma del servizio celere di informazioni, il cd. *cursus publicus*, e l'assunzione a carico dello stato delle stazioni di quadrupedi fissate ogni 15 km per congiungere rapidamente Roma alle estreme province, nonché l'iniziativa di istituzioni alimentari, gli *alimenta*, che Traiano avrebbe poi largamente esteso, per il sostentamento dei fanciulli poveri e quindi, indirettamente, per la lotta al progressivo spopolamento della penisola. Più di tanto, e fu già molto, Nerva non poté fare perché morì nel gennaio del 98 d. C.

Marco Ulpio Traiano, che gli successe nel principato, fu tra gli imperatori romani che lasciarono migliore memoria di sé, al punto da lucrare il titolo antonomastico di *optimus princeps*.

Originario di Italica, nella provincia Betica (Spagna meridionale), Traiano apparteneva ad una famiglia di recente elevazione, che il padre, suo omonimo, aveva illustrato quale governatore di Siria, nella guerra contro Vologese re dei Parti. Del padre Traiano aveva ereditato le grandi virtù militari, delle quali dette prova nelle funzioni di governatore della Germania superiore. L'ascendente che egli aveva sui legionari



CARINA VII. Il territorio dell'Impero in età traianea

e la fiducia che per effetto della sua origine egli riscuoteva dai provinciali furono rapidamente confortati dal successo riscosso dalla sua personalità presso gli stessi ceti nobiliari cittadini, che apprezzarono molto la temperanza del suo carattere, pur non disgiunta da notevole energia e da grande rigore. Forse la migliore testimonianza di queste sue qualità è fornita dalla corrispondenza tra Plinio il giovane e lui stesso, che alle richieste di istruzioni e pareri di Plinio, governatore nel Ponto e in Bitinia, rispose in termini estremamente laconici e chiari, mostrando rara lucidezza di idee.

La politica interna di Traiano fu caratterizzata da un'accorta svalutazione della *nobilitas* senatoria a vantaggio del ceto degli *equites*, al quale il *princeps* assicurò, mediante istituzione di numerose nuove cariche, la possibilità di fortunate carriere, sostituendolo in gran parte alla categoria dei *liberti* imperiali che aveva dominato sino ad allora. Anche i provinciali, e particolarmente quelli di origine spagnola, furono ovviamente valorizzati. Alle forti esigenze delle casse dello stato fu però fatto fronte mediante la svalutazione della moneta con una nuova riduzione del peso dell'*aureus*.

Ma la memoria di Traiano rimarrà sopra tutto legata alle sue imprese militari, e particolarmente alle guerre vittoriose contro i Daci. Convinto della necessità di assicurare al dominio di Roma una forte tenuta anche del corso medio ed inferiore del Danubio, Traiano riprese la lotta contro i Daci, poco gloriosamente conclusa da Domiziano, e con numerose legioni di nuova costituzione riuscì a vincere l'accanita difesa di Decebalo occupando la stessa capitale dacica, Sarmizegetusa. Di questa prima campagna, che gli fruttò il titolo onorifico di Dacico, celebrò il trionfo nel 102 d.C. Ma Decebalo, per quanto sopraffatto, non era ancora convinto della superiorità romana e tornò ad armarsi contro Roma per la riscossa. Nel 105 d.C., prevedendo e precedendo le sue mosse, Roma gli portò guerra e Traiano con una nuova potente incursione attraversò il Danubio e sorprese il nemico, da oriente e da occidente, mediante una manovra a tenaglia che condusse alla distruzione della seconda capitale istituita da Decebalo. Decebalo riuscì a fuggire con poche truppe e si dette per qualche tempo ad una disperata guerriglia, ma Traiano, ormai sicuro della conquista, passò ad organizzare la nuova provincia dacica, che si estendeva sino alla Transilvania ed occupava gran parte dell'odierna Romania con qualche territorio dell'attuale Ungheria. La provincia fu fortificata ai confini, sopra tutto sul versante degli Iazigi, che Roma non volle sottomettere e si limitò a rendere suoi alleati.

Sicuro della frontiera del Danubio, Traiano passò ad occuparsi dell'Oriente per risolvere il grave problema dei Parti, che erano l'ormai secolare minaccia alla potenza di Roma. La prima mossa fu costituita dalla conquista del regno dei Nabatei (106 d.C.), che venne ridotto a provincia col nome di Arabia. Quindi Traiano preparò metodicamente una grande campagna che avrebbe dovuto portarlo, nelle sue intenzioni, alla distruzione del secolare nemico. L'impresa in definitiva non fu realizzata, ma le conquiste romane furono molto estese e determi-

narono tanto entusiasmo in Roma da ottenere a Traiano anche il titolo onorifico di Partico. Il *princeps* cominciò con l'assicurarsi l'Armenia, che sino ad allora era stato un regno indipendente: approfittando del fatto che il re dei Parti Cosroe aveva cacciato il re di Armenia e lo aveva sostituito con un reggente suo amico, egli depose il reggente e annetté l'Armenia alla provincia romana di Cappadocia. Questa mossa provocò la dichiarazione di guerra dei Parti e la guerra si svolse nel periodo 115-117. Traiano invase la Mesopotamia, di cui conquistò le principali città nel 115, e nel 116 si scontrò con i Parti al di là del Tigri, espugnando Ctesifonte, Seleucia e Babilonia. Cosroe fuggì verso Oriente ed il *princeps* annetté all'impero la Mesopotamia e l'Adiabene, che furono trasformate nelle province romane di Mesopotamia e Assiria.

Forse Traiano sarebbe andato anche parecchio più in là ed avrebbe mirato come Alessandro Magno alla lontana India, se nel 115 d.C. non si fossero rivoltati all'impero di Roma gli Ebrei, approfittando del ritiro delle truppe romane da Cipro, dalla Cirenaica e dall'Egitto. Nel 117 la rivolta si estese in tutto l'Oriente e determinò la caduta di molte guarnigioni nei territori di nuova conquista. Il *princeps* reagì con grande vigore. I ribelli furono sconfitti dalle truppe fresche da lui raccolte, Seleucia fu rioccupata e furono riconquistate gran parte delle terre già precedentemente occupate, estendendosi il dominio di Roma sino al Golfo persico. La ribellione ebraica fu completamente domata in Mesopotamia da Lucio Quieto e in Cirenaica da Marcio Turbone.

Nel 117 d.C. Traiano, dopo aver ceduto il comando dell'esercito e il governatorato di Siria al nipote Publio Elio Adriano, si dispose a tornare a Roma per rifarsi delle gravi fatiche e preoccupazioni degli ultimi anni, ma fu colto da malattia lungo la strada e morì a Selinunte in Cilicia. Il disegno di uno scontro definitivo con i Parti, l'unica grande potenza organizzata al di là dei confini dell'*imperium Romanum*, fu abbandonato per sempre.

160. Il successore di Traiano, Adriano (Cesare Traiano Adriano Augusto: 117-138 d.C.), fu colui che, realisticamente considerando la situazione della *respublica* e del suo *imperium*, impresso una svolta decisiva alla politica romana, elevando l'*imperium* allo stesso livello di rilevanza politica, anche se non ancora costituzionale, della *respublica*. Egli continuò e perfezionò in sostanza l'opera iniziata da Traiano, ma con determinazione e completezza assai maggiori, aiutato da un'intelligenza superiore, che non abbracciava soltanto l'arte militare, ma si estendeva ai campi più remoti e raffinati della cultura. Pertanto si iniziò con lui una nuova fase della *respublica* universale, che, a ben ragionare, può essere definita la 'fase adrianea' della stessa.

Elio Adriano, che era comandante dell'armata dell'Eufrate, fu agevolato nel conseguimento del *principatus* da un'adozione del prede-

cessore durante il soggiorno di Selinunte: un'adozione forse simulata con la complicità della moglie di Traiano, Plotina.

Grande estimatore dell'ellenismo, Adriano ch'era oltre tutto spagnolo di origine, pur professando profondo rispetto per le tradizioni romane, valorizzò al massimo quelle provinciali, e sopra tutto quelle elleniche, iniziando l'opera di fusione delle une con le altre in una sintesi superiore di cosmopolitismo. Caratteristico a tale proposito il fatto che egli prima assunse il potere e poi se ne scusò con una lettera al senato, il quale, considerando i motivi di urgenza da lui addotti, fu lieto di confermarglielo. A Roma, del resto, rimase pochissimo e dedicò il più del tempo del suo principato a lunghi viaggi nelle province, particolarmente in quelle orientali, compiacendosi in esse di atteggiarsi a monarca assoluto, investito direttamente da Giove Olimpico. Dopo un paio d'anni trascorsi in città nel riordinamento dell'amministrazione statale e delle finanze, soggiornò in Gallia e nella zona renana tra il 120 e il 121, passò in Spagna nel biennio successivo, si recò quindi in Asia e rimase in Grecia dal 125 al 127. Nel 127, passando per la Sicilia, tornò a Roma, ma vi restò pochi mesi perché nel 128 ripartì per le province africane e, dopo un altro brevissimo soggiorno romano, tornò ad Atene e trascorse il 129 a visitare le province asiatiche, il 130 ad ispezionare l'Egitto.

Molte delle iniziative di Traiano vennero abbandonate o trascurate da Adriano. Pur non sconfessando l'istituzione degli *alimenta*, che il suo predecessore aveva largamente favorita; egli evitò di sostenerla con nuovi contributi perché non sentì più la necessità di potenziare la popolazione italica di fronte a quella provinciale. Anche il disegno partico fu posto da canto, ed anzi, concorrendo esigenze finanziarie, furono abbandonate la Mesopotamia e la Siria, e l'Armenia fu di nuovo trasformata in protettorato, con ritorno alla situazione delle province orientali stabilita da Nerone. In Britannia, dopo un rovescio militare subito nel 122, l'occupazione romana fu, per motivi di sicurezza, notevolmente arretrata, con la costruzione di una linea fortificata difensiva (*vallum Hadriani*). Un analogo *vallum* fu costruito alle frontiere della Dacia e della Rezia, allo scopo di evitare le invasioni barbariche, ma anche in certo senso per arginare la tendenza dei Romani a nuove conquiste. Grandi opere pubbliche furono compiute sia in Italia che nelle province.

Gli ultimi anni del governo di Adriano (132-135 d.C.) furono però funestati dalla sanguinosa rivolta degli Ebrei in Palestina, provocata dalla fondazione della Colonia Aelia Capitolina sul luogo stesso di Gerusalemme. Il capo dei ribelli Simon Bar Kochba, inflisse ai romani dure sconfitte, ma Adriano, recatosi sui luoghi, finì per prevalere e per eliminare totalmente la rivolta. La Giudea perse finanche il nome e si chiamò Siria Palestina, mentre i superstiti ribelli ebbero il divieto di visitare Gerusalemme.

Tornato a Roma nel 134, Adriano, che era in età di cinquantotto anni, cominciò a pensare alla successione, anche per togliere di mezzo le molte aspirazioni che sorgevano da varie parti. La sua scelta, cadde

sul giovane Lucio Ceionio Commodo, di rango senatorio, con vivo malcontento degli altri aspiranti, Serviano e Salinatore. I due pretendenti, l'uno novantenne e l'altro diciottenne, furono uccisi senza pietà, ma la crudele iniziativa di Adriano non giovò a Commodo, che morì a sua volta in Pannonia agli inizi del 138. Dovendo scegliersi un altro successore, Adriano indicò questa volta un console di 51 anni, Tito Aurelio Fulvo Boionio Arlio Antonino, che adottò. La morte lo colse nel luglio dello stesso anno 138.

L'esaltazione della figura del *princeps*, sovrano comune di tutto l'impero, fece cadere nell'età di Adriano molte delle vestigia esteriori della vecchia *respublica*, sino ad allora conservatesi per effetto, più che altro, di un tenace tradizionalismo. Ogni residua iniziativa degli organismi repubblicani tradizionali (comizi, senato, magistrature) si spense e la burocrazia imperiale assunse apertamente il compito di provvedere all'organizzazione ed all'amministrazione del sistema politico romano. Lo stesso imperatore, lasciando completamente da parte ogni riguardo per il senato, si circondò di uno stabile *consilium principis*, del quale facevano parte i più alti funzionari ed i più qualificati giuristi di sua fiducia. Attraverso l'introduzione della leva locale le legioni dell'esercito furono provincializzate. Le amministrazioni provinciali acquistarono maggiore autonomia rispetto alla *respublica* e più che a questa furono considerate direttamente sottoposte al *princeps*. Anche la vita economica fu decentrata, perché la *respublica* non reclamò più l'afflusso ingente dei prodotti dell'impero, ma questi furono liberamente scambiati da provincia a provincia.

Si profilavano insomma, a partire da Adriano, i tratti embrionali di un sistema assolutistico, che non teneva più alcun conto dei valori nazionali romani, ma che era soltanto sorretto da un illuminato dispotismo del *princeps*.

161. La serie di *principes* dal 138 al 192 d.C. è usualmente nota come la dinastia degli Antonini ed è caratterizzata dal fatto di aver puntualmente applicato le direttive della politica di Adriano.

In un'atmosfera generalmente pacifica, aliena da nuove imprese e piuttosto incline alla difesa delle conquiste passate, gli imperatori Antonini si sforzarono di perfezionare la centralizzazione dei pubblici poteri e la fusione tra ambiente italico e ambiente provinciale. Il ceto senatorio, pur non essendo totalmente umiliato, perse ancora più di mordente e poté sempre meno ostacolare la formazione progressiva di un sostanziale sistema monarchico in Roma.

(a) Tito Elio Adriano Antonino, originario di Nemauso (Nîmes) nella Gallia Narbonese, coprì il principato dal 138 al 161 e meritò dai suoi contemporanei e dai posteri la denominazione onorifica, che lo qualifica nella storia, di Antonino Pio. Si trattò effettivamente di una persona estremamente compresa del dovere da compiere, molto equilibrata e di grande serietà morale. Sotto un certo profilo il suo governo potrebbe essere tacciato di "immobilismo": basti pensare che in 23 anni il *princeps* non si allontanò mai dall'Italia e mai acconsentì che se ne allontanasse uno dei suoi due figli adottivi. Tuttavia era forse proprio di questo immobilismo che l'impero aveva bisogno dopo le vicende agitate del principato di Traiano e dopo la vasta riorganizzazione operata da Adriano.

Dal punto di vista militare le azioni di Antonino Pio si ridussero ad un tentativo di spostare il *limes* in Britannia di un centinaio di chilometri più a nord del vallo di Adriano. Il nuovo confine, denominato appunto *limes Antoninus*, si estendeva per circa 160 chilometri dalla foce del Clyde a Bodotria (Firth of Forth) ed implicava un notevole accorciamento del fronte e sopra tutto il piazzamento delle difese romane in posizioni molto più sicure. Analoga politica militare fu seguita nelle altre province in modo da rendere pacifici i rapporti entro i confini dell'impero. All'interno una equilibrata politica nei riguardi del senato fece sì che la *nobilitas* non avversasse l'imperatore. Questi favori il senato anche abolendo una riforma impopolare di Adriano: l'autorità giurisdizionale pretoria fu restaurata in Italia, eliminandosi i quattro *consulares* giurisdicenti (in Etruria e in Umbria) che il predecessore di Antonino aveva istituito. Le istituzioni alimentari, introdotte da Nerva e potenziate da Traiano, ma trascurate da Adriano, furono estese da Antonino Pio anche alla assistenza alle fanciulle.

(b) Antonino morì nel marzo del 161, lasciando il trono al genero e maggiore dei suoi due figli adottivi Annio Vero, che aveva assunto per effetto dell'adozione il nome di Marco Aurelio Antonino. Costui, contrariamente alla volontà del padre adottivo, non volle essere solo al governo, ma fece nominare correggente il fratello adottivo Lucio Elio Commodus, al quale fu attribuito il nome di Lucio Vero. La correggenza durò otto anni, sino al 169 d. C., ed ebbe fine per la morte di Lucio Vero.

Dei due nuovi *principes* (usualmente denominati dai posteri i *divi fratres*) la personalità di gran lunga più spiccata fu quella di Marco Aurelio, eccezionale figura di uomo politico e nel contempo di uomo colto, anzi di filosofo, di cui ci rimangono raccolti i pensieri che scrisse nella vecchiaia tra i soldati. La pace dell'impero cominciava ad essere incrinata sopra tutto per le risorgenti velleità dei Parti, contro i quali Marco Aurelio mandò il fratello. Questi a sua volta si valse in concreto di un abilissimo generale nella persona di Avidio Cassio, le cui campagne ebbero esito vittorioso e portarono nel 166 d. C. ad annettere all'Impero nuovamente una parte della Mesopotamia. Dando prova di grande abilità diplomatica, Marco Aurelio non volle stravincere, ma preferì un trattato di compromesso con le popolazioni vinte: l'Armenia

fu nuovamente elevata a regno autonomo, ma vassallo dell'Impero; l'Osroene e Carre riconobbero la sovranità di Roma; gli altri territori furono restituiti ai nemici. Per evitare nuovi ritorni dei Parti, Avidio Cassio fu nominato comandante di una grande unità militare sistemata in Oriente, che aveva tutta la possibilità di reagire direttamente, quanto meno ai primi attacchi. Vero, tornando a Roma con le sue legioni, ebbe con Marco Aurelio il trionfo nell'agosto del 166.

Chiusa la guerra partica, Marco Aurelio decise di prepararsi a nuove campagne nella zona del Danubio e si propose di istituire due nuove province, la Marcomannia e la Sarmazia, rispettivamente a nord ed ad est del medio corso del Danubio, nell'odierna Cecoslovacchia e nell'Ungheria orientale. I preparativi furono rallentati da un'epidemia che colse le legioni che il *princeps* stava preparando. Nella primavera del 168 Marco Aurelio partì per il teatro di guerra insieme al fratello, ma l'epidemia di peste riprese violenta nell'inverno del 168-169 ed i due *principes* decisero di ritornare per il momento a Roma. Durante il viaggio Vero morì, nel 169 d. C. Marco Aurelio, rinunciando all'esperienza della correggenza, preferì rimanere unico *princeps* di Roma.

Intanto i barbari di oltre confine, approfittando della debolezza delle legioni romane, penetrarono in Dacia, infliggendo una grave sconfitta al governatore Marco Claudio Frontone, e in Acaia, dove riuscirono ad avanzare sino alla Tessaglia. Nel 171 Marcomanni e Quadi ruppero la resistenza romana a Carnuntum, sul Danubio, nell'alta Pannonia. Marco Aurelio dovette subire un principio di invasione della stessa penisola italiana attraverso il Norico, con assedio di Aquileia ed incendio di Opitergium (Oderzo). Gli invasori furono però fermati dagli sforzi congiunti di Tiberio Claudio Pompeiano, genero dell'imperatore, e di Publio Elvio Pertinace, che li ricacciarono oltre il Danubio.

Nel 172 i Romani ripresero l'offensiva sopra tutto contro i Quadi, che vennero ridotti alla ragione nello stesso anno. L'anno successivo, 173 d. C., Marco Aurelio si volse contro i Marcomanni, sottomettendoli nuovamente a Roma e costringendoli a lasciar sgombra una striscia di territorio di circa 20 chilometri lungo la riva destra del Danubio. L'anno ancora seguente, pur attraverso alterne vicende, le legioni romane, al comando di Didio Giuliano e di Elvio Pertinace, riuscirono a domare insorgenti incursioni dei barbari, riportando provvisoriamente la pace ai confini dell'impero. Con gli irreducibili Iazigi Marco Aurelio stipulò un trattato di alleanza, per potersi rendere libero di trasferirsi con le sue legioni in Oriente, ove il generale Caio Avidio Cassio si era improvvisamente ribellato, facendosi proclamare dalle proprie truppe imperatore. La campagna orientale durò sino al novembre del 176, allorché Marco Aurelio poté tornare a Roma e celebrare il trionfo sui Germani e sui Sarmati, nominando nel contempo suo correggente il giovane figlio Commodus.

La troppo frettolosa conclusione della campagna danubiana, cui la ribellione di Avidio Cassio aveva costretto il *princeps*, fece sentire le sue conseguenze attraverso nuove irruzioni degli Iazigi e dei Marcomanni. Marco Aurelio dovette quindi nuovamente recarsi in direzione

del Danubio e preparare una campagna che voleva essere di carattere definitivo. Tuttavia egli fu colto da morte nel 180 e il successore non fu in grado di continuare la sua opera.

(c) Lucio Elio Aurelio Commodo, figlio di Marco Aurelio, giunto al principato non attraverso una scelta adottiva ma a causa della designazione implicata dalla sua discendenza naturale, non aveva ancora vent'anni. Forse appunto perciò non osò continuare l'opera del padre contro Marcomanni, Quadi e Iazigi, con i quali preferì concludere una nuova pace non troppo favorevole a Roma.

Di carattere ardente ed instabile, Commodo ebbe qualcosa delle personalità di Caligola e di Nerone, dei quali, sia pure con qualche esagerazione, i Romani ritennero fossero tornati i tempi. Appunto perciò il suo governo, forse da non giudicare del tutto negativo, suscitò resistenze in ogni dove e determinò numerose congiure contro la sua persona. Esasperato da questa opposizione, Commodo ricorse a reazioni feroci e si isolò sempre più dai Romani, aumentando a dismisura l'astio che si provava nei suoi riguardi. Tra le sue più infelici iniziative fu quella di affidare cariche influenti a Marco Aurelio Cleandro, un avventuriero di nascita servile e originario della Frigia, che provocò contro se stesso ed il *princeps* una tale onda di sdegno, da venir massacrato insieme al figlio ed ad alcuni suoi seguaci dopo alcuni anni di governo.

La morte di Cleandro fu il segno di una incipiente anarchia in Roma. Mentre le finanze dello stato si ammalavano sempre più, aumentavano gli sperperi, i ludi gladiatori, il lusso, le donazioni di pubblico danaro e sopra tutto l'incuria nei riguardi del governo provinciale. I barbari non attendevano che questo, ai confini dell'impero, per penetrare nel territorio dell'impero romano: il che avvenne in Britannia, sul Reno, sul Danubio, in Africa, con gravi danni per le legioni romane, ma con la facile conseguenza di fare assegnare a Commodo il titolo onorifico di Britannico per inesistenti trionfi nei riguardi di quelle popolazioni. Insistendo in questa sua politica dissennata, Commodo giunse al punto di attribuire a se stesso qualità divine, di denominare i mesi dell'anno secondo le diverse denominazioni dei titoli imperiali, di dare a Roma, ricostruita dopo un incendio, il rango e il titolo di una colonia fondata dall'imperatore.

La congiura che portò alla sua fine fu ordita dalla sua favorita Marcia e dal maggiordomo Ecletto, che tentarono di uccidere il principe con il veleno. Dato che il veleno non operava, Commodo fu strangolato nel bagno. I congiurati si accordarono affinché fosse suo successore al governo il *praefectus urbi* Publio Elvio Pertinace. Era la notte del 31 dicembre del 192 d. C.

162. Il ligure Elvio Pertinace, di umili origini ma nobilitato da una carriera militare di eccezionale livello, chiese conferma al *senatus* della designazione a *princeps* fattagli dalle legioni e il *senatus* gliela accordò di buon grado, anche in considerazione delle promesse di libertà prodigate nel suo discorso programmatico. Ef-

fettivamente Pertinace cercò di avviarsi sulla strada del ripristino almeno parziale di alcune fondamentali libertà repubblicane. Ma gli stessi pretoriani che avevano appoggiato la sua candidatura ben presto gli tolsero il loro favore, quando si vide che egli intendeva ripristinare la disciplina nell'esercito e riportare le finanze ad uno stato di relativa sanità attraverso contrazioni delle spese. Pertanto, a meno di tre mesi dalla sua ascesa al potere, Pertinace fu vittima di un'ennesima congiura dei pretoriani organizzata dallo stesso Quinto Emilio Leto, che era stato il promotore della sua nomina.

Si aprì allora un secondo periodo di anarchia militare, che richiama per molte analogie alla memoria il periodo di anarchia seguito alla morte di Nerone.

Gli aspiranti al principato si moltiplicarono. Tra essi primeggiarono Tito Flavio Sulpicio, suocero di Pertinace e prefetto dell'urbe, e il console Marco Didio Giuliano, che si era illustrato per precedenti imprese militari. I pretoriani esitarono a lungo tra i due, ma finirono per portare sugli scudi Didio Giuliano, che sopravanzò il rivale nell'offerta di un ingente donativo di danaro. Il senato si vide costretto a ratificare senza discussioni la nomina.

Giuliano, originario di una famiglia patrizia di Brescia, avrebbe forse potuto coprire bene la carica, se ai confini dell'Impero non si fossero moltiplicati altri pretendenti, sdegnati sia verso il senato sia verso i pretoriani ed il loro prepotere. Ai primi di aprile del 193 d. C. due consolari, Caio Pescennio Nigro, governatore della Siria, e Lucio Settimio Severo, governatore della Pannonia Superiore, furono quasi contemporaneamente proclamati imperatori, rispettivamente ad Antiochia ed a Carnuntum. Nigro perse tempo a muoversi dall'Oriente, mentre Severo si precipitò a Roma alla testa dei suoi armati. Il risultato di questa mossa fu che il principato, dopo qualche tentennamento iniziale, venne assegnato dal *senatus* a Severo, che prevalse tanto su Didio Giuliano (ucciso dai suoi stessi soldati nel giugno di quell'anno) quanto sulle aspirazioni di Pescennio Nigro e sulle velleità che si erano venute frattanto svegliando in Gallia nel generale Clodio Albino.

Con Settimio Severo, originario di Lepcis Magna in Africa, si iniziò una nuova serie di imperatori, usualmente denominata la dinastia dei Severi, che avrebbe tenuto il principato fino al 235 d. C. Una dinastia che impresso una piega ancora più decisa alla svalorizzazione della *respublica* ed all'evoluzione dell'organizzazione statale e governativa romana verso l'assolutismo imperiale.

(a) Settimio Severo, dopo la sua incursione romana (durante la quale provvide a sciogliere la guardia pretoriana, sostituendola con truppe fedeli reclutate tra gli Illirici), dovette subito allontanarsi dal-

l'urbe, nel luglio del 193, per andare a combattere i suoi rivali in provincia ed a reprimere le loro ancora robuste aspirazioni. Egli cominciò col dividere Clodio Albino da Pescennio Nigro, adottando il primo come suo successore, e frattanto si procurò larghe simpatie in senato venerando la memoria di Pertinace. Recatosi in Oriente contro Pescennio Nigro, riuscì a sconfiggerlo. Quando fu sicuro di non avere più resistenze da questa parte, ruppe ogni rapporto di amicizia con Clodio Albino e, scontratosi con lui, lo vinse in Gallia. Dato che nello stesso torno di tempo i Parti, molto amici di Pescennio Nigro, avevano rialzato la testa, egli dovette combattere anche contro di essi, dal 197 al 202, ottenendo ragguardevoli vittorie, ma non riuscendo a conquistare alcun successo definitivo. Altra guerra combattuta da Severo fu quella, iniziata nel 208 d. C., contro i Britanni ribelli. Egli non poté portarla a termine perché colto dalla morte nel 211 d. C., nel corso dell'avanzata contro i Caledoni.

Ben più che per i fatti militari il principato di Settimio Severo è importante per l'assetto conferito all'interno dell'impero. La fermezza di Severo fu anche superiore a quella mostrata ai loro tempi da Vespasiano e da Traiano, ma la fisionomia politica impressa al governo dell'impero fu molto più decisamente ed apertamente orientata verso l'assolutismo. Per ingraziarsi il senato Severo usò soltanto parole e forme esterne, tra le quali l'iniziativa, indubbiamente abile, di proclamarsi figlio adottivo del divo Marco Aurelio e di conferire al proprio figlio Bassiano, successore designato al principato, il nome di Marco Aurelio Antonino. A parte ciò, le prerogative del ceto senatorio furono ridotte praticamente al nulla e furono trasferite in gran parte, per quel che già non era stato fatto dai predecessori, all'ordine dei cavalieri. La guardia imperiale fu riorganizzata con l'immissione di larghi stuoli di elementi non italici, ma provenienti dalle più diverse province. Ispirato in quest'opera dalla moglie Giulia Domna, Severo conferì a se stesso apertamente il titolo di *dominus* e fece di tutto per dare al proprio potere, anche esteriormente, il carattere di una monarchia assoluta.

(b) L'opera improvvida di depressione dei valori romani fu completata dal figlio di Severo, Marco Aurelio Antonino, detto Caracalla per l'uso di coprirsi con una caratteristica veste con cappuccio e maniche così denominata. Morto Severo, egli si affrettò a concludere la pace con i Britanni ed insieme al fratello Geta tornò a Roma, reclamando onori divini alle ceneri del padre. Il disegno di Settimio Severo era stato che il potere fosse esercitato a titolo di correggenza da ambedue i figli, ai quali aveva conferito il titolo di Augusto rispettivamente nel 198 e nel 209, ma Caracalla e Geta (Publio Settimio Geta) erano stati in urto sin dalla prima giovinezza, sicché era inevitabile che, morto Severo, tra loro avvenisse il conflitto. Durante un incontro nel cubicolo di Giulia Domna, la quale si era assunta il tentativo di riappacificarli, Caracalla fece uccidere il fratello tra le braccia stesse della madre e giustificò davanti ai pretoriani il fratricidio, asserendo di avere agito per legittima difesa. Larghi donativi contribuirono a farlo assol-

vere nell'opinione pubblica, o in gran parte di essa, dal grave fatto di sangue, ma rimasero numerosi gli oppositori del suo atto, ed il numero delle persone trucidate a titolo di repressione (tra le quali il giureconsulto Papiniano: n. 230) si aggirò, secondo il racconto leggendario, intorno alle ventimila.

La completa insensibilità dei Severi nei confronti del nazionalismo romano ed italico si manifestò nel modo più chiaro allorché, nel 212 d. C., Caracalla emanò la famosissima *constitutio Antoniniana*, con cui concesse la cittadinanza romana a quasi tutti i sudditi dell'impero, senza distinzione alcuna di nazionalità e di grado di incivilimento (n. 168). Un poeta, Rutilio Namaziano, cantò enfaticamente, un paio di secoli appresso, *'urbem fecisti quod prius orbis erat'*; ma in verità Caracalla aveva dato con il suo editto l'ultimo colpo alla residua vitalità della un tempo temuta e gloriosa *respublica Romanorum*.

A Roma il *princeps* rimase ben poco e dovette procedere all'ingrato compito di ridurre ulteriormente il peso dell'*aureus* a gr. 6.54. Anche a lui si deve, in campo monetario, la creazione del doppio aureo, o 'binione', e la introduzione di un doppio denario di argento (di gr. 5.12), detto 'antoniniano'. Ma le necessità della guerra ai confini e i suoi stessi gusti portarono Caracalla, a partire dal 213 d. C., a recarsi negli accampamenti. Nel 213 egli attaccò i Germani lungo l'alto Reno e l'alto Danubio, riscuotendo successi così importanti che la pace su quei confini fu assicurata per almeno due decenni, ed a lui fu conferito il titolo onorifico di Germanico Massimo. Trasferitosi poi in Oriente con la madre Giulia Domna ed il prefetto del pretorio Opellio Macrino, attraversò la Mesia e la Tracia, sconfiggendo Goti, Quadi, Iazigi e Carpi. Superato l'Ellèsponto, egli mosse verso i Parti, ma questi, intimoriti dalla fama dei suoi eserciti, preferirono entrare in trattative, costringendolo suo malgrado a rinunciare ad azioni che lo avrebbero reso, nei suoi desideri, pari ad Alessandro Magno.

Nel 215 d. C. la ripresa della guerra con i Parti fu resa inevitabile per l'avvento al potere partico di un gruppo nemico di Roma. Caracalla dapprima superò il fiume Tigri e raggiunse Arbela, ma poi, nell'autunno del 216, dovè ritirarsi ad Edessa. Nel 217, mentre si apprestava a riprendere la campagna, fu ucciso, per istigazione di Macrino, da un ufficiale dei pretoriani.

(c) Marco Opellio Macrino, cavaliere di umili natali, originario della Mauretania, giunse in tal modo ad occupare la carica somma di *princeps*, ma la tenne per ben poco tempo e cioè sino al 218 d. C. La sua personalità era scialba, ma sopra tutto operò contro lui la reazione della famiglia dei Severi, e più particolarmente della parentela di Giulia Domna. Costei era di origine siriana e apparteneva ad una schiatta di grande potenza e ricchezza dalla quale uscivano i sacerdoti del dio Sole, Elagabalo, nel santuario di Emesa. Sua sorella Giulia Mesa aveva due figlie, Soemia e Mamea, delle quali la prima aveva per figlio Avito Bassiano e la seconda Alessiano Bassiano. Sebbene Avito Bassiano, soprannominato Elagabalo dal nome del Dio di cui era sacerdote, fosse ap-

pena quattordicenne, egli fu proclamato imperatore nel 218 e riuscì a sopraffare Macrino.

(d) Insediatosi a Roma, Elagabalo trascurò nel modo più completo di adattarsi alle tradizioni e alle forme romane, anzi cercò insensatamente di introdurre in Occidente i riti di quella religione di cui era sacerdote in Siria. Roma visse pertanto un periodo singolare, durante il quale Elagabalo non soltanto si atteggiò a sacerdote del Sole, ma tentò addirittura di far posto al suo dio sul Palatino, in un tempio costruito esclusivamente a questo scopo. Queste ed altre follie determinarono una grande fuga di danaro dalle casse dello stato, ma sopra tutto un malcontento sempre crescente, di cui si ebbe lo sfogo nel 222 d.C.

L'influentissima Giulia Mesa, rendendosi conto del fatto che il potere di Elagabalo traballava, convinse costui ad adottare il cugino Alessiano Bassiano, il figlio di Giulia Mamaea, che assunse il nome di Marco Aurelio Severo Alessandro. Elagabalo lo fece, ma ben presto se ne pentì. Troppo tardi, perché i pretoriani, favorendo il nuovo Cesare, gli si rivoltarono contro e lo uccisero insieme alla madre Soemia, ai due prefetti del pretorio ed al prefetto dell'urbe.

(e) Marco Aurelio Severo Alessandro coprì il principato a Roma dal 222 al 235. Le storie degli imperatori romani, contrariamente alla loro inclinazione, parlano in maniera molto favorevole di questo principe, che ebbe indubbiamente apprezzabili qualità politiche. Fu suo merito ritornare ad una certa quale armonia, sebbene soltanto formale, col senato e mostrarsi tollerante verso i cristiani. Accortamente consigliato dalla madre Mamaea, egli cercò di ripristinare alcuni valori fondamentali della tradizione romana, conferendo la prefettura del pretorio, ad evitare ingerenze militari, ad un grande giurista, Domizio Ulpiano (n. 232). Anche il *consilium principis* fu costituito da *senatorii*. Di fronte ai provinciali Severo Alessandro si mostrò di grande larghezza nell'ammettere le loro consuetudini locali e nel non combattere i loro culti, ivi compresi il giudaismo ed il cristianesimo.

Ma, per buone che fossero le qualità personali di Severo Alessandro, non furono sufficienti a fare fronte ad una situazione ormai sempre più deteriorata. Da un lato la crisi finanziaria era tale da non potersi più fronteggiare se non con mezzi eccezionali e da una personalità di particolare rilievo, che Severo Alessandro sicuramente non era. Dall'altro lato, il disordine ai confini dell'impero, dipendente almeno in parte dal disordine e dall'indisciplina delle legioni, era estremamente grave.

Verso il 224 d.C. nel regno dei Parti la dinastia dei Sassanidi, a carattere nazionalistico persiano, si sostituiva a quella degli Assacidi, che aveva tendenza ellenizzante. Questa impostazione nazionalistica della politica dei Parti portò a nuove ostilità con Roma e dette luogo ad una guerra, che fu resa ancora più difficile per i Romani dal fatto che negli stessi anni i Germani tornavano alla carica sul Reno e sul Danubio. Alessandro Severo fece il possibile e l'impossibile, nei limiti delle sue capacità, per fronteggiare la situazione. Dopo aver ottenuto consistenti vittorie contro i Parti, dalle quali trasse il denominativo onorifico di Partico Massimo, egli si recò in Gallia con un forte esercito e

nel 234 oltrepassò su un ponte di barche il Reno per contrastare gli Alemanni. Evitando lo scontro, ritenne però opportuno offrire al nemico grandi somme di danaro per ottenere la pace.

Fu quest'ultima iniziativa, certo non consona alle migliori tradizioni romane, a perdere il *princeps*. Accusato di obbedire troppo ciecamente ai consigli della madre, Severo Alessandro fu ucciso con costei presso Magonza da un gruppo di soldati ribelli. Non aveva figli di sangue e non lasciava adottivi. La dinastia dei Severi si spense definitivamente con lui.

163. La fine della cd. dinastia dei Severi aprì una fase altamente drammatica di disordine (la fase detta della 'terza anarchia militare'), nella quale si verificò la crisi della *respublica* romano-universale. L'esito della crisi sarebbe stato, sul finire del sec. III d.C., il sopravvento sulla umiliata *respublica* dell'*imperium* romano assolutistico.

Le cause della crisi furono molteplici, ma la prima tra esse va ravvisata in avvenimenti e elementi ben anteriori al sec. III, cioè nello stesso sistema del *principatus*, di cui abbiamo seguito sin qui le vicende. Un sistema di compromesso tra *respublica* e *imperium* che nelle mani di Augusto e dei suoi immediati successori era valso indubbiamente a prolungare in qualche modo, e non senza riflessi benefici, la vita della *respublica* romana, ma che già con la prima anarchia militare (n. 158) mostrò con chiarezza quale sarebbe stato il suo inevitabile esito. I *principes*, essendo i veri ed effettivi detentori del potere politico e militare, fatalmente fecero leva su di esso per sovrapporsi al *senatus*, cioè all'organismo costituzionale in cui si riassumevano gli ultimi resti delle libertà repubblicane. La completa disfatta del ceto senatorio, verificatasi al più tardi col principato di Adriano (n. 160), segnò l'avvio verso un nuovo assetto assolutistico, già abbastanza scoperto nell'età dei Severi, che sarebbe stato di per se solo la negazione, l'antitesi dell'assetto repubblicano tradizionale, cioè del sistema politico-costituzionale fondato sull'apporto della libera volontà dei *cives Romani* (o al peggio delle grandi famiglie senatorie e delle loro clientele) alle decisioni di governo ed alla vita dell'organismo statale.

Ma, a prescindere da questa causa di fondo, altre cause specifiche determinarono il fallimento del compromesso augusteo e la evoluzione di Roma verso un'organizzazione costituzionale tutta nuova. Queste cause, che operarono sopra tutto nel sec. III d.C., furono: la decadenza economica e demografica dell'Italia; la provincializzazione dell'esercito e della pubblica amministrazione; l'opera corrosiva del cristianesimo; la pressione dei barbari. E di esse che bisogna far qui, sia pur brevemente, menzione.

(a) La decadenza economica e demografica dell'Italia si manifestò nel sec. III d.C. attraverso l'impoverimento della penisola sia in mezzi di produzione, sia in masse di cittadini.

L'impero, tanto nella parte occidentale quanto in quella orientale, prese a far concorrenza all'Italia, cioè alla sede della *respublica* romana, attraverso la costituzione di sempre più numerosi e fiorenti centri economici ed urbanistici provinciali, che determinarono di riflesso l'impoverimento della *respublica* e, conseguentemente, anche la diminuzione della sua popolazione. Cessò progressivamente l'afflusso a Roma di ricchezze facilmente ottenute attraverso le conquiste territoriali e lo sfruttamento delle province. Non solo quelle ricchezze rimasero nei luoghi di produzione, ma l'Italia dovette pagare assai caro l'acquisto di ciò di cui aveva bisogno, particolarmente per le *frumentationes*, di cui frui-vano in media, come prezzo della loro tranquillità, duecentomila cittadini romani. Questo provocò un deflusso sempre crescente di metallo nobile dall'Italia, sopra tutto un deflusso di oro dalle casse dello stato, e per farvi fronte i *principes* altro rimedio non seppero escogitare che quello del tutto illusorio della svalutazione della moneta. Nel corso del sec. III una libbra d'oro (ca. 322 grammi) passò dal costo di 1100 *denarii* d'argento a quello di 50.000 *denarii*.

Un argine a questo grave processo di decadenza sarebbe potuto venire solo dal moltiplicarsi delle iniziative economiche in Italia. Ma le iniziative economiche nella penisola addirittura si ridussero: non solo perché agli Italici mancò lo spirito di intraprendenza, ma anche e sopra tutto perché i *principes*, pressati dalla necessità di far fronte alle ingentissime spese militari, requisirono le ricchezze esistenti in Italia, ampliarono notevolmente i latifondi imperiali e ostacolarono altresì, per comprensibili motivi politici, la formazione di centri di potere economici a carattere privato, che avrebbero potuto dare ombra al loro predominio assolutistico.

L'Italia si avviò, pertanto, ad essere più che altro un peso per l'economia dell'impero e le ripercussioni nel campo demografico furono ovvie. Cessato quasi del tutto l'afflusso di schiavi, i lavoratori liberi sarebbero potuti divenire preziosi, ma ancora una volta intervennero i *principes* ad evitare che essi acquistassero un'importanza che avrebbe avuto inevitabilmente riflesso politico. Le corporazioni artigianali non furono favorite, i proletari furono allettati ad astenersi dal lavoro mediante le *frumentationes* romane, le iniziative furono scoraggiate e la popolazione per conseguenza diminuì di numero, sopra tutto nelle campagne. Mentre l'urbe era affollata da una massa di cittadini che certi calcoli fanno aggirare intorno al milione e anche più, il resto della penisola era pochissi-

mo abitato, quasi completamente privo di piccole proprietà contadine, invaso da latifondi (di privati e sopra tutto del *princeps*) scarsamente popolati e coltivati in maniera approssimativa ed insufficiente. Né incoraggiava lo sviluppo demografico la richiesta incessante di uomini per le legioni, impegnate ad estendere o a difendere l'impero nelle lontane province.

(b) Alla decadenza demografica si accompagnò, per il bisogno impellente di alimentare le legioni di nuove leve, la progressiva provincializzazione dell'esercito.

Le legioni non erano molte, erano ordinariamente sulle venticinque; ma la loro fame di uomini, a causa del logorio delle guerre e delle guerriglie, era enorme. Già Cesare aveva fatto ricorso all'immisione nei loro ranghi di provinciali di particolare fiducia, ai quali era concessa per l'occasione la *civitas Romana*, ma i *principes* furono costretti dagli avvenimenti a fare molto di più, cioè a rifornire in abbondanza le unità di elementi provinciali indiscriminatamente romanizzati per sopperire alla deficienza delle leve italiche. In un primo momento, a compensare il pericolo costituito dalla dubbia fedeltà dei soldati provinciali, si seguì il sistema di assegnare alle legioni di ciascuna provincia militari oriundi di altra provincia e di non far mai soverchiare, per nessun motivo, l'elemento romano, in ciascuna legione, da quello provinciale. Ma in un secondo momento, a partire da Vespasiano, gli Italici (che si erano tristemente segnalati per il loro spirito sedizioso durante gli avvenimenti del 68-69 d.C.) furono del tutto sottratti alle legioni periferiche, che rimasero composte di soli provinciali, se pure appartenenti a territori diversi da quelli in cui le legioni avessero stanza. E in un terzo momento, a partire da Adriano, anche questo cauto sistema fu dovuto (e in parte voluto) abbandonare, allorché l'impegno ai confini si fece così assiduo da ostacolare le complesse operazioni di spostamento di ingenti masse di uomini dall'una all'altra provincia. Al che va aggiunto che le legioni romane erano integrate da numerosi reparti di *auxilia* provinciali (dichiaratamente tali) e da non poche *cohortes* di fanteria e *alae* di cavalleria di estranei all'organizzazione romana, cioè fornite da stati vassalli: tutte truppe la cui fedeltà agli ideali romani era ancora più evanescente e spesso improbabile.

Questo fenomeno di provincializzazione delle legioni periferiche (e degli stessi reparti di pretoriani stanziati in Italia) portò seco, se non il tradimento, almeno la tendenza degli eserciti provinciali all'indipendenza da Roma. Approfitando del fatto di trovarsi nelle loro province di origine (province ormai economicamente autonome rispetto a Roma), i legionari fecero valere pesantemente le loro scelte, sopra tutto in ordine alla designazione del

princeps, con la duplice conseguenza di un ulteriore scadimento dell'importanza della *respublica* e di una diffusa anarchia nell'ambito dell'impero. In fondo, per tutto il sec. III d.C., i fenomeni di vera e propria ribellione a Roma furono relativamente pochi e di poca importanza: i provinciali, e per essi le loro legioni, apprezzavano i vantaggi dell'unità dell'impero romano nei confronti dei pericoli esterni, salvo che si tendeva dalle varie province ad imporre al centro i generali di loro gradimento come *principes*. E le conseguenze si videro sia negli episodi di lotta per il potere tra i vari generali, sia nel fatto che i *principes* di estrazione provinciale furono in Roma sempre più numerosi, come sempre più numerosi furono i provinciali portati dai *principes* a coprire le cariche della pubblica amministrazione.

L'espressione più caratteristica della provincializzazione romana è costituita dalla *constitutio Antoniniana* di Caracalla (n. 162). Non si trattò di una eversiva riforma. Si trattò piuttosto di una conseguenza che l'imperatore trasse realisticamente da uno stato di cose ormai saldamente affermato. La formazione di un *orbis Romanus* e l'instaurazione in esso di una *pax Romana* di interesse comune non poterono non implicare il riconoscimento della qualifica di *civis Romanus* alla gran parte degli abitanti dell'impero. D'altra parte, il vantaggio per le esauste casse dello stato fu ragguardevole, perché si accrebbe più che notevolmente il numero dei *cives* tenuti a pagare la *vicesima hereditatum* e le altre imposte indirette similari (n. 175).

(c) Alle cause di depressione dei valori romani ora indicate si aggiunse, come causa di corrosione della stessa unità dell'impero il cristianesimo, cioè la religione che faceva capo all'insegnamento di Gesù Cristo (n. 156) ed i cui proseliti aumentavano di anno in anno.

Era una religione, quella cristiana, che, a differenza di ogni altra (ivi compresa quella ebraica), non era armonizzabile con una qualsivoglia organizzazione politica, a meno che questa organizzazione diventasse dichiaratamente cristiana. L'insegnamento cristiano consisteva, *in nuce*, nell'affermazione della dipendenza del cristiano prima da Dio e poi dallo stato; o (in altri termini) nell'affermazione dell'indipendenza del cristiano dallo stato, là dove le esigenze di quest'ultimo si discostassero dal comandamento divino. Il detto famoso di Gesù Cristo 'date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio', comportava che le due sfere di potere, quella di Cesare e quella di Dio, dovessero essere separate, ma implicava altresì che, ove Cesare invadesse con le sue leggi la sfera a lui non riservata, il cristianesimo potesse e dovesse serenamente disobbedirgli. La novità di questo insegnamento era ancor più in-

conciliabile con il sistema dell'*imperium Romanum* di quanto non lo fosse con quello, peraltro ormai in decadenza, della *respublica Romanorum*.

Ciò spiega perché gli imperatori già a partire dal sec. I d.C. abbiano guardato alla religione cristiana (*exitiabilis superstitio*, superstizione funesta, come la qualificò Tacito) con un sospetto che non avevano verso altri culti, per quanto lontani essi fossero dalle tradizioni romane. E il sospetto fu di gran lunga accresciuto dall'enorme successo della nuova religione, che dilagò rapidamente in tutte le categorie sociali, ma particolarmente tra le masse degli umili e dei proletari, dando luogo alla costituzione di sempre più numerose comunità poste sotto la direzione di presbiteri e di diaconi e organizzate successivamente in episcopati e ispettorati. Dilagava nel cuore del sistema politico romano un movimento fondamentalmente eversivo dell'autorità dei *principes*, e in ogni caso estremamente malfido, le cui infiltrazioni erano dappertutto ed i cui pericoli erano accresciuti dal segreto di cui i cristiani cercavano di coprirsi.

Per conseguenza i cristiani furono perseguitati e, tra Nerone e Diocleziano, si contano almeno dieci grandi persecuzioni organizzate: particolarmente feroci quelle ordinate da Decio nel 249-251 e quelle volute da Valeriano nel 257-258 d.C. Di tali persecuzioni le prime furono almeno giustificate da accuse concrete (più o meno fondate), e in particolare dal fatto che i cristiani si erano resi colpevoli del *crimen maiestatis* o di altri crimini, ma le successive, a partire da Traiano (di cui è rimasta famosa la risposta ad una lettera di Plinio il giovane sul tema), furono determinate esclusivamente dalla constatazione che i cristiani erano cristiani, né si piegavano ad abiurare, a celebrare il culto imperiale ed a venerare il *genius* del *princeps* in carica: '*conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt*', e la pena solitamente irrogata (*extra ordinem*) era quella capitale.

Ma è ben difficile che le persecuzioni estirpino certe opposizioni, sopra tutto quando siano molto diffuse e capillarizzate. Le persecuzioni anticristiane del principato non riuscirono infatti ad eliminare il movimento cristiano, anzi finirono per esaltarlo.

(d) Mentre lo stato era così insidiosamente minato dall'interno, premeva ai confini, sempre più grave e preoccupante, la minaccia dei barbari, particolarmente dei nordici della Germania. Sospintivi dall'incalzare di nuove popolazioni, essi anelavano il momento di poter varcare la cinta dell'impero, per dilagare sia in Gallia sia in Italia.

Sino a Marco Aurelio Roma aveva potuto tener testa, anche

se con un certo visibile sforzo, ai tentativi di invasioni barbariche. Dopo le vittorie di Mario contro i Teutoni e i Cimbri, dopo le fortunate campagne di Cesare, dopo le spedizioni di Varo, di Druso, Germanico ed altri, i barbari parevano essersi convinti dell'inopportunità di penetrare entro i confini dell'impero romano. Ma in realtà il loro sogno non fu mai abbandonato ed essi trascorsero gli anni a sorvegliare attenti e pazienti la situazione in Roma, per cogliere il momento più adatto all'irruzione. Le faticose vittorie di Marco Aurelio sui Marcomanni ristabilirono solo in apparenza la tranquillità dell'impero. I barbari appresero da quelle loro sconfitte che Roma era singolarmente indebolita, che il momento della rovina era prossimo, e si addensarono, per tutto il II secolo d.C., sempre più minacciosi e provocanti ai confini settentrionali e orientali dell'impero. Tra breve la loro forza si sarebbe manifestata appieno e l'impero romano d'Occidente sarebbe crollato sotto la loro irresistibile pressione.

164. Il posto di Alessandro Severo fu preso, nel 235 d.C., dal capo dei rivoltosi, Caio Giulio Vero Massimino, il primo imperatore soldato, nativo di Tracia, che era un uomo non privo di qualità, ma rozzo e violento. Con lui appunto ebbe inizio la lunghissima terza anarchia militare.

A Massimino Trace il senato tentò di opporsi spalleggiando, nel 238 d.C., la rivolta di Marco Antonio Gordiano (primo), un senatore ottantenne proconsole d'Africa, che fu proclamato imperatore piuttosto contro voglia ed associò comunque al potere come correggente l'omonimo figlio e legato Marco Antonio Gordiano (secondo) Semproniano Romano Africano. Ma tanto Gordiano I quanto Gordiano II furono rapidamente eliminati. Massimino, che ancora non era stato a Roma, marciò verso l'Italia, ove il senato, sempre irriducibilmente avverso al provinciale, passò a mettergli contro due imperatori di sua scelta nelle persone di Pupieno Massimo e Celio Calvino Balbino, cui fu aggiunto come Cesare in sottordine Gordiano III, il quindicenne nipote del primo Gordiano. Massimino perdé la vita in una rivolta delle sue stesse truppe, ma anche Massimo e Balbino soggiacquero nel 238 d.C. ad una sollevazione popolare. Divenne unico imperatore il giovanissimo Gordiano III.

Gordiano III coprì il principato dalla fine del 238 sino al 244 d.C. Furono anni estremamente agitati. Fino al 241 il giovane principe governò sotto la reggenza della madre Meccia, ma poi, contratto matrimonio con Furia Tranquillina, figlia di Furio Sabinio Timesiteo, un semplice *eques* prefetto del pretorio, assunse in pieno, nonostante l'ancor giovane età, la totalità del potere. Il problema più grave da risolvere era quello della pacificazione delle regioni di frontiera, sia sul Danubio che in Mesopotamia: Goti, Carpi e Iazigi tornavano a rendersi pericolosi

sui confini della Media, mentre i Persiani addirittura superavano quei confini in Mesopotamia. I Goti e le altre popolazioni alleate furono ricacciati oltre il Danubio ed il *limes* fu ulteriormente rafforzato. In Oriente, morto nel 240 il re Artaserse, i Persiani, guidati dal re Sapore I, penetrarono in Siria marciando verso il Mediterraneo, ma nel 242 Timesiteo obbligò il nemico a battaglia presso Resaina, sconfiggendolo e avanzando a sua volta verso Ctesifonte. Morto improvvisamente Timesiteo durante l'avanzata, Gordiano III dové nominare prefetto del pretorio Giulio Filippo, un arabo che era stato forse causa della fine di Timesiteo. Filippo, traendo profitto dal primo episodio di dissidio tra Gordiano e le sue truppe, incitò queste a rivolta e, ucciso Gordiano III, si fece acclamare imperatore a Zaita, presso l'Eufrate, nel febbraio del 244.

Giulio Vero Filippo, detto Filippo l'Arabo, portò rapidamente a termine la campagna contro i Persiani, conservando la Mesopotamia e ripristinando i confini del periodo dei Severi. Nel 247 vinse in Dacia i Carpi e nel 248 poté trovarsi a Roma per celebrare, egli straniero, il millennio della fondazione della città. Bisogna dare atto che sotto il suo principato Roma parve per un momento essere tornata ai fastigi della massima potenza, ma in realtà la situazione era resa estremamente precaria dal fatto che gli eserciti erano ormai fortemente integrati da barbari mercenari, che si cercava di tenere a freno mediante donativi e promesse. Proprio nel 248 d.C. la ribellione incominciò a serpeggiare sia in Oriente che in Occidente. Tra i vari aspiranti alla successione di Filippo prevalse Caio Messio Decio, che, valendosi della fama conquistata vincendo una guerra contro i Goti, si fece acclamare imperatore dai suoi stessi reparti. Tornato in Italia per assumere il potere, Decio sconfisse Filippo presso Verona nel settembre del 249, uccidendolo.

Caio Messio Decio, nativo della Pannonia, era stato *praefectus urbi* in Italia e rappresentava un vanto per i reparti illirici, che erano appunto stanziati nella penisola. Riconosciuto dal senato, egli decise di affidare l'amministrazione civile dell'impero allo stesso senato e di riservarsi i soli poteri militari, tornando almeno in apparenza ai tempi iniziali del principato. Al suo nome egli volle aggiungere, per sottolineare il programma, il cognome di Traiano. Ma la sua politica fu deficitaria, principalmente per l'atteggiamento di viva e persecutoria ostilità assunto verso cristiani ed ebrei. Egli ordinò a tutti i capi famiglia dell'impero di dichiarare la loro fede religiosa e di sacrificare agli dei di Roma, sotto pena di essere altrimenti condannati al carcere ed alla confisca degli averi. Sebbene queste intimidazioni riuscissero in molte occasioni ad ottenere il loro effetto, l'opposizione degli elementi cristiani, oramai infiltratisi dovunque nell'impero, divenne assai forte e fu forse una delle cause principali della caduta di Decio. Non passò molto tempo che una rivolta degli eserciti rovesciò anche lui. Scoppiata nel 250 d.C. una nuova guerra con i Goti che stavano invadendo la Mesia, Caio Treboniano Gallo, comandante in Mesia, dopo che Decio aveva ottenuto già due vittorie contro i nemici a Nicopoli e ad Abritto, lo affrontò nel giugno del 251 e lo uccise in combattimento.

La successione di Decio andò al Cesare da lui designato Ostiliano, suo figlio, che venne riconosciuto dal senato, ma Treboniano Gallo, fattosi acclamare imperatore dalle truppe, adottò Ostiliano (che peraltro morì quasi subito di peste) e concluse la pace con i Goti, ai quali garantì un contributo annuo in danaro e promise di non chiedere forti arruolamenti come per il passato. I Goti tuttavia non si tennero ai patti e si dettero nuovamente a varcare le frontiere sul Danubio, mentre i Persiani, nel 252 d.C., entravano in Mesopotamia e persino in Siria. Sul Danubio i Goti vennero fermati dal mauritano Marco Emilio Emiliano, ma questi approfittò della conseguita fama per farsi levare a imperatore dalle truppe e per dirigersi in Italia, ove affrontò Treboniano ad Interamna, sconfiggendolo nel 253. Treboniano fu ucciso dai suoi stessi soldati ed Emiliano fu riconosciuto imperatore anche a Roma. Per poco, perché le truppe gli si rivoltarono contro, assassinandolo, verso la fine dello stesso anno 253.

Ad Emiliano successe come *princeps il vir consularis* Publio Licinio Valeriano, che disponeva dell'appoggio delle truppe sistemate nella Rezia. Acclamato imperatore da queste milizie, egli trovò la via facile per essere riconosciuto *princeps*, alla fine del 253, anche a Roma. Con lui si ebbe una prima divisione di fatto dell'impero, perché egli si associò nel principato il figlio Gallieno, lasciando a completa disposizione di costui la parte occidentale e riservando a se stesso l'Oriente.

In Oriente, essendo i Persiani pervenuti sino ad Antiochia, Valeriano dovette compiere uno sforzo molto grande per contenerli e sconfiggerli. Nel 256 le truppe persiane pervennero alle rive del Mediterraneo, proprio mentre in Occidente i barbari premevano nel modo più forte contro le frontiere. Valeriano fece contro i Persiani quel che poté, senza troppo successo, pressato dalla necessità di fronteggiare anche l'invasione gotica, che si era estesa nella penisola balcanica fino a Tessalonica e che si era prolungata anche in Asia Minore fino in Bitinia. La situazione fu resa ancora più tesa dalla insurrezione di Franchi ed Alemanni, che superarono il *limes* in terra germanica, mentre frequenti sbarchi sulle coste galliche erano operati dai Sassoni. Gallieno fermò i Franchi sul Reno e sconfisse gli Alemanni sull'alto Danubio, ma nel 258 ogni resistenza romana fu superata dai Franchi, i quali entrarono in Gallia e si spinsero sino alla Spagna Tarraconense, mentre nel frattempo gli Alemanni, dopo avere invaso la Rezia, superavano le Alpi e scendevano nella pianura padana. Con un ultimo sforzo, Gallieno ricacciò peraltro i Franchi sino al Reno, ricavandone il titolo onorifico di *restaurator Galliarum*, e nel 259 sconfisse anche gli Alemanni a Milano. Purtroppo, l'anno seguente Valeriano, che continuava ad ostacolare in tutti i modi la invasione persiana, ebbe la sventura di essere sconfitto presso Edessa nell'Osiroene e di essere fatto prigioniero dai Persiani.

Gallieno, rimasto solo *princeps* al potere, dovette riprendere le sue guerre in Gallia per domare una grave ribellione di Postumo (M. Cassiano Latinio Postumo), il quale aveva addirittura proclamato uno stato autonomo, denominato *Imperium Galliarum*. Né le difficoltà si limitavano a ciò. In Illirico erano insorti Ingenuo e Regaliano ed in Oriente,

dopo la sconfitta di Valeriano, Macriano e Ballista assunsero il comando delle truppe che non vollero riconoscere l'autorità di Gallieno. Ribellioni si ebbero anche altrove, ma Gallieno riuscì fortunatamente a far fronte a tutti, anche con l'aiuto di Settimio Odenato, che si era frattanto proclamato re di Palmira ed aveva continuato la guerra contro i Persiani giungendo sino a Ctesifonte. Mentre Gallieno sconfiggeva nel 261 Macriano in Tracia, Odenato travolse nello stesso anno Ballista ad Emesa. Gallieno, facendo di necessità virtù, dovette riconoscere la costituzione di un regno di Palmira e concesse ufficialmente ad Odenato il titolo di *dux et corrector totius Orientis*. Libero dalla preoccupazione orientale, egli poté, nel periodo dal 263 al 267, affrontare con maggiore fortuna le invasioni che si prospettavano in Occidente.

Nel 267 d.C., essendo stato Odenato assassinato a Palmira, prese il suo posto la vedova Zenobia. Gallieno tentò con un suo esercito di chiudere la parentesi dell'indipendenza di Palmira, ma Zenobia riuscì a sconfiggerlo e si associò nel potere il figlio Vaballato, estendendo i suoi domini anche nei dintorni. Nello stesso anno ripresero le invasioni dei Goti in Mesia, in Illirico, in Tracia, in Grecia ed in Asia e degli Alemanni in Rezia. Resisteva soltanto la frontiera del Reno, lungo la quale peraltro erano disposte le forze ribelli di Postumo. Nel 268 Gallieno iniziò una campagna contro i Goti e li sconfisse a Naisso, nella Mesia superiore, ma i reparti a cavallo, che egli aveva concentrato a Milano per poterne più facilmente disporre come massa di manovra, gli si ribellarono al comando di Aureolo, che era d'accordo con Postumo. Gallieno, accorso a Milano, sconfisse i ribelli ed assediò Aureolo nella città, ma durante l'assedio (268 d.C.) fu assassinato dai suoi stessi ufficiali, che scelsero a suo successore Marco Aurelio Claudio detto il Gotico.

Fu questa l'epoca in cui la crisi dell'Impero raggiunse il suo acme. Mentre i barbari riprendevano le armi su tutti i confini, gli eserciti delle province si sollevavano senza tregua, portando ciascuno sugli scudi un diverso pretendente al trono imperiale. L'epoca viene comunemente designata come quella dei 'tiranni' per indicare l'illegalità dei vari imperatori che si contrapposero e si succedettero. Parlarne minutamente sarebbe null'altro che una vana elencazione di nomi e di miserie.

165. Nel 270 d.C. Claudio Gotico morì a Sirmio, sul Danubio, per epidemia di peste. Il senato designò come suo successore il fratello Quintillo, ma le truppe del Danubio elevarono al comando il capo della cavalleria Lucio Domizio Aureliano, di origine pannonica. Con lui vi furono cinque anni di maggiore ordine nell'impero, anni che vengono definiti di restaurazione dell'ordine imperiale.

Prima ancora di venire a Roma per ricevere il titolo, Aureliano respinse i Vandali dalla Pannonia e combatté a Piacenza, sconfiggendoli, gli Alemanni Iutungi. In Roma egli repressé una ribellione capeggiata da Felicissimo e umiliò i senatori più ostili alla sua persona, per poi

da parte di questi ultimi di *intercedere* contro il *princeps*, che non era né loro collega né *magistratus*. L'istituto pose dunque il *princeps* in una situazione di insindacabilità nella *respublica*, fu il mezzo indiretto del suo prepotere in essa e fu la fonte di tutte le attribuzioni che vennero in seguito implicitamente o esplicitamente a lui riconosciute. La sua assoluta eccezionalità rispetto ai principi della costituzione genuinamente repubblicana si rivelò anche per il fatto che il *princeps* era un *patricius*.

(c) Potestà minori del *princeps* furono: l'*imperium* temporaneo sulle *provinciae imperiales*, più tardi assorbito dall'*imperium proconsulare maius*; l'accennato *ius tribunicium*, più tardi assorbito dalla *tribunicia potestas*; il *ius primae relationis*, cioè il diritto di parlare per primo in senato. I *principes* rivestirono, inoltre, assai spesso il consolato e la censura, che Domiziano rese *potestas* vitalizia del *princeps*, e coprirono altresì la carica sacerdotale di *pontifex maximus*.

(d) Dignità onorifiche del *princeps* furono: il *praenomen* di 'imperator' (= generale vittorioso); il *nomen* di 'Caesar', a ricordo di Giulio Cesare; il *cognomen* di 'Augustus' (= consacrato dagli dei); il titolo di 'pater patriae'; il seguito di 12 *lictore*s con *fasces laureati*, aumentati da Domiziano a 24; la *sella curulis* e il *subsellium tribunicium*. Il 3 gennaio di ogni anno si facevano voti solenni per la salute del *princeps* (*votorum nuncupatio*) ed erano solennizzate come feste le ricorrenze della sua nascita e del suo avvento al potere. Dopo morto, il *princeps* veniva, di solito, divinizzato e chiamato *divus*, ma già in vita di lui venne d'uso, in Oriente, tributargli onori divini e, in Roma, prestar giuramento in nome di Giove, dei *divi* defunti e del suo *genius*.

182. L'analisi dei poteri del *princeps* induce a definire l'istituto come un funzionario straordinario e vitalizio, generalmente monarchico, della *respublica* stessa.

Che il *princeps* fosse un funzionario della *respublica* risulta, senza possibilità di equivoci, dalla sua qualifica di *civis Romanus optimo iure* e dal fatto che i poteri di cui egli disponeva gli erano attribuiti dagli organismi repubblicani, cioè dalle assemblee popolari o dal *senatus*. Il *princeps*, tuttavia, non era un *magistratus populi Romani* in senso proprio: sia perché le sue funzioni erano concorrenti con quelle dei *magistratus*, sia perché egli poteva essere ad un tempo anche magistrato. Qualificarlo *magistratus extraordinarius* sarebbe un errore perché i suoi poteri erano assolutamente fuori della prassi costituzionale romana e perché non gli venivano conferiti a termine fisso o per il raggiungimento di uno scopo o di una serie di scopi speciali non altrimenti raggiungibili, ma gli venivano assegnati *ad personam*, in riconoscimento delle sue qua-

lità eccezionali e in vista dell'utile che queste avrebbero potuto apportare alla *respublica*.

Il *princeps* fu, dunque, un funzionario *extra ordinem*, estraneo all'*ordo* tradizionale della *respublica*: *extra ordinem* furono infatti qualificati i suoi atti e quelli dei suoi delegati. L'affidamento del *senatus populusque Romanus* in lui era vitalizio, nel senso che era a termine incerto, dipendendo dalla fiducia nelle sue qualità personali. Tuttavia quell'affidamento poteva essere revocato quando il *princeps* desse motivo col suo comportamento al venir meno della fiducia in lui riposta: bastava, in tal caso, un *actus contrarius* a quello di conferimento dei poteri e seguiva un giudizio del *senatus*, che poteva culminare nell'irrogazione della pena capitale e nella *damnatio memoriae*, vale a dire nel divieto di funerali solenni, di giuramenti in suo nome, di erezione di statue in suo onore e così via. Il giudizio del *senatus* sul comportamento del *princeps* si faceva, del resto, in ogni caso, quando egli morisse, e si risolveva, nell'ipotesi di esito favorevole, in un *decretum* di consacrazione divina (*consecratio*).

Il carattere puramente personale dell'affidamento del *senatus populusque Romanus* nel *princeps* chiarisce il motivo per cui non si può parlare né di natura monarchica dell'istituto, né di una sua ereditarietà. Monarchico l'istituto del *princeps* fu soltanto se ed in quanto una sola persona riscuotesse la fiducia generale: in caso diverso, si ebbe o la correggenza (come avvenne, ad esempio, con Marco Aurelio e Lucio Vero), oppure l'attribuzione al *princeps* di un coadiutore in una o più delle sue funzioni (come avvenne svariate volte a partire da Augusto). Né un istituto come quello del *princeps*, per le stesse ragioni, poté essere considerato ereditario, sebbene i *principes* abbiano fatto ricorso a vari sistemi per influire sulla scelta del loro successore. Vero è che l'opinione generale era che un *princeps* fosse sommamente utile alla *respublica*; tuttavia questo non significava che l'istituto fosse ritenuto strettamente necessario, dimodoché non si parlò mai di una elezione del *princeps*, ma piuttosto di un conferimento di poteri (attraverso *leges* o *decreta senatus*) alla persona di cui volta a volta si constatassero quelle qualità eccezionali che giustificavano il ricorso al sistema del *principatus*. Anche dopo che Adriano riservò il titolo di *Caesar* (prima spettante a tutti i familiari del *princeps*) alla persona di cui il *princeps* desiderasse la successione, questo atto non ebbe altro valore che di una autorevole designazione, subordinata all'effettivo affidamento in lui, al momento opportuno, del *senatus populusque Romanus*.

183. La moltiplicazione delle funzioni del *princeps* rese impossibile a costui provvedervi personalmente. Egli dovette, pertanto,